



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

483^a seduta pubblica
martedì 14 luglio 2015

Presidenza del presidente Grasso,
indi della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-60

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 61-78

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 79-118

INDICE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
SUL PROCESSO VERBALE			
PRESIDENTE	Pag. 5, 6		
SANTANGELO (<i>M5S</i>)	5		
Verifiche del numero legale	5		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO		6	
SULLA SCOMPARSA DI WILLER BORDON			
PRESIDENTE	6, 7, 8 e <i>passim</i>		
* ZANDA (<i>PD</i>)	6		
DE PETRIS (<i>Misto-SEL</i>)	7		
D'ALÌ (<i>FI-PdL XVII</i>)	8		
MONTEVECCHI (<i>M5S</i>)	8		
D'AMBROSIO LETTIERI (<i>CRi</i>)	8		
SCHIFANI (<i>AP (NCD-UDC)</i>)	9		
SULLA SCOMPARSA DI SANTO DELLA VOLPE			
MINEO (<i>PD</i>)	10		
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI AMMINISTRATORI LOCALI			
PRESIDENTE	11		
DISEGNI DI LEGGE			
Discussione:			
(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):			
D'ADDA (<i>PD</i>), relatrice	12		
DIVINA (<i>LN-Aut</i>)	18, 42		
		BERNINI (<i>FI-PdL XVII</i>)	Pag. 20, 34
		DE PETRIS (<i>Misto-SEL</i>)	23
		BONFRISCO (<i>CRi</i>)	25
		MORRA (<i>M5S</i>)	27
		LO MORO (<i>PD</i>)	30
		URAS (<i>Misto-SEL</i>)	32
		PETROCELLI (<i>M5S</i>)	34
		D'AMBROSIO LETTIERI (<i>CRi</i>)	36
		MUNERATO (<i>Misto-FAL</i>)	38
		PUGLIA (<i>M5S</i>)	39
		ZIZZA (<i>CRi</i>)	41
		BAROZZINO (<i>Misto-SEL</i>)	44
		PAGANO (<i>AP (NCD-UDC)</i>)	46
		PAGLINI (<i>M5S</i>)	48
		FAVERO (<i>PD</i>)	51
		D'ALÌ (<i>FI-PdL XVII</i>)	53
		LEPRI (<i>PD</i>)	56
		INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	
		PRESIDENTE	57, 58
		GIROTTO (<i>M5S</i>)	57
		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015	
			59
		ALLEGATO A	
		DISEGNO DI LEGGE N. 1993	
		Proposte di questione pregiudiziale	61
		ALLEGATO B	
		INTERVENTI	
		Integrazione all'intervento della senatrice Paglini nella discussione generale del disegno di legge n. 1993	79

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA *Pag.* 80

CONGEDI E MISSIONI 80

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 80

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 80

Presentazione del testo degli articoli 82

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione di atti 83

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 83

Trasmissione di atti e documenti 84

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze *Pag.* 84

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 85

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interpellanze e interrogazioni 86

Mozioni 86

Interpellanze 87

Interrogazioni 88

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 101

Interrogazioni da svolgere in Commissione 118

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9 luglio.*

Sul processo verbale

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Sulla scomparsa di Willer Bordon

* ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, vorrei chiedere all'Assemblea pochi minuti di attenzione per ricordare il senatore Willer Bordon, che è mancato questa mattina. È stato per molti anni parlamentare, deputato e senatore; è stato sindaco di Muggia per il Partito Comunista Italiano in giovanissima età; poi, nel 1987, è stato eletto alla Camera dei deputati. È stato un uomo con una personalità molto vivace, che io, come molti colleghi, ho ben conosciuto.

Iscritto e deputato del Partito Comunista Italiano è stato il primo di quel partito ad iscriversi contemporaneamente al Partito Radicale. Ha avuto una vita politica molto complessa: è stato deputato del Partito Democratico della Sinistra; ha fondato con Mario Segni l'Alleanza Democratica; è stato nell'Unione Democratica di Arturo Parisi e di Enzo Bianco; è stato tra i fondatori dell'Italia dei Valori; è stato senatore e Capogruppo della Margherita e, ancora, senatore dell'Ulivo nella legislatura successiva, quella in cui il presidente Prodi era a capo del Governo.

Questo suo *curriculum* politico è un indice della sua personalità. Uomo di grandissimo intuito e attenzione alle persone, aveva un giudizio

molto preciso sulle persone e una grande attenzione per i rapporti personali, ma aveva anche una grande attenzione ai mutamenti della società. In un'epoca come la nostra nella quale i cambiamenti sono così radicali e così frequenti, in cui il sistema politico italiano cambia con tanta velocità, Willer Bordon è stato un uomo del suo tempo, che ha vissuto pienamente e politicamente.

È stato anche uomo di Governo: Sottosegretario, Ministro dei lavori pubblici e soprattutto Ministro dell'ambiente; dico «soprattutto» perché l'ambiente corrispondeva ai suoi interessi profondi. In quegli anni lasciò Roma e andò a vivere in una casa nella campagna dei Castelli Romani, assecondando la sua vocazione e la sua sensibilità. Anche dopo aver lasciato il Parlamento continuò ad interessarsi di ambiente, con un'attività industriale che aveva molte attinenze con le politiche ambientali.

Uomo di cultura, aveva sposato una grande attrice, Rosa, alla quale penso di poter esprimere i sensi della vicinanza non solo dei senatori del Gruppo Partito Democratico, ma di tutti i senatori. Il matrimonio l'aveva fatto avvicinare al mondo del teatro: aveva preso in gestione un teatro romano nel quale faceva attività culturale.

È morto giovane, all'età di 65 anni, stroncato da un male che non gli ha lasciato altro tempo di vivere. Aveva una grande vitalità e credo che sia giusto che oggi il Senato lo ricordi con simpatia, con stima e con amicizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato si associa a questi sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, voglio esprimere, a nome mio e dei senatori di SEL, il cordoglio alla moglie e ai figli di Willer Bordon. Desidero altresì ricordare la sua dedizione e la sua grande passione per la politica. Io l'ho conosciuto allorché fummo eletti insieme nel 2001; dal 2001 al 2006 fu Capogruppo al Senato della Margherita.

Lo vorrei ricordare in tante battaglie, che in quella legislatura guidò come Capogruppo della Margherita, quando si batté per la legge sul conflitto di interessi e contro la proposta di riforma della Costituzione allora avanzata. Ancor prima vorrei ricordare la sua esperienza come Ministro dell'ambiente, che lo portò ad esempio a porre una questione che aveva molto appassionato e mobilitato tanti cittadini dell'area romana, a proposito dell'inquinamento da onde elettromagnetiche in tutta la zona di Cesano, di cui si occupò con particolare dedizione. Fu riletto nella XV legislatura, 2006-2008: nel frattempo si era formato altre opinioni politiche e aveva maturato altre decisioni, che il 16 gennaio 2008, tra l'altro poco prima della fine di quella legislatura, lo portarono alle dimissioni, come aveva annunciato, dopo aver lasciato la Margherita nel 2007. Vorrei ricor-

dare l'ultima volta che l'ho incontrato, in occasione di una conferenza all'università La Sapienza sui cambiamenti climatici, con il suo nuovo impegno nel settore della ricerca di energie alternative. È dunque un uomo che ha dato molto alla politica, sin da quando ha iniziato la sua attività come sindaco, e che, anche nella sua passione e nel suo cercare spesso strade nuove, lascia in tutti noi – e credo anche in questo Senato – un grande vuoto e ci fa pensare che ci sarebbe ancora davvero bisogno, in questi tempi, dell'apporto di uomini come Willer Bordon, per tutto ciò che egli ha dato alla politica italiana. (*Applausi del senatore Fornaro*).

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi associo anche a nome del Gruppo di Forza Italia al ricordo del senatore Bordon. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di conoscerlo e io sono tra questi. Credo sia importante ricordare la sua costante ricerca della novità politica: il senatore Bordon aveva intuito come la nostra politica e la nostra società fossero alla ricerca di spunti di cambiamento nuovi e interessanti e anche nella sua attività di Ministro dell'ambiente egli ebbe modo di dimostrare una tensione e un'attenzione particolari per tematiche che sino ad allora non erano mai state trattate.

A nome del Gruppo di Forza Italia e mio personale esprimo dunque il nostro rammarico e le nostre condoglianze alla famiglia e all'intera comunità nazionale. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Anche il Movimento 5 Stelle esprime il proprio cordoglio alla famiglia del senatore Bordon, che vogliamo ricordare per la grande onestà intellettuale, la correttezza, la coerenza e la rettitudine. Tali valori, incarnati dal senatore Bordon, saranno per noi sempre dei «valori faro», per onorare al meglio la responsabilità e l'incarico che ci sono stati conferiti. Pertanto, anche il Movimento 5 Stelle si unisce a questo momento di cordoglio.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*). Signor Presidente, Willer Bordon è andato via lasciando una grande eredità, concentrata sul valore della coerenza come stella polare per una politica che vuole recuperare quel senso

di etica della responsabilità che la rimette in sintonia con la piazza, con il popolo che rappresenta.

Perché parlo di «coerenza»? Dentro quel messaggio, con il quale nel gennaio 2008 giustificò le dimissioni da Senatore della Repubblica, dopo un percorso politico di grandissimo rilievo ed anche di grande autorevolezza, ricoperto con un profondo senso di servizio per lo Stato, Bordon disse parole che devono rimanere a imperitura memoria, recuperando, se mi è possibile, anche lo scritto che lei, signor Presidente, ha alle spalle. Il mio, diceva Bordon, non è un atto di rassegnazione – con riferimento alle dimissioni – né tanto meno un gesto aventiniano, ma un atto forte di testimonianza di chi sente il dovere di difendere le istituzioni dalla deriva di sfiducia che investe la politica. Potremmo dire che attraverso questo gesto estremo volle fare una sorta di *shock test*, affinché la politica, anche tramite la ricostruzione di un'architettura delle istituzioni dello Stato, lanciasse un messaggio di recupero del proprio ruolo e della propria funzione, recuperando, se mi si consente, anche il volto positivo che essa deve esporre, per ritrovare rispetto e considerazione da parte dell'opinione pubblica.

Credo allora che oggi il gesto migliore, nel minuto di silenzio, ma anche attraverso le parole che con animo costernato rivolgiamo ai suoi familiari nel ricordo di un politico galantuomo, sia quello di recuperare il suo esempio come stella polare del nostro impegno quotidiano. Ecco l'impegno più bello che Willer Bordon potrà ricevere dal silenzio di quest'Aula. Con questo pensiero, a nome dei Conservatori Riformisti, rivolgo e rinnovo il senso accorato di vicinanza e di solidarietà ai suoi familiari. *(Applausi dal Gruppo CRi)*.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, mi consenta di intervenire sia a nome del Gruppo sia a titolo personale per il ricordo che ho di Willer Bordon. Una persona eclettica, intellettualmente e politicamente onesta, con la quale spesso mi sono confrontato nel ruolo dialettico di Capogruppo nella legislatura 2006-2008.

Mi sono quindi confrontato con una persona che credeva nelle proprie idee, nel Parlamento e in principi trasparenti, a volte anche innovativi, ma coraggiosi. Avendo appreso da poco di questa scomparsa, sono rimasto particolarmente colpito, perché di lui ricordo la caparbia, la forza delle idee e quella caratteriale, che lo portavano a intestarsi in maniera palese, trasparente e convinta la logica di determinate battaglie e idee, a volte anche trasversali rispetto alla propria appartenenza: ma lo faceva perché ci credeva.

Penso che nella storia del nostro Senato Willer Bordon, da capogruppo, abbia interpretato una figura politica particolare, che quando interveniva a volte poteva apparire anche anomala, non ortodossa rispetto al linguaggio, alla compostezza e alle metodologie dell'oratoria, ma lo faceva con un garbo, una coerenza, un'intelligenza e un'eleganza che facevano onore a lui e anche a quest'Assemblea che lo ascoltava e non lo ha mai contestato, se non nei momenti dello scontro politico, com'è fisiologico nella vita del Parlamento.

Non l'ha mai offeso, non lo ha mai denigrato perché la sua logica, la forza del suo credo politico e le sue idee lo portavano, se non a far condividere la sua posizione, quanto meno a farsi ascoltare e rispettare.

È con queste parole, con questo ricordo che vorrei esprimere alla famiglia, alla moglie, ai figli, il nostro sentito cordoglio, il cordoglio del mio Gruppo ed il mio personale, quello di Renato Schifani. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. In ricordo del senatore Willer Bordon e per una testimonianza di vicinanza ai suoi cari invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).*

Sulla scomparsa di Santo Della Volpe

MINEO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, vi prego di ascoltare un breve ricordo di un'altra personalità che ci ha lasciato. Sabato scorso abbiamo salutato Santo Della Volpe, presidente dei giornalisti italiani e bandiera di libera informazione.

Nella Basilica di Sant'Agnesa Luigi Ciotti, che di Santo era amico da molti anni, ha ricordato il suo impegno al fianco di chi era è difficoltà e l'idea che Santo aveva del giornalismo, come di una missione: obbligo di informare in primo luogo chi non ha accesso a notizie riservate, né il privilegio di affacciarsi «colà dove si puote ciò che si vuole»; l'idea del giornalismo come pubblico servizio sotto il dettato dell'articolo 21 della Costituzione.

«Mio marito è un uomo ordinato», scrive su «Huffington Post» Teresa Marchesi, che chiede di «non fare un santo» del suo Santo, ricordando che alla fine era anche lui un giornalista «trombato», un «trombato eccellente». Troppo ordinato, ostinato, a volte pedante, per essere portato nel palmo della mano da chi ha sempre un occhio alla carriera, troppo entusiasta, ingenuo, felice ogni volta che poteva raccontare tecnica e valori del giornalismo ad un ragazzo o ad una ragazza per far breccia di una categoria spesso avara, che nutre il mito del vincente, un po' ruffiano, vol-

tagabbana quando serve, pronto a cantare «le magnifiche sorti e progressive», in particolare dei compagni di cordata.

Ho conosciuto Santo sul finire degli anni Settanta, quando giovane disoccupato, dopo aver fatto le prime prove al «Quotidiano dei lavoratori», era un uomo che sembrava voler prendere a testate il mondo intero. Lo faceva però sempre con garbo, con quel rispetto per l'altro e la gentilezza d'animo che erano il suo stile. Ci siamo poi trovati insieme alla RAI di Torino e al TG3.

Del suo lavoro, tanto lavoro, voglio ricordare i servizi su Casale Monferrato, una città che ha vissuto intorno ad una fabbrica di amianto e che in parte sta morendo e continua a morire di amianto. In quest'Aula si sono fatte delle leggi, la magistratura ha celebrato dei processi su questo tema, poi però torna il nodo della compatibilità economica: vivere rischiando oggi per morire forse domani. Rivediamo i servizi di Santo, non per farci convincere a tagliare in modo brusco quel nodo gordiano, ma per non dimenticare l'umanità che si nasconde dietro.

Le ultime sue due battaglie – sto finendo, colleghi, vi chiedo ancora un momento di pazienza – sono state «una per» e «una contro». «Una per» sei giornalisti somali che rischiavano la morte nel loro Paese e che Santo, insieme ad altri, ha portato in Italia; «una contro» la legge che noi stessi abbiamo votato sulla diffamazione, perché per i tanti giornalisti senza terra, cioè senza giornale, né contratto, che Santo incontrava quotidianamente, la pena pecuniaria, il rischio di una querela temeraria è peggio dello stesso carcere, li costringe al silenzio, taglia la loro lingua.

«Voleva unire il cielo e la terra», ha detto Luigi Ciotti e così rendeva onore a Dio.

Illuso, ribelle, ostinato, quindi poco flessibile, non sufficientemente realista può darsi, ma noi realisti, noi più saggi, noi che pensiamo di fare il bene degli altri, vi prego, fermiamoci un momento ad ascoltare uomini fatti così. Cerchiamo di comprendere che cosa volesse dirci Santo quando dettagliava con orgoglio due parole: «servizio pubblico»: sono parole che anche a me, spesso, sono sembrate pronunciate con un eccesso di retorica, ma non quando le usava Santo. Servizio pubblico radiotelevisivo, ripeteva, cioè al servizio di nessuno, neppure del Governo. Magari ricordiamocene, fra qualche giorno, quando ci occuperemo di RAI. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di amministratori locali

PRESIDENTE. Salutiamo quattro consiglieri comunali dei Comuni di Gorges e Gétigné, gemellati con il Comune di Alatri, che seguono i nostri lavori. Grazie per la presenza. *(Applausi)*.

Discussione del disegno di legge:

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1993, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice D'Adda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

D'ADDA, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora rappresentante del Governo, il decreto-legge in esame, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati in prima lettura, nasce dall'esigenza di definire un meccanismo di adeguamento delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo, ricomprendendo gli anni 2012 e 2013, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato incostituzionale la norma prevista dalla cosiddetta legge Fornero del 2011.

Il disegno di legge si compone di più articoli. Accanto alle disposizioni volte a dare attuazione alla richiamata sentenza, il decreto reca ulteriori importanti norme di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dei contratti di solidarietà difensivi, nonché interventi correttivi in materia di capitalizzazione del montante contributivo pensionistico, di pagamento delle pensioni e di misure connesse al pagamento in busta paga del trattamento di fine rapporto previsto dalla legge di stabilità per il 2015.

Quale intervento volto espressamente a recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, si rileva che la congiunzione dell'esame del decreto e della sentenza consente in questa sede di ripercorrere brevemente il contenuto della richiamata pronuncia, per comprendere meglio l'azione del legislatore. Con la sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, con il quale era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012 e 2013. In particolare, la Corte ha ritenuto che con le disposizioni censurate sono stati intaccati diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita, e l'adeguatezza.

La Corte ha altresì precisato che quest'ultimo parametro è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di soli-

darietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. In particolare, nelle motivazioni della sentenza la Corte fa presente che non è stato ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010, con la quale aveva segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni.

Richiamata l'esigenza che il legislatore operi un corretto bilanciamento dei valori costituzionali ogni qual volta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, la Corte osserva poi che la disposizione censurata si limita a richiamare genericamente la contingente situazione finanziaria, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi, aggiungendo che in sede di conversione non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate e che le esigenze finanziarie non sono state illustrate in dettaglio.

In assenza di un intervento normativo, quindi, riprenderebbe vigore il meccanismo di indicizzazione previsto dall'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, secondo il quale la perequazione automatica opera nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il minimo; nella misura del 90 per cento, per la fascia d'importo dei trattamenti pensionistici compresa tra tre e cinque volte il minimo; nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS.

In termini finanziari, la riattivazione integrale del meccanismo di indicizzazione determinerebbe oneri quantificabili, al netto degli effetti fiscali, in circa 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 e oltre 4 miliardi di euro a regime a decorrere dall'anno 2016, passando dagli oltre 4,3 miliardi di euro del 2016 a circa 4,1 miliardi di euro nel 2019. Quindi, per effetto della sentenza, i saldi di finanza pubblica raggiungerebbero valori sostanzialmente incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'adesione all'unione economica e monetaria.

L'indebitamento netto, infatti, nel 2015 passerebbe dal 2,5 per cento al 3,6 per cento, mentre per il 2016 l'indebitamento netto tendenziale crescerebbe dello 0,3 per cento, raggiungendo l'1,7 per cento. Vi sarebbe, pertanto, il rischio dell'apertura di una procedura per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese. A fronte di tale complesso quadro, al fine di recepire i principi affermati dalla Corte, il Governo ha quindi adottato le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto.

A tale riguardo, si intende ricordare in primo luogo che anche nella richiamata sentenza la Consulta ha ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidano sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pen-

sionistici, a condizione che vengano rispettati limiti di ragionevolezza e proporzionalità. In questa ottica, la sentenza n. 70 del 2015 ha inteso, infatti, rimarcare le differenze esistenti tra quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 e altre analoghe disposizioni in materia. In particolare, viene richiamato l'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, ai sensi del quale per l'anno 2008 la rivalutazione automatica non è concessa ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS.

In tale pronuncia fu evidenziata la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell'osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni. In proposito, occorre peraltro considerare che già in precedenza erano stati introdotti meccanismi di blocco della perequazione automatica, ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale: in particolare, l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 stabilì che non spettasse la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 256 del 2001 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale disposizione, precisando che la garanzia costituzionale dell'adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico, di cui all'articolo 36 della Costituzione, incontra il limite delle risorse disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche alla legislazione di spesa; e non c'era ancora l'articolo 81.

Passando all'analisi del decreto, l'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi). Riconosce quindi, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, solo una parte della perequazione che deriverebbe dalla suddetta applicazione della normativa generale. In particolare si attribuiscono, con riferimento al 2012 e 2013, quote di perequazione variabili nel corso degli anni secondo i seguenti termini percentuali (naturalmente le aliquote relative all'anno 2012 si riferiscono alla sola perequazione per il medesimo 2012): 40 per cento per il 2012 ed il 2013, 8 per cento per il 2014 e per il 2015 e 20 per cento a decorrere dal 2016, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e pari o inferiore a quattro volte; 20 per cento per il 2012 ed il 2013, 4 per cento per il 2014 e per il 2015 e 10 per cento a decorrere dal 2016, per i trattamenti di importo complessivo superiore a quattro volte e pari o inferiore a cinque volte il medesimo minimo. Resta ferma la perequazione al 100 per cento (già riconosciuta e liquidata) per i trattamenti di importo complessivo inferiore o pari a tre volte il minimo e non viene riconosciuta alcuna perequazione per i trattamenti complessivi superiori a sei volte il minimo.

Il comma 2 dispone che le percentuali di perequazione siano individuate includendo nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensioni-

stici del soggetto anche gli «assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi». Resta fermo che tali assegni vengono considerati ai soli fini del computo dell'importo complessivo, che così viene innalzato, ma non ai fini dell'applicazione della disciplina statale della perequazione ai vitalizi medesimi. Il comma 3 prevede che le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

La scelta operata dal legislatore ha privilegiato quindi i redditi medio-bassi, tenuto conto che ulteriori risorse potranno essere impiegate per integrare misure di sostegno a fasce deboli in un periodo in cui c'è sempre più bisogno di un supporto alla povertà, e anche ai pensionati, con un importo pari ad una volta e mezzo il minimo (si tratta, in prevalenza, di donne). Il blocco delle perequazioni si era accanito sulle pensioni lorde fra 1.500 e 2.000 euro. Facendo un breve esempio, con una pensione lorda di circa 1.700 euro – 1.350 netti – si percepivano oltre 900 euro lordi, che corrispondono a 700 euro al netto, come somma di arretrato sulla base di una diversa forma di perequazione. Non si tratta quindi di rimborso forfetario né di risarcimento.

Valutiamo inoltre positivamente la decisione del Governo di riaprire un confronto con i sindacati per discutere quale meccanismo di perequazione sia più utile negli anni a venire. In Commissione si è valutata l'opportunità di un incontro con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prima dell'inizio della prossima sessione di bilancio, per discutere dell'evoluzione dell'intero sistema previdenziale, certamente il sistema più suscettibile di generare coesione sociale e inclusività o – come abbiamo visto con la legge Fornero, emanata in un contesto economico particolarmente grave per il Paese – incompiutezza e rigidità nel recepimento delle misure di *austerità* a cui l'Europa ha chiesto di aderire.

È necessario un quadro che non penalizzi i giovani, nelle loro aspettative di una certezza ragionevole dell'inizio del trattamento di quiescenza e del suo montante, e contemporaneamente non releghi nessuna forza lavorativa *a latere* del sistema – i cinquantenni di oggi – quasi fossero da considerarsi estranei al contributo per lo sviluppo del Paese, mantenendo la giusta elasticità e ponderatezza nella ormai doverosa revisione della legge Fornero.

Il successivo articolo 2 dispone un incremento pari a 1.020 milioni di euro, per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della cosiddetta legge Fornero. Tale importo si somma allo stanziamento già previsto per tale finalità per il 2015, pari a 700 milioni, stanziamento già impiegato – secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto – per coprire trattamenti in deroga aventi decorrenza nel 2014. Le risorse complessivamente stanziate ammontano, quindi, a 1.720 milioni di euro.

Nel dibattito in Commissione il Governo ha aperto alla possibilità di valutare una più attenta ricognizione per le esigenze degli anni 2014 e 2015 rispetto agli ammortizzatori in deroga e ai contratti di solidarietà,

come richiesto da colleghi in ordini del giorno espressamente dedicati. Il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è in una delicata fase di transizione tra regimi legislativi diversi e collocati in più ambiti normativi. Da qui scaturisce la necessità di assicurare grande attenzione al quadro d'insieme e un finanziamento adeguato degli stessi.

L'articolo 3 incrementa da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, il limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga – come rideterminate dal precedente articolo 2 – ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge di stabilità 2015.

Con il comma 1 dell'articolo 4 si interviene ancora su contratti di solidarietà estendendo al 2015, con un apposito stanziamento, la possibilità, per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà di tipo difensivo – ovvero quelli che evitano la riduzione del personale – di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati. Per questa possibilità, la proroga per l'anno 2015 è disposta nel limite di spesa di 140 milioni di euro.

Il successivo comma 1-*bis* dispone, per il 2015, un incremento delle risorse relative ad un elevamento transitorio della misura del trattamento di integrazione salariale relativo all'ambito ordinario dei contratti di solidarietà difensivi. Tale elevamento è pari al 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario ed è ora concesso, per il 2015, nel limite massimo di 200 milioni di euro (la norma fino ad ora vigente poneva, sempre per il 2015, un limite di 50 milioni). Anche tale elevamento transitorio costituisce, in sostanza, una proroga di interventi simili.

Sono importanti i commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 5, che modificano la disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo utilizzato per il calcolo del valore della pensione con il sistema contributivo. La modifica concerne sia le quote di trattamento pensionistico determinate in base al suddetto sistema, sia le pensioni liquidate interamente secondo il medesimo.

Si dispone che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo individuale non sia in ogni caso inferiore ad un punto percentuale. L'applicazione di tale valore minimo dà luogo alla conferma dell'importo precedente del montante, senza alcuna riduzione (l'applicazione di un valore inferiore ad un punto percentuale darebbe luogo invece ad una riduzione dell'ammontare precedente). Qualora, in base al meccanismo di calcolo proprio del coefficiente, il valore risulti inferiore ad un punto percentuale, la differenza rispetto al nuovo valore minimo si recupera in sede di determinazione dei coefficienti degli anni successivi.

Il comma 1-*bis*, però, prevede che il suddetto criterio del recupero negli anni successivi non operi in sede di prima applicazione. Di conseguenza, l'attribuzione, per la rivalutazione del montante contributivo relativa all'anno 2014, in cui il tasso di capitalizzazione è di valore minore di un punto percentuale per effetto della recessione e della bassa inflazione,

non comporta il recupero a valere sul coefficiente relativo all'anno successivo, ovvero nel passaggio tra 2014 e 2015 non si effettua il recupero e il coefficiente mantiene il proprio valore.

Come accennato, per la rivalutazione relativa al 2014, il computo in base alla variazione media del PIL nominale del quinquennio 2009-2013 avrebbe determinato una riduzione del montante: segno che i meccanismi automatici che si autoregolano solo dal punto di vista finanziario, contenuti nel sistema previdenziale, possono avere effetti che si scaricano negativamente nel futuro e sulle generazioni più giovani. La sostenibilità economica del sistema si realizza, in prospettiva, solo se legata alla sostenibilità sociale.

L'articolo 5-*bis* reca una norma di interpretazione autentica della disposizione sui trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto stabilita dall'articolo 1, comma 112, della legge di stabilità per il 2015. Quest'ultimo comma ha escluso, con riferimento ai lavoratori attualmente in servizio, l'applicazione, ai fini pensionistici, dei provvedimenti di annullamento adottati dall'INAIL delle certificazioni precedentemente rilasciate dal medesimo Istituto, relative all'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Si garantisce così l'accesso al pensionamento a centinaia di lavoratori esposti all'amianto ai quali erano state immotivatamente revocate le certificazioni.

Il presente articolo 5-*bis* chiarisce che con la locuzione «lavoratori attualmente in servizio» si intendono i lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2015, non fossero beneficiari di trattamenti pensionistici (si prescinde, dunque, dalla sussistenza, alla medesima data, di un rapporto di lavoro).

Il comma 1 dell'articolo 6 modifica una disposizione introdotta nella legge di stabilità ed introduce un termine temporale unico per il pagamento, da parte dell'INPS, dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni in favore degli invalidi civili a carico del medesimo Istituto – e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL (l'erogazione delle quali è eseguita dal medesimo INPS). In base a tale disposizione, perciò, a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, tali trattamenti saranno erogati il primo giorno di ciascun mese senza scaglionamenti. Resta fermo che, per i beneficiari di più di uno dei trattamenti summenzionati, il pagamento avviene con un unico mandato di pagamento, il 10 di ogni mese, sempre che non esistano cause ostative.

Tutto ciò semplifica fortemente le procedure gestionali, amministrative e informatiche, con una sola lavorazione al mese contro le tre attuali ed ha un impatto sociale molto rilevante, garantendo ai beneficiari la disponibilità finanziaria anticipata di tutte le prestazioni, e sappiamo quanto i pensionati su questo abbiano fatto battaglia.

L'articolo 7 modifica la disciplina, introdotta dalla legge di stabilità, relativa alla possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel medesimo periodo e sempli-

fica, di fatto, alcuni adempimenti delle aziende, rendendo in parte meno oneroso il loro impegno.

In merito alla corresponsione in busta paga del trattamento di fine rapporto, recentemente la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha evidenziato che, su un campione di un milione di lavoratori, nel mese di maggio solo 567 lavoratori (pari a poco più dello 0,5 per mille degli interessati) hanno chiesto la liquidazione del trattamento in busta paga. Al riguardo, si osserva che si tratta di dati senza dubbio parziali, i quali, tuttavia, sembrano indicare la presenza di disincentivi alla scelta dei lavoratori in favore della liquidazione in busta paga del trattamento di fine rapporto.

Pertanto, potrebbe essere utile che il Governo fornisca valutazioni circa il ricorso alla liquidazione in busta paga dei trattamenti di fine rapporto da parte dei lavoratori, anche al fine di valutare, qualora fosse confermato lo scarso ricorso a tale facoltà, possibili correttivi alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015, peraltro in via sperimentale.

Concludendo, il provvedimento in esame impegna risorse aggiuntive per i redditi medio-bassi, riuscendovi nella complessa congiuntura economica e nelle more di interventi non previsti dal DEF, ma a cui si è dovuto dare corso. Il provvedimento incrementa altresì gli ammortizzatori sociali ed il finanziamento dei contratti di solidarietà, per dare certezza a lavoratori ed aziende in tempo di crisi, senza disperderne il patrimonio umano e professionale. Ciò viene fatto mantenendo un indebitamento programmatico per il 2015 del 2,6 per cento, utilizzando quel margine dello 0,1 per cento di miglioramento tendenziale che ha consentito di finanziare in questo anno, per la parte più consistente, l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale, ripristinando il rispetto dei principi costituzionali e le esigenze della finanza pubblica, senza le quali si sarebbero annullate le possibilità di intervento per le misure a sostegno della crescita, che avrebbero coinvolto gli stessi pensionati più deboli.

Presentiamo quindi all'Assemblea un provvedimento che può essere accolto e compreso, nelle sue diverse sfaccettature, come utile al Paese e rispondente ai bisogni sopraggiunti, nonché a quelli in essere e anche a quelli a venire. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Divina per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'articolo 1 del decreto-legge in esame è conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale dell'aprile 2015, che sancisce l'incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, del famoso decreto salva Italia. La Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma ed ha previsto il blocco, per il biennio 2012-2013, delle indicizzazioni delle rispettive pensioni di importo superiore a tre volte il minimo.

L'articolo 1 del decreto-legge – sovversivamente, a questo punto – intende evitare l'attuazione automatica della predetta sentenza, disponendo, invece, un rimborso forfettario in luogo della restituzione della omessa indicizzazione. In questa disposizione, infatti, si ravvede una palese violazione dell'articolo 136 della Costituzione, in virtù del quale «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma (...), la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione», ripristinando, quindi, lo *status quo ante*.

L'articolo 1 del decreto-legge, invece, blocca di fatto qualunque effetto *ex nunc* dell'efficacia della pronuncia e, infatti, non prevede l'applicazione delle indicizzazioni, né per gli anni pregressi (essendo stato annullato, appunto, il comma 25), né per quelli successivi e addirittura contemplando una diversa modalità di rivalutazione rispetto alla legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2016.

In questo modo, il Governo sembra aver interpretato la sentenza giudicandola additiva di principio, cosa che non è per espressa dichiarazione della Corte. Infatti la Consulta, intervenendo in pieno dibattito sul da farsi successivamente, precisa che la sentenza sul blocco delle indicizzazioni delle pensioni, senza l'introduzione di eventuali interventi del Governo, vale di per sé *erga omnes* ed è immediatamente applicativa. Ciò vuol dire che, per ottenere il rimborso delle somme non percepite, non deve farsi alcun ricorso, ma è sufficiente presentare la domanda all'Istituto. Dopodiché, la restituzione è un obbligo da parte dello Stato.

A questo punto, va rilevato un ulteriore aspetto di incostituzionalità dell'articolo 1, in quanto si riscontra anche una violazione del principio costituzionale *ex* articolo 38, volto ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Recita, infatti, la stessa sentenza della Corte che «l'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari dei trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate nel dettaglio». La Corte interviene per dire che non esistono neanche norme di dettaglio che sanciscono che questo dovrebbe realizzarsi nel modo che sembra dichiarare il Governo.

L'articolo 1 del decreto-legge, non prevedendo alcun rimborso per gli anni pregressi, ma solo una parziale e forfettaria erogazione, persiste nel contrasto con l'articolo 38 della Costituzione. Inoltre, noi diciamo che il medesimo articolo 1, nel non contemplare il rimborso per intero, insiste nella lesione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, rimanendo sempre su una sola platea di soggetti, i pensionati appunto, il soddisfacimento di interessi finanziari, in violazione del principio della universalità della imposizione.

Si ravvisa altresì la lesione degli articoli 36, 38 e 3 della Costituzione, poiché il mancato ripristino del meccanismo di rivalutazione, violando i principi di proporzionalità tra pensione e retribuzione e di adegua-

tezza della prestazione previdenziale, altera anche il principio di eguaglianza, causando una illogica discriminazione in danno della categoria dei pensionati.

Per tutti questi motivi, restano fortissime riserve di carattere incostituzionale. Pertanto, proponiamo all'Aula di deliberare, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge in questione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ha detto il collega Divina, che mi ha preceduto, questo è un provvedimento che – come ha naturalmente ribadito la relatrice, senatrice D'Adda – originariamente si ispira (o tenta di ispirarsi) agli effetti prodotti da una sentenza ablativa della Corte costituzionale (la sentenza n. 70 dell'anno in corso), che dichiara costituzionalmente illegittimo il percorso di blocco dell'indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo per un numero di anni ritenuto incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali connessi al sistema previdenziale.

La questione pregiudiziale che noi presentiamo si fonda su due presupposti, di cui uno, purtroppo, non è di bruciante attualità. Ancora una volta ci troviamo ad affrontare un decreto-legge, il trentasettesimo, che viola in maniera palese l'articolo 77 della Costituzione. Si tratta di un decreto disomogeneo, e lo stesso titolo dà la misura della disomogeneità.

L'articolo 1 tratta dell'argomento pensioni. Tenta – e ripeto tenta, e sul merito approfondirò a brevissimo – di risolvere in maniera tranciante, transattiva ed unilaterale, a tutto svantaggio dei pensionati, con un saldo e stralcio che dà pochissimo a pochissimi, il problema delle pensioni, nell'ottica della Corte costituzionale illegittime. In realtà, esso unisce altri provvedimenti, come il rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà anche essi rifinanziati e il rifinanziamento di alcuni fondi. Attività, questa, apparentemente meritoria se non fosse, in parte, malamente assistita da un articolo 81 non completamente integrato, pur se ancora una volta la Commissione bilancio ritiene sussistente la copertura delle poste in bilancio. E altrettanto malamente assortite sono le materie che questo decreto-legge integra.

È assolutamente inutile dire ancora una volta – noi di Forza Italia lo abbiamo fatto trentasette volte e, quindi, sarebbe pleonastico e sicuramente ridondante, come suol dirsi ora con un'espressione che piace molto – per quali ragioni il Governo non debba esercitare un'attività legislativa che compete al Parlamento se non espressamente legittimato da dati di fatto, oggettivi e costituzionalmente legittimi quali questi non sono.

Tuttavia, sul dato procedurale direi che non abbiamo necessità di intrattenerci, perché purtroppo il tema è rappresentato in maniera palmare dal contenuto del decreto-legge in esame. Ciò che sinceramente ci mortifica istituzionalmente, ma anche un po' a titolo personale, è che questi de-

creti-legge, non assistiti dall'articolo 77 della Costituzione (che sta cadendo in desuetudine per malo uso protervo), siano sempre sistematicamente votati dalle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato e da quest'Aula, nonostante vengano presentate acconce pregiudiziali di costituzionalità, fondate su una giurisprudenza costituzionale altrettanto invalsa.

Allo stesso modo dobbiamo constatare che evidentemente il treno di alcuni provvedimenti non ferma in alcune stazioni, e certamente quello del cosiddetto decreto pensioni non si è fermato alla stazione Senato. La senatrice D'Adda ha fatto un'ottima illustrazione di un percorso che vale come titolo ma non come contenuti. Nella Commissione competente noi abbiamo cercato, per quanto possibile, di collaborare per migliorare un merito che non è costituzionalmente legittimo. Non lo è – e ne spiegherò tra brevissimo le ragioni – perché non integra le fattispecie motivazionali richieste dalla Corte costituzionale, in quanto continua a lasciare scoperta una platea di pensionati, i quali hanno avuto dalla Corte costituzionale riconosciuto il loro diritto all'indicizzazione che è superiore al 78 per cento. E riconosce soltanto un sesto delle restituzioni che sono state legittimate dalla sentenza della Corte costituzionale, la quale riconosce un diritto perfetto, ignorato dal decreto-legge in esame. Esso, infatti, non fa altro che dare poco a pochissimi, con la beffa semantica di definire questo poco, nella sua forma di *una tantum*, addirittura come un *bonus*. Il che significa che dà pochissimo – molto meno di quanto avrebbero diritto di avere – al 20 e passa per cento di quelli che dovrebbero essere definiti aventi diritto, ma che non lo sono perché di fatto ne sono espropriati.

Ripeto pertanto che da ciò che rappresenta per noi un elemento assolutamente pregiudiziale deriva il senso del nostro documento che vogliamo rimanga agli atti di quest'Aula. Purtroppo non possiamo fare altro che denunciare ancora una volta l'inutilità, anzi il danno di provvedimenti che incidono pesantemente sulla vita dei cittadini e che non sono solo carta: noi li trattiamo in misura di carta, ma non sono solo ciò. Ancora una volta sono escluse le categorie più deboli che stanno soffrendo in maniera più intensa i danni della crisi. I famosi 80 euro, che hanno rappresentato la ormai nota e stramenzionata manchetta elettorale per le elezioni europee da parte del presidente Renzi – e che ancora stiamo pagando in termini di poste di bilancio – erano stati promessi anche ai pensionati, ai quali dopo le elezioni sono stati negati. Ciò che questo provvedimento riconosce è una parte minimerrima di quanto la Corte costituzionale dice debba essere un diritto previdenziale.

Signor Presidente, colleghi, noi abbiamo tracciato il nostro percorso – se volessimo – per costruire il decreto-legge perfetto, che è definito dalla motivazione della Corte costituzionale. Quest'ultima afferma che le pensioni non sono altro che una retribuzione differita e, come tale, non possono non essere indicizzate, non possono non essere adeguate al costo della vita costantemente, ininterrottamente, esattamente come le retribuzioni, se non per motivi molto definiti, che rappresentano un adeguato bilanciamento di diritti eventualmente sacrificati e per tempi molto contin-

gentati. E ciò non esiste in questo caso, perché il tempo è troppo lungo e il sacrificio richiesto ai pensionati è irragionevole – dice la Corte costituzionale – in termini di proporzionalità ed adeguatezza rispetto a generiche, fumose e contingenti situazioni finanziarie, che la Corte costituzionale non ha ritenuto adeguate per giustificare il sacrificio stesso.

Ancora una volta, colleghi, noi stiamo replicando in questa sede, con una modalità procedurale sbagliata, un decreto-legge disomogeneo, un contenuto sbagliato. Riproduciamo la stessa patologia costituzionale di contenuti della legge n. 214 del 2011, di cui tutti, pur essendo stati diversamente indotti a votarla, ci dovremmo pentire e per la quale dovremmo fare ammenda con un provvedimento adeguato, e non con un pannicello caldo, che non solo non risolve il problema, ma addirittura lo amplifica. Questo, infatti, sarà sicuramente un provvedimento induttivo di crescita, colleghi – sì, di crescita – ma del contenzioso che da esso nascerà.

Tutti coloro che sono stati esclusi dall'ambito di operatività di questo decreto-legge, e non riceveranno i famosi 70 euro di *bonus* – che abbiamo deciso di chiamare *malus*, perché certamente dare di meno a meno persone non può rappresentare un *bonus* – avranno diritto di ricorrere avanti all'autorità giudiziaria per avere ragione della loro pretesa, istituzionalmente riconosciuta da una sentenza della Corte costituzionale, che voi colleghi mi insegnate essere valida *erga omnes* e immediatamente applicativa dal momento della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Noi ci rendiamo conto, colleghi – dobbiamo essere almeno consapevoli degli errori che stiamo commettendo – che da questo genereremo nuove patologie costituzionali? Evitiamo tutto questo. Evitiamo di utilizzare ancora una volta lo strumento sbagliato, nella maniera sbagliata, con i contenuti ancora più sbagliati.

In Commissione abbiamo cercato di sanare questa patologia, presentando un numero limitato – lo diremo molto più ampiamente ed esaurientemente in discussione generale – ma fondamentale di emendamenti, per far sì che questo diritto, riconosciuto dalla Corte costituzionale, sia riconosciuto anche *ex lege*. In mancanza di questo riconoscimento, saranno ricorsi, saranno dolori, saranno problemi, sarà nuovo discredito sulla classe politica. Abbiamo presentato un numero limitato di emendamenti, che però sono stati respinti, perché ancora una volta il treno dei decreti-legge non ferma alla stazione Senato. Abbiamo visto passare velocemente questo provvedimento, ma non abbiamo avuto modo – e temo non l'avremo neanche in questa sede – di cambiarne una virgola. Ciò è profondamente ingiusto e mortificante, e non solo per il nostro Gruppo parlamentare, che presenta questa questione pregiudiziale con la speranza di interrompere il percorso dell'ennesimo, sciagurato decreto, ma anche per tutti noi che dobbiamo assistere ad una ingiusta gestione delle prerogative istituzionali. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi abbiamo deciso di presentare la pregiudiziale di costituzionalità QP3, legandola rigidamente allo stesso pronunciamento della Corte.

Riteniamo che la disposizione di cui all'articolo 1 del provvedimento al nostro esame contenga, nella stessa premessa, un errore di fondo: essa sostiene di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. La disposizione provvede a sostituire il testo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, riconosciuto incostituzionale dalla Corte, e ad introdurre un nuovo comma, il 25-*bis*.

Com'è noto, quel decreto-legge, adottato dal Governo Monti, aveva realizzato una manovra finanziaria a spese del sistema pensionistico e anche delle legittime aspettative di pensionamento di chi era prossimo al conseguimento dei requisiti previsti dal sistema previgente, mascherandola da riforma delle pensioni.

Il nuovo comma 25 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame introduce delle modifiche dichiarando di dare attuazione ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale. A nostro avviso, invece, le disposizioni che applica continuano a manifestare dei profili di incostituzionalità abbastanza simili a quelli denunciati dalla sentenza della Corte.

I meccanismi introdotti stabiliscono che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, la cosiddetta perequazione, riconosciuta secondo il meccanismo di cui all'articolo 34 della legge n. 448 del 1998, relativa agli anni 2012 e 2013, si applica nella misura del cento per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo; del 40 per cento per quelli superiori a tre volte e inferiori a quattro volte il trattamento minimo; del 20 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte; del 10 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte.

Con questa introduzione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame, Atto Senato 1993, stabilisce che la perequazione dei trattamenti pensionistici, come stabilita dal nuovo comma 25 per gli anni 2012 e 2013, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, è riconosciuta soltanto negli anni 2014-2015 nella misura del 20 per cento e, a decorrere dal 2016, nella misura del 50 per cento.

Esaminando attentamente la sentenza della Corte, emerge – a nostro avviso – che l'intervento messo in atto dal Governo con il decreto-legge non rispetta assolutamente i parametri costituzionali individuati dalla Corte e, quindi, non è in grado di superare il problema della restituzione ai pensionati della perequazione non ricevuta nel biennio 2012-2013, in base ad una disposizione di cui è stata accertata la incostituzionalità.

Per effetto del comma 25, che era stato dichiarato incostituzionale, l'indicizzazione al cento per cento si è realizzata sulla quota di pensioni fino a tre volte il trattamento minimo, mentre le pensioni di importo superiore non hanno ricevuto alcuna rivalutazione. Quindi, il blocco inte-

grale della perequazione ha operato per le pensioni di importo superiore a 1.217 euro netti. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ha la finalità – ed è questa la questione tra l'altro, che aveva posto la sentenza n. 70 della Corte costituzionale – di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono, anche in assenza di inflazione, a causa del loro carattere continuativo.

Noi sappiamo perfettamente che la normativa in materia di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici ha subito numerose modificazioni. Ma dall'evoluzione della normativa, secondo la Corte, si evince comunque che la perequazione è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che si presta contestualmente ad innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione, ed applicato per costante giurisprudenza della Corte a tutti i trattamenti di quiescenza intesi quale retribuzione differita.

È evidente – a nostro avviso – che nel decreto-legge, operando nei fatti solo e unicamente un intervento che non soddisfa questo principio, perché solo per i trattamenti di importo fino a tre volte il minimo opera con il cento per cento, permangono tutti gli elementi di incostituzionalità del vecchio comma 25 rilevati dalla Corte costituzionale.

Tra l'altro, proprio la Corte ha richiamato con chiarezza il fatto che quel comma era incostituzionale, in quanto non solo il meccanismo introdotto si discostava in modo significativo dalla regolamentazione precedente – e cioè non solo perché la sospensione ha avuto una durata triennale – ma anche perché ha inciso sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato. Quindi è evidente, a questo punto, che le ragioni per le quali l'articolo 1 del decreto-legge in esame risulta – a nostro avviso – ancora incostituzionale sono tutte da ricercarsi nelle motivazioni stesse che hanno portato la Corte a pronunciarsi con la sentenza n. 70 del 2015. La Corte ha, infatti, evidenziato che il legislatore tornava a proporre un discrimine tra fasce di importo e non si ispirava a criteri così certi di progressività.

Detto questo, passo rapidamente a sintetizzare quelli che riteniamo essere gli elementi di incostituzionalità che permangono nell'articolo 1 del decreto-legge in esame e che quasi con certezza, signor Presidente, proporranno una nuova questione di costituzionalità, una volta che il decreto-legge n. 65 del 2015 sarà convertito in legge. Tra qualche tempo ci troveremo, dunque, a fare i conti ancora una volta con un pronunciamento di incostituzionalità. Certo, è evidente che, dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, si sia verificato un attacco assolutamente incredibile nei confronti dell'autonomia della Corte e, quindi, non vorremmo che l'influenza e la pressione siano state così elevate da non riproporre la questione dell'incostituzionalità, che in breve vorrei sintetizzare come segue.

Il *décalage* previsto dal novellato articolo 25 non risponde ad alcun criterio di progressività, secondo il quale la rivalutazione automatica dovrebbe decrescere in misura graduale a mano a mano che aumenta il va-

lore della prestazione, e quindi incidere in maniera maggiore, e non proporzionale, sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato. Inoltre, la conferma del blocco integrale della perequazione per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo per gli anni 2012 e 2013 supera i limiti temporali della sospensione che possa ritenersi rispettosa dei principi costituzionali. La Corte costituzionale non ha mai considerato legittimi limiti che superino la durata consecutiva di un anno.

Infine, la modularità prevista per la perequazione degli anni 2012 e 2013, con riferimento alle pensioni di importo inferiore a sei volte il minimo, e l'azzeramento del meccanismo perequativo per quelle superiori si limitano a richiamare il «rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica». Tale richiamo è tanto generico quanto quello contenuto nel comma 25, già dichiarato incostituzionale. Da esso non emergono le ragioni della prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così incisivi. (*Richiami del Presidente*).

Mi avvio a concludere, signor Presidente. La scelta effettuata con il decreto-legge non è neppure sostenuta da una *ratio* redistributiva all'interno del sistema pensionistico del sacrificio imposto, come invece avvenuto con la sospensione recata dall'attuazione del cosiddetto protocollo *welfare*. Le risorse continuano, infatti, ad essere drenate fuori dal sistema pensionistico. Per questo motivo riteniamo che la norma recata dall'articolo 1 del decreto-legge sia esorbitante rispetto alla discrezionalità riservata al legislatore e violi il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione ai principi contenuti negli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Per questo chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1993. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bonfrisco per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CRi*). Signor Presidente, a questo punto del dibattito inerente all'illustrazione delle questioni pregiudiziali, ritengo sia chiaro a tutti i senatori di quest'Aula quale sia il vero oggetto del contendere, che è di due tipi.

Sarò rapidissima nella mia illustrazione: c'è tutto un tema tecnico, che è stato ampiamente illustrato, sulla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, che – lo ricordo – ha la finalità di fronteggiare la svalutazione che subiscono le prestazioni previdenziali, che sono appunto salario differito, anche in assenza di inflazione, a causa del loro carattere continuativo; salterò poi a piè pari la parte tecnica, che è stata spiegata così bene dagli illustri interventi che mi hanno preceduto, in particolare quello della senatrice Bernini, che, tra le altre cose, ha anche ricordato come la Corte, con la sua sentenza n. 70, abbia dichiarato illegittima la norma che ha previsto il blocco delle indicizzazioni per il biennio 2012-2013 delle pensioni d'importo superiore a tre volte il minimo. È su questo

che vorrei soffermarmi solo qualche minuto: se la Corte ha dichiarato illegittima quella norma, perché noi oggi, all'articolo 1 del decreto-legge n. 65, che tenta di rimediare agli effetti mostruosi prodotti dalla norma del 2011, continuiamo a legiferare in modo discriminatorio? Perché continuiamo a creare disparità di trattamento tra cittadini aventi i medesimi diritti? Perché ci poniamo in così evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione? La conferma del blocco integrale della perequazione per le fasce d'importo superiori a sei volte il trattamento minimo per gli anni 2012-2013, considerata unitamente al blocco per il 2014 recato della legge di stabilità, supera di fatto i limiti temporali di una sospensione che possa ritenersi rispettosa dei principi costituzionali e conferma quindi la discriminazione forte, esponendo peraltro il provvedimento in esame – come ha spiegato benissimo la senatrice Bernini – nuovamente al giudizio della Corte costituzionale, da qui a qualche mese.

Trovo assolutamente sbagliato e profondamente ingiusto che un Governo che legifera o un Parlamento chiamato a confermare la validità di un decreto, come in questo caso, possano continuare a operare tale forma di discriminazione e, ancor di più, a delegare alla giustizia e alla magistratura, ancorché nella sua forma massima, quella della Corte costituzionale, di decidere e legiferare al posto di un Parlamento che non solo non si assume la responsabilità di scelte economiche in un quadro costituzionale sostenibile, ma nemmeno il rispetto e la salvaguardia del principio costituzionale che noi qui in quest'Aula siamo chiamati innanzi tutto a garantire (e prima di noi e ancor più di noi lo è il Capo dello Stato, garante massimo di quella Costituzione attorno alla quale tutti gli italiani si riconoscono).

Ecco perché la modularità prevista dall'articolo 1 di questo decreto, con riferimento alle pensioni d'importo inferiore a sei volte il minimo, e l'azzeramento del meccanismo perequativo per quelle superiori si limita a richiamare il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurandolo a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale. Giusto, perfetto; se non fosse, però, che in questo decreto-legge accade altro: è questa la norma che oggi chiediamo di non votare, perché chiediamo a questo Parlamento di non votare un testo che non solo non affronta la questione nel suo verso giusto, cioè la costituzionalità, ma che nel merito e nel contenuto economico riguarda e affronta al massimo l'11 o il 12 per cento di quella massa gigantesca di miliardi che abbiamo sottratto dalle tasche di quei pensionati, bloccando la loro perequazione, e che evidentemente abbiamo utilizzato – qualcuno l'ha fatto – per fare altro.

Quello della Corte non è solo un monito. La Corte ha riscritto correttamente la norma: dopo la pronuncia della Corte certamente oggi spetta a noi, al Governo e al Parlamento, fare le scelte prioritarie affinché quella norma sia rispettata nell'ambito di una sostenibilità economico-finanziaria. Quello che esce da questo decreto non si avvicina però minimamente al-

l'obiettivo che la Corte ci ha dato e, soprattutto, ci allontana dal veder riconosciuto ai pensionati italiani il loro diritto.

Credo sia dunque più corretto, nel non affidare sempre alle sorti dei ricorsi e dei contenziosi l'applicazione della giustizia e dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, saper chiedere scusa agli italiani ai quali è stato fatto questo danno da parte di chi votò all'epoca questa norma. Il migliore modo per chiedere scusa agli italiani, signor Presidente, è richiamare oggi tutti noi ed il Governo a lavorare per correggere questo decreto che ripete pedissequamente un errore già compiuto da altri.

Non voglio speculare sul piano politico, elettorale o di altra natura sul danno che questa norma ha fatto agli italiani: voglio solo invitare quest'Aula ad assumersi la propria responsabilità, a trovare un punto di equilibrio ben maggiore, più importante e significativo per l'interesse complessivo del sistema Paese, ma soprattutto dei cittadini pensionati italiani, rispetto a quello individuato dal Governo con questo provvedimento.

Per questo – e concludo, signor Presidente – nell'illustrare la nostra questione pregiudiziale il Gruppo Conservatori, Riformisti italiani richiama i senatori all'obbligo che abbiamo di difendere la Costituzione, se non vogliamo continuare ad alimentare e a creare reazioni contro una politica che non sa assumersi le proprie responsabilità e che non svolge appieno il proprio dovere, innanzitutto all'interno delle Aule parlamentari. *(Applausi dal Gruppo CRi).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Morra per illustrare la questione pregiudiziale QP5. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, con la questione pregiudiziale QP5, da noi proposta, chiediamo che il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, deliberati di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1993.

Occorre premettere che il decreto in esame, nasce dalla necessità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, la quale ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevedeva che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»; la sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei «diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost) e l'adeguatezza (art. 38, secondo

comma, Cost.)». Quest'ultimo diritto, afferma la sentenza, «è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione»; più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della stessa Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre-3 novembre 2010. Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a ben otto volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione, secondo la citata sentenza n. 316, «per il loro importo piuttosto elevato» presentavano «margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo». La sentenza n. 70 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima. Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati «valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento» pensionistico.

Va inoltre considerato che, pur tenendo presente la grave situazione economica attuale, che implica la necessità per lo Stato di ricorrere anche a misure straordinarie aventi la finalità di perseguire il soddisfacimento del fabbisogno finanziario, il provvedimento in esame non appare in grado di contemperare tali esigenze con quelle – altrettanto se non più fondamentali – disposizioni costituzionali correlate alla garanzia dei diritti dei cittadini e al rispetto del principio fondamentale di eguaglianza, l'articolo 1 decreto-legge in esame non rispetta le indicazioni della Corte costituzionale, la quale aveva chiesto di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, apportando all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificazioni non idonee a far rientrare le disposizioni censurate nei ranghi della costituzionalità. Il mancato riconoscimento, seppur parziale per alcuni livelli di importi, della rivalutazione lede poi la conservazione nel tempo del valore d'acquisto della pensione, in contrasto con l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione e con l'articolo 36, primo comma, della Costituzione, in quanto il persistente e cospicuo blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità fra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l'attività lavorativa. Il mancato adeguamento delle retribuzioni e la loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto un ap-

proprio meccanismo di recupero, comporta inoltre una violazione degli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età e con impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e *minoris generis* rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'articolo 53 della Costituzione, che non consente affatto trattamenti *in peius* di determinate categorie di redditi da lavoro, così come già sancito dalla sentenza n. 116 del 2013. L'adeguamento estremamente parziale introdotto dal decreto in esame riprende poi la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, il quale era però limitato ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, nonostante la Corte costituzionale, con la sentenza n. 316 del 2010, avesse già ammonito il legislatore a non reiterare misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo. Emerge il vizio costituzionale del provvedimento, laddove la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale. Il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro, con conseguente lesione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. Si ravvisa poi il contrasto con gli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, poiché viene imposto un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cittadini, incorrendo nella violazione del principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento che può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti titolari di redditi analoghi. Vi è inoltre la lesione del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, garantito dall'articolo 3 della Costituzione, giacché i pensionati adeguano i programmi di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le aspettative di vita di questi ultimi. L'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali più modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio anche nel provvedimento in esame. Infine, ancora una volta, l'assai consistente trasferimento del potere legislativo dal Parlamento al Governo, già da troppo tempo aggravato dalla proliferazione del ricorso alla decretazione di urgenza, si sostanzia in un testo che non presenta quelle caratteristiche di omogeneità che la stessa Corte costituzionale ha, ancora recentemente, sottolineato, come implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione. Infatti, accanto alle citate di cui all'articolo 1 vengono giustapposte disposizioni concernenti misure di rifinanziamento di ammortizzatori so-

ciali e contratti di solidarietà, modifiche ai criteri di capitalizzazione del montante contributivo, interpretazione autentica di norme, pagamenti INPS, trattamento di fine rapporto.

Per tutti questi motivi, si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1993.

Voglio anche aggiungere, Presidente, che siamo qui a sanare una situazione prodotta da colleghi che, con argomentazioni quasi ineccepibili, hanno chiesto di correggere un provvedimento che loro stessi hanno votato. Di conseguenza, quanto meno, che si torni alla memoria e alla coerenza e quando si interviene legislativamente lo si faccia con ragionevolezza, anche se la nostra Costituzione viene calpestata tutti i giorni da questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bernini).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

LO MORO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, intervengo solo qualche minuto per lasciare traccia nei lavori dell'Aula di una discussione che ovviamente si è già svolta nella nostra Commissione e per dire, senza alcuna polemica, che i provvedimenti vanno letti nella loro interezza e così le sentenze. In questo caso mi riferisco alla sentenza n. 70 di quest'anno della Corte costituzionale, più volte citata, che, ripeto, va letta nella sua interezza.

Prima di entrare nel merito della sentenza, credo che in questa occasione il Governo si sia comportato in maniera assolutamente cauta, anche dal punto di vista temporale, rispettando i tempi e affrontando con la dovuta delicatezza il problema in esame. Dobbiamo infatti tener conto necessariamente di due elementi. Uno concerne la motivazione della sentenza, depositata il 30 aprile 2015 (il provvedimento è del 21 maggio, quindi ventuno giorni dopo), e l'altro concerne la verifica delle disponibilità finanziarie. Infatti, tutto ciò che stiamo facendo, specialmente dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, deve essere reso votabile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel senso che ci dev'essere sempre il pareggio di bilancio.

Entrando nel merito, credo che in questo caso ci troviamo di fronte ad una sentenza che dà indicazioni molto precise. Lo dico perché le sentenze vanno lette e interpretate, e non prese come qualcosa che si deve necessariamente eseguire senza assumersi le proprie responsabilità. In questo caso il Governo, con il decreto-legge, si è assunto le proprie responsabilità e noi lo stiamo facendo in Aula. Cosa dice questa sentenza? È vero, la sentenza dichiara alla fine l'incostituzionalità della normativa

da tutti citata e, cioè, l'articolo 24, comma 25, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, emanato all'epoca del Governo Monti e convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Si dichiara l'incostituzionalità per contrasto con gli articoli 36 e 38 (poi fa riferimento anche agli articoli 2 e 3 della Costituzione). Nella motivazione della sentenza la Corte dice con molta chiarezza e, anzi, si sbilancia nel chiarire che questa lesione è dovuta al fatto che non c'è traccia o, almeno, che la stessa Corte ritiene inadeguato il bilanciamento di interessi che avrebbe potuto sacrificare interessi e diritti maturati da soggetti privati e, quindi, in questo caso dai pensionati, che sono soggetti deboli, che quindi andrebbero e vanno preservati più di ogni altra categoria. Tanti di noi hanno votato quel provvedimento. Al momento del Governo Monti ero alla Camera dei deputati e l'ho votato e sembrava che dovessimo votarlo tutto perché era così evidente la gravità della situazione finanziaria che non ci si è fermati nel dettaglio per verificarlo contabilmente dal punto di vista documentale. La Corte non ha ritenuto adeguato il riferimento alla contingente situazione finanziaria per giustificare il sacrificio dei diritti dei pensionati. Questo mi pare che sia il dettato fondamentale. La Corte non dice soltanto che c'è stata un'ingiusta contrazione dei diritti, ma anche che, a fronte di questa contrazione di questo non rispetto degli articoli 36 e 38 della Costituzione, non c'è stata una motivazione capace di sorreggere questo punto. All'epoca non era entrata in vigore la legge costituzionale che ha modificato l'articolo 81. Adesso è troppo facile parlare del passato, a distanza di tempo; probabilmente chi l'ha scritta la norma – e noi che l'abbiamo votata – non ha motivato in maniera adeguata. Oggi non sarebbe così perché l'articolo 81 impone il pareggio di bilancio e, quindi, i principi costituzionali che oggi abbiamo davanti non sono più quelli di cui agli articoli 36 e 38, ma anche quelli di cui all'articolo 81 e tanti altri. Ho citato questi per dire quelli coinvolti in questa materia, che è stata così ben illustrata dalla relatrice e, pertanto, nel merito non intervengo. Del resto, le pregiudiziali su cui noi esprimeremo un voto contrario contengono una ricostruzione rispettosa dei fatti e, quindi, non intervengo.

Sull'articolo 81 voglio continuare a richiamare l'attenzione dell'Aula per dire che c'è un'altra sentenza che citerei. È la sentenza n. 10 del febbraio 2015. Essa precede la sentenza sulle pensioni di un mese (la giurisprudenza della Corte la dobbiamo guardare nella sua complessità). In questa sentenza, che è motivata in maniera molto precisa e adeguata, anche se riguarda un'altra materia, la Corte dice che il ruolo affidato alla stessa come custode della Costituzione nella sua integralità impone di evitare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge determini paradossalmente effetti ancor più incompatibili con la Costituzione. Su queste premesse la Corte dice che, in ordine al potere della stessa di regolare gli effetti delle proprie decisioni e i relativi limiti, deve osservarsi che nella specie l'applicazione retroattiva – non faccio riferimento a materia completamente diversa – crea grave violazione dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'articolo 81 e ribadisce, come aveva già affermato con altra sentenza, che tale principio esige una gradualità nel-

l'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio. Ciò vale *a fortiori* dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale cui poco fa avevamo fatto riferimento.

Nel dichiarare il voto contrario alle pregiudiziali del Gruppo del Partito Democratico dico che oggi, davanti ad aspettative di migliaia di persone – non saprei quantificare quante persone abbiano queste aspettative – è facile schierarsi dalla parte debole e dei pensionati e desiderare di poter contribuire al loro decoro e alla loro qualità della vita al meglio delle nostre disponibilità. Dobbiamo però fare i conti oggi – e guardando il panorama internazionale dobbiamo cominciare a capire che questi conti dobbiamo farli sempre più in chiave preventiva, senza aspettare che accadano eventi negativi – con i fondi disponibili, che il Governo è riuscito a reperire e che il Ministero dell'economia ha messo a disposizione, e rispetto a questi fondi dobbiamo verificare se è ragionevole lo scaglionamento che è stato proposto.

Se questa è l'impostazione dal punto di vista dei principi e del contesto, mi sembra che quello al nostro esame sia assolutamente un provvedimento di cui garantire la conversione in legge e rispetto al quale le questioni pregiudiziali, che spingono in senso contrario a non procedere al voto, siano assolutamente da respingere, per senso di responsabilità oltre che per convinzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, la questione pregiudiziale è stata sollevata su un provvedimento per così dire di riparazione che il Governo è stato costretto ad assumere in relazione ad una sentenza della Corte costituzionale che richiama lo stesso Governo ed il Parlamento ad un rispetto più rigoroso dei diritti maturati dai lavoratori pensionati e soprattutto ad alcuni criteri che necessariamente devono essere osservati quando si interviene in materia di finanza pubblica per ridurre, ridimensionare o cancellare aspettative legittime e diritti maturati dalle persone. Questo è anche un tema di grandissima attualità, per cui mi sento di sviluppare non tanto un ragionamento di ordine tecnico, quanto un ragionamento di ordine politico. Siamo arrivati alla decisione di intervenire sul blocco dell'aggiornamento del potere d'acquisto delle pensioni proprio in un momento nel quale, in ragione di una crisi finanziaria ed economica in cui era finito anche il nostro Paese, c'era la necessità di reperire risorse, di dare segnali – questo è il tema di oggi – all'Unione europea di attenzione maggiore nei confronti dei conti pubblici. Cosa si decide di fare in quella fase, quando il Governo sarebbe potuto intervenire su diversi settori della

spesa pubblica? Si decide di intervenire in questo specifico settore della spesa pubblica, cioè sui diritti ormai maturati dei lavoratori pensionati e di farlo, per una fetta di questi, in un modo che è ritenuto dalla stessa Corte costituzionale non sufficientemente valutato dal punto di vista della proporzionalità del contributo da dare alla finanza pubblica. Dopodiché, accade che la Corte costituzionale, passato il tempo, interviene, il Governo ne prende atto e produce un provvedimento che avrebbe in sé, secondo il Governo, una risposta alle osservazioni della Corte, ma che invece a noi tutti appare confermare lo stesso atteggiamento che c'è alla base dell'adozione del primo provvedimento, riducendo soltanto la platea di quelli che finiscono per rientrare in questo sistema di riduzione o cancellazione di diritti acquisiti da lavoratori pensionati.

Le risposte che qui ci dobbiamo dare sono prevalentemente due. Occorre anzitutto capire, se la nostra cessione di sovranità ai criteri che vengono definiti su base europea e che attengono alla spesa pubblica deve essere tale da determinare anche la qualità degli interventi che devono essere adottati dal Governo per ridurre il debito e per contenere la spesa, o se, almeno, la qualità degli interventi che devono essere adottati è nella piena disponibilità del Governo e del Parlamento nazionali. La seconda questione che si pone è se, nell'ambito degli interventi possibili, debbano essere colpiti i diritti maturati, cioè il patto concluso tra lo Stato ed il cittadino, in modo particolare per quanto riguarda i trattamenti previdenziali. Infatti, i trattamenti previdenziali – lo dobbiamo dire – sono quelli che si maturano sulla base delle regole che si sono dati, molto spesso anche attraverso patti e accordi, lo Stato e i cittadini, in cambio, non solo dell'attività e della prestazione professionale, ma anche di una contribuzione economicamente rilevante.

Questo è il punto che non viene sanato dal provvedimento che è oggi al nostro esame: il punto della scelta dell'ambito di intervento in materia di finanza pubblica (si possono rispettare il principio del pareggio di bilancio e l'articolo 81 della Costituzione intervenendo in altri campi della spesa). L'altro elemento è la violazione del patto, cioè il cambiamento della regola dopo che i lavoratori e le imprese (cioè una delle parti contraenti) hanno risposto positivamente con la loro contribuzione, sulla base delle regole esistenti. Nel momento in cui, una volta pagato quanto dovuto, i lavoratori passano all'incasso, la regola cambia e, quindi, essi non percepiscono quanto loro dovuto. Mi pare che, da questo punto di vista, il provvedimento che stiamo esaminando lascia tutto il campo ancora compromesso ed è molto probabile che, alla fine, su questa materia la Corte costituzionale, su interventi di possibili ricorrenti, dovrà di nuovo esprimersi e, probabilmente, ancora una volta negativamente sul provvedimento presentato dal Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Divina e da altri senatori (QP1), dal senatore Romani Paolo e da altri senatori (QP2), dalla senatrice De

Petris e da altri senatori (QP3), dai senatori Bonfrisco e Bruni (QP4) e dalla senatrice Catalfo e da altri senatori (QP5).

Non è approvata.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Petrocelli. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, con questo decreto-legge che, come sappiamo, è stato sfornato da Renzi, Poletti e Padoan (che altri non sono che la nostra *troika* di periferia), c'è la conferma del terrore, che pervade il Governo e la maggioranza, che crolli il castello del sistema clientelare. Proprio così, visto che neanche una sentenza della Corte costituzionale frena il Governo dai suoi propositi di prelevare dalle tasche dei cittadini i soldi che servono a mantenere vari livelli di complicità; complicità utile a manipolare il consenso elettorale e a garantire a tutti i sostenitori un adeguato tornaconto.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,21)

(*Segue* PETROCELLI). Al Governo Renzi non bastano più provvedimenti squisitamente lobbistici; non basta più la correttezza di ordini professionali e categorie sociali privilegiate; non basta più il sempre valido ricatto occupazionale; non bastano più le *spending review* che non riducono mai gli sprechi, ma solo i servizi. Ora il Governo e la maggioranza – che voterà a favore di questo decreto, lo sappiamo – intendono nei fatti disattendere una sentenza della Corte costituzionale, e ciò pur di arrivare a guadagnare tempo e di rinviare le riforme utili a rendere libero e trasparente il nostro Paese.

Una sentenza che, invero, ha iniziato a smantellare la riforma Fornero che, non dimentichiamolo mai, è la madre di tutte le recenti nefandezze contro lavoratori e pensionati; nefandezze che la nostra *troika* di periferia, cui mi riferivo prima, vende al Paese come provvedimenti necessari, urgenti e rivoluzionari, ma che sono solo delle pezze poste a riparare parzialmente l'evidente incostituzionalità della riforma Fornero e che, in più, continuano a fissare paletti insostenibili.

Ultimo paletto, ma non meno infame dei precedenti, è quello relativo alle ripartizioni a percentuali variabili delle perequazioni in base a fasce di trattamenti pensionistici. A parte il fatto che mi sembra la Costituzione non ammetta paletti tra i cittadini italiani, vorrei sottolineare che la rivalutazione automatica delle pensioni non può essere un *bonus*, non può essere un premio offerto dal Governo, perché è il ripristino di un torto, la restituzione di un diritto che la precedente *troika* di periferia aveva fatto sparire.

Questa rivalutazione, al contrario di quanto il Governo prevede, dovrebbe essere ripristinata *in toto* e per tutti i pensionati, al 100 per cento della situazione antecedente la scellerata legge Fornero e con l'aggiunta di tutti gli interessi maturati, fatta eccezione solo per le perequazioni mancate a chi ha una pensione di almeno 4000 euro al mese, così almeno rispettando un'altra sentenza della Corte costituzionale del 2010, che dichiara legittima la mancata perequazione per chi ha una pensione otto volte superiore alla minima erogata dall'INPS.

Io sono ateo e laico, ma ho fede nella Costituzione, perché un libro guida democratico e condiviso in politica deve pur esserci, altrimenti è anarchia o peggio, come sta avvenendo, è regime. In politica non è come nella religione: i miscredenti vengono puniti prima di salire in cielo. Per questo decreto-legge il Governo sarà punito da un altro ricorso, che costerà altri soldi allo Stato e costerà anche un altro ceffone giuridico sulla faccia del primo ministro Renzi.

Infatti, dice la sentenza della Corte che l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale, il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio.

Concedetemi che una riforma contro le persone come la legge Fornero non potrebbe mai illustrare in dettaglio alcunché, come non illustrano, ma anzi sono approssimativi, i dati economici sui quali il Governo in genere basa le sue decisioni. Io ritengo che questi sono metodi che il Governo ha proprio nel suo DNA, come dimostra l'articolo 7 del provvedimento in esame, dove si rivedono le garanzie sulla disciplina del TFR.

In conclusione Renzi, dopo aver ridotto gli italiani con l'acqua alla gola attraverso politiche economiche fossili, tenta di trafugare il TFR mettendolo in busta paga, così da aggirare la tassazione agevolata di cui gode normalmente; tuttavia, stavolta è andata male a lui e alla *troika* di periferia perché il popolo italiano è sì allo stremo, ma non è scemo, tanto che meno dell'1 per cento ha abboccato a questo tranello. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, ho ascoltato con grande attenzione il dibattito che si è sviluppato anche fuori dalle Aule del Parlamento relativamente al tema delle pensioni e credo che sia perfettamente in sintonia con le argomentazioni che sono state poste a supporto delle pregiudiziali oggi illustrate dai senatori di vari Gruppi politici.

A mio avviso, alla base di tutto vi è un tema sul quale va recuperata un'attenzione supplementare: quello del *welfare* del nostro Paese nei tempi della crisi, cioè l'effetto che la crisi ha sulle nostre politiche socio-assistenziali, quelle della previdenza e dell'assistenza sanitaria in generale, e come noi saremo capaci di preservare, non soltanto i diritti acquisiti, ma anche quella sorta di coesione sociale che siamo riusciti a costruire tenendo ampio l'ombrello di protezione sul mondo delle fragilità, il patto intergenerazionale.

L'argomento entra proprio in questo tema che è diventato centrale e faremmo davvero molto male ad affrontarlo in modo superficiale con logiche partigiane e insufficienti sotto il profilo della prospettiva di quella costruzione di una realtà che sia di garanzia anche dopo i tempi della crisi.

Ho anche apprezzato lo sforzo che la collega Lo Moro ha fatto poc'anzi tentando di recuperare, accanto al dettato costituzionale previsto dagli articoli 36 e 38, anche l'articolo 81 della Costituzione. Io sono d'accordo con il collega Uras sul fatto che il tema non vada affrontato sotto il profilo squisitamente tecnico, perché faremmo un grande errore. Noi dobbiamo affrontarlo recuperando i principi politici che ispirano la nostra attività di rispetto della Costituzione, perché l'articolo 81 è stato modificato – ed anche in quel caso vi è stato un ampio dibattito – per tentare di coniugare le modifiche legislative con la capacità di sopportarne gli oneri economici: in sostanza, una sorta di patto di stabilità che, – lo sappiamo bene – ci ha imposto di consegnare fuori dai perimetri nazionali gran parte della sovranità nazionale.

Tuttavia, signora Presidente, colleghe e colleghi, oggi la Banca d'Italia ci ricorda che c'è un nuovo *record* del debito pubblico italiano, che è salito a circa 2.218 miliardi, aumentando così, rispetto a maggio 2014, di oltre 23 miliardi di euro. Pertanto, non c'è articolo 81 che tenga rispetto alla necessità di garantire non solo i diritti acquisiti, ma le condizioni minimali perché si eserciti il diritto del cittadino a vedere preservata la propria dignità.

Invece, anziché utilizzare le forbici taglienti di un Governo propenso più al taglio di diritti, che ha determinato una vera e propria macelleria sociale, si potrebbe procedere al taglio della spesa pubblica improduttiva, che avrebbe dovuto rappresentare il serbatoio dal quale attingere le risorse, mettendo una parola definitiva e ponendo fine al saccheggio delle risorse pubbliche, alla spesa che sosteniamo per un impianto complessivo che il Paese non si può più permettere, con sprechi, sperperi, quando non corruzioni che sono assolutamente inaccettabili.

Davanti a uno scenario di questo genere, che vede sempre più pregiudicata la coesione sociale, il Governo non mostra di tenere in considera-

zione neanche la valutazione, il suggerimento, il giudizio del giudice delle leggi. Eppure quella sentenza è molto chiara in ordine ai profili di illegittimità che vedono vulnerata la nostra Costituzione e anche in merito ai suggerimenti che la Corte costituzionale offre al Governo, come una sorta di salvagente per recuperare *in extremis* l'errore compiuto con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella famosa legge che abbiamo commentato, con sfumature differenti, ma con tendenziali note di censura.

Uno pensa che errare sia umano e non vorrebbe mai pensare che il famoso detto del «perseverare è diabolico» debba entrare prepotentemente all'interno delle dinamiche legislative delle Aule del Parlamento; invece, ci rendiamo conto che quell'occasione che era offerta per correggere gli errori compiuti e restituire dignità ai cittadini, ai lavoratori, ai pensionati non è assolutamente colta, con una serie di funambolie che rappresentano un perverso inganno nei riguardi di onesti lavoratori, che oggi si trovano in una condizione prossima alla disperazione. Forse solo il Governo non si è accorto che di quella pensione oggi non campa solo il pensionato, ma anche i figli di quel pensionato, che sono privi di lavoro e di qualsiasi prospettiva di protezione previdenziale nel futuro e che da quella pensione sono riusciti a trovare le ragioni per mantenere in piedi quel che resta di una dignità ridotta oggi a brandelli.

Noi abbiamo, con grande tenacia e con spirito costruttivo (vorrei dire con responsabilità) approntato degli emendamenti. L'articolo 1 deve essere emendato. Siamo ancora in tempo per recuperare l'errore, evitando che si propagandi come un grande successo quello che è in realtà un *bluff*, un inganno che, sull'altare della disperazione della nostra comunità, si offre come un approdo tutt'altro che rassicurante.

Spero che il dibattito possa rappresentare un momento sereno di confronto, di resipiscenza, di recupero di una strada di ricostruzione del Paese, affinché da quella famosa politica dell'austerità, che doveva coniugare i sacrifici con lo sviluppo e la crescita, da Monti, passando per Letta e oggi con Renzi, si recuperi un po' di buonsenso e un po' di giudizio; si recuperino e si amministrino meglio le risorse economiche, si taglino gli sprechi per garantire i diritti dei cittadini, soprattutto di quelli meno abbienti, tagliando la spesa pubblica improduttiva e non certamente le fonti di sostentamento di una comunità che oggi vede implodere il patto intergenerazionale e che vede posta in grave condizione di pregiudizio la coesione sociale interna al Paese.

Su questi presupposti, signora Presidente, io spero che nella fase emendativa la proposta del Gruppo parlamentare Conservatori, Riformisti italiani possano trovare l'atteso e auspicato accoglimento per preservare la nostra democrazia e conservare il più possibile quel *welfare* assistenziale e previdenziale che ha rappresentato una cifra distintiva della nostra tradizione e della nostra civiltà. *(Applausi dal Gruppo CRi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Munerato. Ne ha facoltà.

MUNERATO (*Misto-FAL*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sappiamo tutti in quest'Aula come e perché nasce il provvedimento all'esame.

Con la sentenza n. 70 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge Fornero, con la quale si è disposto il blocco delle indicizzazioni per il biennio 2012-2013 per le pensioni superiori a tre volte il minimo (pari a 1.443 euro lordi mensili). Come recita l'articolo 136 della Costituzione, quando una norma è dichiarata illegittima, la stessa cessa di avere efficacia. Ciò significa che, in mancanza di interventi del Governo, essendo la sentenza immediatamente applicativa, automaticamente si sarebbe ripristinata la situazione *ante* Fornero, e cioè il meccanismo di indicizzazione per fasce di importo di cui alla legge n. 388 del 2000. Tale meccanismo – ha sostenuto ripetutamente il Governo – avrebbe comportato un incremento della spesa pensionistica insostenibile e con elevata probabilità l'apertura di una procedura per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese per mancato rispetto del criterio del *deficit* e del debito. In altri termini il Governo non sarebbe stato in grado di sostenere il costo di circa 17,6 miliardi di euro (a tanto ammonta l'onere, secondo stime dello stesso Governo) per rispettare la pronuncia costituzionale, quindi ha scelto di procedere ad un rimborso forfettario, e solo sui trattamenti pensionistici compresi fra tre e sei volte il trattamento minimo.

Ciò che lascia perplesso il Gruppo Federalismo Autonomia e Libertà è la strada che il Governo ha scelto di seguire, che sembra più una toppa, un palliativo, per coniugare nell'immediato le attese dei pensionati con quelle dell'Europa, rinviando in un futuro prossimo le eventuali conseguenze. Mi riferisco alla *class action* promossa dal Codacons, che se dovesse trovare luce porterebbe a delle conseguenze peggiorative per i nostri conti pubblici e per i saldi di bilancio europeo. Il problema è che l'errore è a monte, o meglio di Monti, perché nel lontano 2011, sempre per rispettare i *diktat* dell'Europa, scelse di fare cassa con le categorie certe, cioè i pensionati. Ed oggi il Governo Renzi persiste in quell'errore scegliendo la strada dei minirimborsi invece che l'attuazione piena della sentenza della Consulta, lasciando al successivo Governo – auspichiamo che non sia più di centrosinistra – l'eredità di future pezze e corse ai ripari.

Per questo auspichiamo un dibattito costruttivo in quest'Aula che possa portare la maggioranza parlamentare e di Governo ad avere una visione più lungimirante della questione e dimostri apertura all'accoglimento di taluni emendamenti delle opposizioni migliorativi del testo.

A proposito delle migliori e di altri interventi sulle pensioni che il Governo potrebbe e dovrebbe assumere, ricordo l'accoglimento nella Commissione di merito di due nostri ordini del giorno che impegnano il Governo a intervenire nella prossima legge di stabilità per la riduzione della tassazione sulle pensioni e per l'estensione del *bonus* degli 80 euro ai pensionati titolari di un solo trattamento previdenziale di importo medio-basso inferiore a cinque volte il trattamento minimo, cioè a circa 2.500 euro lordi). Ovviamente l'augurio è che non si tratti di una presa in giro e che questo accoglimento non rimanga lettera morta. In ogni

caso, noi vigileremo e non mancheremo di ricordare al Governo gli impegni presi.

Il decreto-legge non è tuttavia interamente negativo. Esso contiene misure più che condivisibili nelle finalità, ma – ahimè – limitate nella portata. Mi riferisco agli interventi di incremento delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga e per quelli relativi al settore della pesca. Tuttavia, ritengo le cifre stanziare insufficienti a coprire il bacino di richiesta. Per questo gli emendamenti a nostra firma sono tesi ad aumentare il rifinanziamento. Parimenti condivisibile è l'intervento sul rifinanziamento dei contratti di solidarietà, importante strumento di gestione delle crisi aziendali. Tuttavia, come già espresso durante il dibattito in Commissione, si teme che anche tali risorse siano insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno in corso, dal momento che avranno priorità di finanziamento tutte le richieste avanzate nel 2014 e tuttora giacenti inappagate per mancanza di risorse.

Auspico, dunque, che anche l'impegno del Governo assunto su questo tema, con l'accoglimento di un altro nostro ordine del giorno in Commissione, relativo alla realizzazione di una meticolosa ricognizione delle richieste inevase del 2014, alla loro quantificazione e, se necessario, di conseguenza, ad un ulteriore rifinanziamento per esaudire le richieste del 2015, trovi quanto prima applicazione.

Concludo il mio intervento con questi auspici, sperando – lo ribadisco – in una discussione costruttiva e senza alcuna preclusione di sorta. (*Applausi della senatrice Bellot*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, l'adeguamento pensionistico al costo della vita non è altro che la giusta previsione con cui il legislatore mira ad assicurare mezzi appropriati alle esigenze di vita a chi è impossibilitato a lavorare per limiti di età, attraverso una pensione proporzionata, atta ad assicurare al pensionato e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questo è ciò che si ricava dal combinato disposto del comma 2, dell'articolo 38, e dal comma 1, dell'articolo 36, della nostra Carta costituzionale. Il blocco introdotto dalla normativa, fortunatamente poi censurata dalla Corte, reiterava, rendendola più gravosa, la misura di interruzione del sistema perequativo, sancita per la prima volta nel 2007. Il problema è proprio la reiterazione di una norma che blocca il meccanismo perequativo. All'epoca, nel 2007, il blocco del sistema di perequazione era stato operato sui trattamenti superiori a otto volte il minimo, ma già in quella sede c'era stato un monito a non ripetere la misura, soprattutto se in un lasso di tempo ristretto, così da trasformare il blocco in un'irragionevole paralisi. L'illegittimità sta proprio in questo e nelle norme non viene neanche previsto un meccanismo di recupero successivo di ciò che è stato azzerato in passato. È ovvio che ci siano situazioni in cui la gravità della situazione economica che lo Stato deve affrontare può giustificare anche il ricorso a strumenti eccezionali, con la finalità

di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari con la garanzia dei servizi ai cittadini, nel rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza. In questo caso, però, non solo lo si fa una prima volta, ma lo si ripete più volte a distanza di pochi anni e a rimetterci sono i pensionati. Questa è la vostra scelta politica. Che sia chiaro: è la vostra scelta politica! (*Applausi della senatrice Blundo*).

Se invece aveste voluto provvedere ad esigenze quali la contingente situazione finanziaria, avreste dovuto farlo mediante la fiscalità ordinaria, con l'aumento della tassazione sui giochi d'azzardo, i tagli alle auto blu, i tagli ai finanziamenti all'editoria e ai partiti, i tagli alle spese militare, l'aumento della tassazione per banche e assicurazioni, la riduzione degli affitti d'oro, i tagli alle indennità parlamentari e alle consulenze della pubblica amministrazione e i tagli ai vitalizi dei mafiosi (*Applausi della senatrice Blundo*) e non a chi ha una pensione di 1.600 euro lorde, che diventano 1.200 e o 1.100 nette! Che sia chiaro a chi state togliendo i soldi: che sia chiaro! Vergogna!

Il cittadino dovrebbe fidarsi dello Stato e della norma, poiché essa dovrebbe incarnare il principio della sicurezza giuridica, la cosiddetta certezza del diritto.

I pensionati non riescono ad avere altra forma reddituale, lo sappiamo: non possono più lavorare e quella pensione e quel quantitativo economico sono stati la base su cui hanno adeguato i programmi di vita. State pregiudicando le aspettative di vita dei pensionati: li avete ingannati con la parola «bonus» e invece ad una piccola parte di essi avete semplicemente dato indietro ciò che vi siete presi illegalmente e avete utilizzato quella parola, «bonus». Avete inserito anche un'altra parola nel provvedimento – che assolutamente va tolta – per creare, a mio avviso, uno scontro tra generazioni, tra giovani e anziani, perché vi serve in tv, per tirare qualcuno dalla vostra parte. Vergogna: avete inserito anche nel provvedimento descrizioni che fanno intendere che esso serve proprio per creare una solidarietà intergenerazionale, vergogna! Altro che solidarietà intergenerazionale, dovete toglierla quella parola, perché è ipocrita.

Altra cosa, la tassazione del TFR: ancora una volta, parliamoci chiaramente, volevate fare pubblicità. Avete parlato di TFR in busta paga, ma poi, se si va a vedere, la tassazione è quella ordinaria. E invece no: la tassazione del TFR in busta paga, a quel punto, dev'essere separata, uguale alle anticipazioni del TFR. Io, per esempio, in quest'Aula ho già detto a datori di lavoro e lavoratori di non prenderlo e mettersi d'accordo: esiste il codice civile, fortunatamente, che dà loro la possibilità di accordarsi, per cui, se il lavoratore ha bisogno ogni mese del TFR, basta che ne faccia domanda al datore di lavoro e questi glielo accorderà, in modo che diventi un'anticipazione del TFR soggetta a tassazione separata. Fortunatamente, questo TFR in busta paga l'hanno preso in pochi, perché hanno capito il trucco e non ci sono cascati.

Penso una cosa, insomma: se avete pubblicizzato il TFR in busta paga, perché non avete applicato la tassazione più favorevole al lavoratore? State dando un qualcosa in busta paga, applicandovi però una tassa-

zione maggiore: è come se steste sfruttando il momento di crisi di una persona, vergogna! Ancora una volta: vergogna!

Abbiamo proposto un emendamento, e su questo per favore non fate demagogia, venendo in Aula a dire «ah, che bello, poi lo faremo, un domani: abbiamo accolto i pensionati», come avete già fatto, ma poi non lo fate mai. Un nostro emendamento farà in modo che questo TFR in busta paga sia assoggettato alla stessa tassazione delle anticipazioni: votatelo! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zizza. Ne ha facoltà.

ZIZZA (*CRi*). Signora Presidente, colleghi senatori, come tutti sanno, il decreto-legge n. 65 del 2015, del quale oggi stiamo discutendo la conversione in legge dello Stato, nasce dall'esigenza di definire un meccanismo di adeguamento delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo per gli anni 2012-2013.

Questo provvedimento, che ha il suo fulcro politico nell'articolo 1, ricalca pienamente lo spirito delle politiche economiche del Governo: non restituisce ciò che è dovuto ai pensionati, ma assegna loro – peraltro non a tutti gli aventi diritto, con una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione – un piccolo *bonus* calcolato in spregio ai principi costituzionali di cui agli articoli 36 e 38 della Costituzione .

Semplificando il ragionamento, questa discriminazione tra cittadini di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 65, abbinata al fatto che non viene restituito il giusto, applicando il meccanismo di cui all'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che di fatto torna ad essere il riferimento naturale dopo la pronuncia della Corte ai fini del calcolo della rivalutazione, non risolve il problema di veder ottemperato il disposto della Corte. Anzi, tale discriminazione rischia di dare il via – come peraltro sembrerebbe logico attendersi – ad una nuova ondata di ricorsi che intaseranno i tribunali ed il cui approdo naturale non potrà che essere nuovamente la Corte costituzionale che sarà chiamata, ancora una volta, ad esprimersi su questo provvedimento.

La modularità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, per la perequazione degli anni 2012 e 2013 con riferimento alle pensioni di importo inferiore a sei volte il minimo e l'azzeramento del meccanismo perequativo per quelle superiori, si limita a richiamare il «rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale».

Tale richiamo è generico tanto quanto quello contenuto nel comma 25, già peraltro dichiarato incostituzionale. Da esso non emergono le ragioni della prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti il Governo vuole effettuare interventi così fortemente lesivi dei diritti acquisiti.

La responsabilità del Parlamento ed in particolare del Senato è grande e milioni di pensionati di oggi e di futuri pensionati di domani, ci guardano e ci giudicheranno anche con il loro voto.

Signora Presidente, colleghi senatori, signora rappresentante del Governo, da un lato, abbiamo l'onere pesantissimo, nonostante la Consulta non lo abbia fatto perché giustamente ha ritenuto prioritarie le legittime ragioni e i diritti dei cittadini rispetto alle esigenze del bilancio, di formulare proposte sostenibili ed in linea con gli obblighi derivanti dall'articolo 81 della Costituzione; dall'altro, abbiamo il dovere di garantire la tutela dei cittadini in ordine alla certezza del diritto ed in particolar modo dei diritti acquisiti, in cui essi devono continuare a riporre la loro fiducia.

Noi Conservatori, Riformisti italiani ci saremmo aspettati un provvedimento teso a dare piena attuazione agli effetti che discendono dalla pronuncia della Corte, ma purtroppo così non è stato. Ci saremmo aspettati un provvedimento che restituisse il dovuto agli aventi diritto; prendiamo atto, invece, che per effetto del provvedimento in esame così non è.

Dunque, signora Presidente, appare chiaro che questo provvedimento pone in capo ad una sola categoria di cittadini, i pensionati, l'onere della sentenza n. 70. Di fatto, non restituendo le somme dovute, si pone in capo ai pensionati una nuova tassa. Questo ci conferma che il Partito Democratico, che oggi è al Governo del Paese, è il partito delle tasse, il partito che tassa i pensionati e sottrae loro il dovuto nonostante la Corte costituzionale sia stata chiarissima nella sua pronuncia, il partito che parla di revisione della spesa pubblica improduttiva, ma che ad oggi non ha prodotto un euro di risparmio. Occorre rispetto per le sentenze della Corte costituzionale ed è per questo – lo annuncio sin da ora – che il mio voto su questo provvedimento non potrà che essere contrario. (*Applausi dal Gruppo CRi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, la parte pregnante di questo provvedimento è indubbiamente rappresentata dall'articolo 1, che riguarda quelli che noi definiamo i salti mortali che il Governo fa per ovviare ad un obbligo di legge. Salti mortali, perché si vuole evitare di applicare una sentenza della Corte costituzionale che elimina una norma. E, quando la Corte elimina una norma, ciò significa che si deve soltanto ripristinare *ex ante* la legislazione precedente.

Se guardiamo l'altra parte del provvedimento, quella che va dall'articolo 2 all'articolo 7 (che riguardano sostanzialmente il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, maggiori risorse per il settore della pesca, eccetera), potremmo dire che si tratta di necessità che possono essere recepite e votate e che possono anche andare bene. Sulle indicizzazioni, però, c'è da impazzire. Abbiamo non uno, non due, non tre, ma addirittura quattro provvedimenti, che potremmo anche sintetizzare. Il primo è la finanziaria per il 2001, che dice che la rivalutazione scatta automaticamente ed individua le famose tre fasce (100 per cento, 90 per cento e 75

per cento), a seconda se la pensione è fino a tre volte, da tre a cinque volte o superiore a cinque volte la pensione minima. Ricordiamo che, quando si parla di una pensione pari a cinque volte il trattamento minimo (che sembra una cosa esagerata), vuol dire 2.400 euro lordi mensili, *ergo*, al netto, circa 1.700 euro. Non credo che possiamo definire ricchi pensionati con un tale reddito. Probabilmente, se facessimo i conti attuali, questo è il reddito di sopravvivenza per non cadere nella soglia di povertà.

Il secondo provvedimento è la famosa manovra *bis* del 2011. Poi abbiamo un terzo provvedimento ed è quello che ci interessa, cioè la Monti-Fornero, che applica il blocco totale per il biennio 2012-2013 addirittura a chi supera di tre volte il minimo. Tre volte il minimo significa 1.440 euro lordi, poco meno di 1.200 euro netti. Per l'ex ministro Fornero e per il presidente Monti questi erano pensionati ricchi, ai quali poteva essere chiesto un sacrificio.

Non è finita, perché arriviamo al Governo Letta del 2014, che ricalcola la rivalutazione – per fortuna – reintroducendo le soglie (100, 95, 75 e 50 per cento), anche qui partendo dalle pensioni pari a tre volte il trattamento minimo fino alle pensioni che superano di cinque volte il trattamento minimo.

La Corte interviene soltanto su una parte, cioè soltanto sul salva Italia, cioè sulla Monti-Fornero, che disponeva il blocco totale, negli anni 2012 e 2013, per chi superava di tre volte il minimo pensionistico.

Ebbene, cosa significava e cosa doveva fare il Governo? Semplice, era la stessa Corte che lo diceva: restituzione e applicazione della legge che sopravviveva, cioè la legge n. 388 del 2000, reintroducendo le tre soglie (100, 90 e 75 per cento) per le pensioni fino a tre volte, da tre a cinque volte e oltre cinque volte il trattamento minimo.

Cosa emerge? Perché poi le dichiarazioni si tengono e sono agli atti. Padoan cosa dichiara? Il Ministro dell'economia dice che un'attuazione della sentenza, con conseguente applicazione del meccanismo di indicizzazione *ex lege* n. 388 del 2000 (esattamente quello che dice la Corte), avrebbe comportato un incremento di spesa pensionistica nel 2015 non sostenibile, impedendo all'Italia di rispettare le regole di bilancio europeo. Abbiamo capito, ma perché per sostenere i parametri europei è stato chiesto un sacrificio solo ai pensionati? È stato detto di non toccarli, perché sennò si sfora. E noi sappiamo il perché: bisognava reperire circa 17,6 miliardi per essere corretti nei confronti dei pensionati.

Renzi, esattamente dopo Monti, prosegue sulla via di sacrificare la categoria dei pensionati, anche perché è molto facile. Chi ha l'elenco dei contribuenti? Ce l'hanno lo Stato e l'Istituto previdenziale. Essendo in mano loro, è molto facile dare o non dare o evitare addirittura di erogare quella che è una loro spettanza. Infatti avete scelto la strada più comoda. Non si dà nulla; anzi no, si dà un piccolo contributo forfettario, così, tanto per non irritare la Corte e dare un'interpretazione del tutto renziana alla sentenza dell'aprile scorso.

Un monito: noi mettiamo un po' sull'attenti questo Governo. Non so se avete seguito questa vicenda: il tribunale di Napoli, il 29 maggio, di

fronte al ricorso di un pensionato, ha dato ragione al ricorrente che ha fatto ricorso contro il blocco dell'indicizzazione. Questo è il primo ostacolo.

Secondo. Codacons ha già avviato una *class action*, cui hanno già aderito più di 5.000 pensionati: è aperta e sicuramente se ne aggiungeranno molti altri. Se a questi dovessero essere riconosciuti i loro diritti e venisse data ragione, quante risorse serviranno? Altro che 17 miliardi! Sicuramente quello che non è stato dato, i danni richiesti, gli interessi legali e i costi della giustizia. Il Governo ha intrapreso una strada, un *cul de sac* dal quale probabilmente non ne uscirà più.

Non possiamo non toccare però un tasto dolente: ma i sindacati esistono ancora in questo Paese? Dove sono finiti? Assordante silenzio dei sindacati. Ci chiediamo se questi sindacati fanno solo protestare contro i Governi di centrodestra. Non oso nemmeno pensare cosa sarebbe accaduto se riforme come quella del lavoro (che abroga l'articolo 18), della scuola (in cui non si sente nemmeno la controparte e si fa calare la riforma proprio sui destinatari) e di questa norma (che penalizza addirittura i pensionati interpretando le sentenze) le avesse fatte un Governo di centrodestra. Probabilmente non esisterebbe una piazza di questo Paese non occupata in modo permanente.

Sembra invece che sotto Renzi tutto sia permesso. È permesso anche rubare. Sì, è una parola forte, ma non rispettare la legge e negare un diritto equivale a sottrarre a qualcuno ciò che gli spetta e se tu sottrai qualcosa che spetta a qualcuno è l'equivalente di rubare. Ebbene, questo Governo può permettersi anche di rubare pochi euro a chi è ricco, perché è ricco chi riceve più di 1.200 euro netti al mese!

Beh, non è una furbata quella inventata dal Governo Renzi come *escamotage*, ma è una vera, autentica vergogna! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, quando la Corte costituzionale ha emanato la sentenza n. 70, l'ennesima, mi ha sorpreso la presa di distanza del nostro Presidente del Consiglio, che subito ha ribadito che questa sentenza è figlia del Governo precedente. Devo dire che da questo punto di vista non ha torto, ma tornerò sulla questione.

Ricordo a tutti – a me per primo naturalmente – che la citata sentenza n. 70 cerca di risolvere una parte dei danni causati dalla riforma Monti-Fornero, quella riforma che, di fatto, ha iniziato a cancellare la democrazia nei luoghi di lavoro, quindi i diritti dei lavoratori; ha bloccato l'adeguamento delle pensioni, anche quelle da 1.200 euro (quindi non pensioni ricche); ha aumentato l'età pensionabile per cui ormai, secondo questa riforma, si dovrebbe lavorare fino alla soglia dei settant'anni. Questo, tra l'altro, e lo capisce chiunque – naturalmente chiunque lo voglia capire – ostacola l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e, non a caso, oggi

la disoccupazione giovanile supera il 43 per cento; però si fa sempre finta di non capire certe cose!

Ma soprattutto si tratta di quella riforma che ha creato 380.000 esodati, molti dei quali, a distanza di tre anni, aspettano ancora che la vicenda venga risolta.

Tra l'altro gran parte di ciò che è stato risolto è merito delle opposizioni, che non hanno presentato emendamenti per accelerare la soluzione del problema. Ma si fa finta di niente, dato che le opposizioni sono quelle che dicono sempre «no», ma io vi dico che non è così, anche se si fa finta di non capirlo.

Poiché si parla di ammortizzatori – lo dico soprattutto alla relatrice, senatrice D'Adda, una persona molto attenta – ribadisco che occorre prendere una decisione molto seria, e non tanto per fare, sugli ammortizzatori in deroga. E ricordo sempre, a chiunque abbia voglia di ascoltare, che i lavoratori si trovano in cassa integrazione in deroga non per loro volontà, anche se qualcuno fa finta di dimenticarlo. Se non assumeremo provvedimenti seri sugli esodati 2.0, questo tema ce lo ritroveremo.

Ritorno a Renzi. Gli riconosco di essere un ottimo oratore, ma lo reputo un pessimo politico. Renzi ha preso le distanze, ma voglio ricordare a tutti – qui non c'è bisogno di farlo e lo dico a chi ci ascolta – ha scelto accuratamente per formare questo Governo soggetti provenienti da quella stessa maggioranza che ha votato quella riforma. Non so quindi di cosa parli quando, da un lato, prende le distanze e, dall'altro, si circonda delle stesse persone che quella riforma l'hanno votata con convinzione. Vorrei ricordare che la cosiddetta riforma Monti-Fornero verrà purtroppo ricordata in modo negativo e disastroso nella storia di questa Repubblica, se ancora la si può definire tale dopo tutto quello che è avvenuto.

Quante volte nei miei interventi ho detto che quando la magistratura interviene su temi prettamente politici, come quello che ci riguarda, la politica ha fallito. Ho sempre detto questo; ebbene mi sono sbagliato. La politica non ha fallito, perché gran parte di questa politica purtroppo è morta: si è arresa a tutto quello che stiamo assistendo in questo periodo. Sono preoccupato seriamente per la democrazia, non solo di questo Paese. Sono convinto che un'Europa vera sia veramente una risorsa indispensabile per il mondo in cui viviamo, ma l'Europa deve essere vera. È bastato che la Grecia, nella figura del Governo Syriza-Tsipras, indicasse un *referendum* per scatenare qualsiasi follia. Ne ho sentite di tutti i colori. Io mi ritengo una persona normalissima e voglio rimanere tale: non mi sono mai preoccupato, nella mia vita, del fatto che la gente comune potesse votare sulle decisioni che la riguardano. Questa corsa al massacro di una persona perbene, per quanto mi riguarda, che indice un *referendum* non mi sorprende. Venendo dal mondo del lavoro so cosa significa non far votare i lavoratori e so cosa vuol dire *referendum* per i poteri forti. Da questo punto di vista non sono per niente scandalizzato. Non trovo nemmeno più gli aggettivi per esprimermi. Dico solo a tutte le persone – so che ce ne sono tante attente e perbene – di valutare bene queste cose. Se

sul serio un *referendum* suscita questo disastro, penso che ognuno di noi dovrebbe riflettere.

Lo dico anche perché ascolto tantissimo ciò che dice il Presidente del Consiglio. Lui in questi giorni è stato molto attento a dire che il *referendum* era una cosa sbagliata, che l'Italia aveva fatto per bene i compiti e che siamo a posto. Questo lo vede solo lui, perché se giriamo per le piazze ci accorgiamo che non è così. Ha dimenticato di dire – lo dico sempre – che i compiti li ha fatti, ma non sono ciò che un buon Governo dovrebbe fare e, cioè, rispettare tutti i propri cittadini e non solo i propri elettori. Faccio degli esempi. Non sono cose che dico io. Le fabbriche e i luoghi di lavoro sono diventati delle caserme, ma per voi va bene. Per la scuola pubblica non uso aggettivi; basta vedere cosa è successo nelle piazze: non devo aggiungere altro a quanto detto da studenti e docenti. Sulla rappresentanza che viene data, che significa democrazia, lascio a tutti voi la riflessione su quanto tutti noi diciamo, ma poi non pratichiamo.

Ho detto prima che quando la magistratura interviene su materie che dovrebbero riguardare prettamente la politica, è la morte della politica. Basta vedere che opinione hanno ormai della politica le persone comuni, per le quali il solo sentir parlare di un politico suscita strane sensazioni. Vorrei però concludere con una riflessione. Io penso che in democrazia, soprattutto quando c'è una democrazia, le sentenze vadano rispettate e non interpretate, perché se tra i cittadini passasse l'idea che le sentenze vanno interpretate, e quindi la legge è uguale per tutti ma a volte è più uguale per alcuni – e tante persone purtroppo questo lo vivono sulla propria pelle – e se questo segnale preoccupante arriva dal Governo, dalle istituzioni o dalla politica, temo che questo non ci aiuterebbe per nulla. Di questo vorrei parlare.

Concludo, ho sempre detto che nelle Commissioni la discussione non è mai vera ed è quello che mi preoccupa sempre di più. Devo dire però che questa volta questa ipocrisia il Governo l'ha messa da parte, perché – sono presenti in Aula diversi membri della Commissione lavoro che possono confermarlo – il rappresentante del Governo è venuto in Commissione e sostanzialmente – naturalmente usando parole diverse – ci ha detto di non perdere tempo e di fare altro, perché gli emendamenti sarebbero stati tutti respinti. Ebbene, se questa è la politica, auguri: io questa politica non la voglio, voglio altro. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Bocchino e Campanella*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, sottosegretario Bellanova, colleghi, nello svolgere qualche considerazione sul provvedimento oggi al nostro esame, vorrei preliminarmente ricordare, ove ce ne fosse bisogno, che questo intervento normativo si è in primo luogo reso necessario in relazione a quanto previsto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni in materia di mancata indicizza-

zione dei trattamenti pensionistici individuate, nell'ambito della cosiddetta manovra Salva Italia, dal decreto-legge n. 201 del 2011. In particolare, la Corte ha ritenuto che con le disposizioni censurate siano stati intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione).

È a fronte di questo complesso quadro che il Governo ha quindi adottato questo decreto, con la finalità di recepire i principi affermati dalla Corte con tale sentenza. Inoltre, vorrei ricordare che in questa occasione la Consulta ha peraltro ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidano sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici, a condizione che vengano rispettati limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

Come indicato nell'alinea del comma 1, l'articolo 1 del decreto-legge in esame intende quindi dare attuazione ai principi affermati dalla sentenza n. 70, assicurando al contempo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del principio dell'equilibrio di bilancio affermato dall'articolo 81 della Costituzione e garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale.

Inoltre, il decreto-legge in esame contiene anche disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali, nonché una norma volta a rivedere la disciplina degli adempimenti e delle garanzie connessi all'erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015. Ma non mi soffermerò su queste disposizioni, sulle quali, anche nel corso dell'esame in Commissione, si sono registrati taluni giudizi convergenti anche da parte di colleghi dell'opposizione, bensì specificamente sulla disposizione che modula la restituzione dei trattamenti pensionistici interessati, e sulla quale si sono appuntate le principali critiche nei confronti del testo.

Vorrei perciò richiamare l'attenzione e, soprattutto, la memoria di tutti noi sulla genesi delle disposizioni colpite dalla sentenza della Consulta e ricordare, anzitutto a me stesso, la gravità della situazione che l'Italia ha attraversato nel 2011. Non si trattava di un semplice momento di crisi: il Paese rischiava il fallimento. Era in discussione la stessa possibilità di onorare i titoli di Stato e, quindi, i prestiti sul debito pubblico; era in discussione il pagamento delle pensioni e degli stipendi pubblici. Era dunque il momento di effettuare scelte molto dure ed assumersi la responsabilità di decidere, evitando al Paese le conseguenze di scelte, molto più dure e drastiche delle nostre, prese invece da Governi di altri Paesi dell'Unione europea.

Grazie agli interventi di quegli anni e alle riforme di questi non siamo oggi nelle condizioni della Grecia, ma potrebbe di nuovo imporsi (anche se, fortunatamente, in astratto) il ricorso a scelte dure e drastiche per poter far fronte a una situazione di emergenza e difficoltà.

Noi pensiamo che in ogni frangente il Parlamento deve decidere e rispondere al Paese: deve decidere per ragioni di finanza pubblica, di grave stato di crisi e di tenuta democratica. Oggi possiamo asserire che quelle scelte, insieme alle riforme che abbiamo fatto in questi anni, ci hanno permesso, successivamente, di uscire dal *tunnel* della crisi, di restituire 80 euro a dieci milioni di persone, di stabilire la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato (che, come documentano gli ultimi dati dell'ISTAT, sta incrementando le assunzioni a tempo indeterminato, ridando stabilità al mondo del lavoro), di alleggerire il lavoro del peso dell'IRAP e oggi, con il decreto-legge al nostro esame, ci permette di restituire quasi tre miliardi di euro ai pensionati di fascia media. Restituiamo, in sostanza, quanto è possibile a circa quattro milioni di pensionati che guadagnano dai 1.500 ai 3.000 euro. Certo, si poteva fare anche di più. Potendo, si sarebbe potuto restituire di più a questa fascia media e, potendo, si sarebbe potuto restituire qualcosa ai titolari di assegni pensionistici superiori ai 3.000 euro. Questo è però quanto era possibile fare nelle attuali condizioni della finanza pubblica, senza bloccare il processo riformatore e senza sfondare il 3 per cento del rapporto tra *deficit* e PIL.

Ogni giudizio sul provvedimento in esame non può dunque dimenticare che è grazie al coraggio di scelte gravi e responsabili, assunte in un momento durissimo, e grazie al buon governo di questi due anni che abbiamo potuto fare le riforme e possiamo oggi restituire qualcosa ai pensionati. È grazie al buon governo di questi due anni e ai provvedimenti di allora se noi, oggi, possiamo immaginare di alleviare la pressione fiscale, di alleggerire la pressione burocratica e di modificare la cosiddetta legge Fornero, facendo leva su iniziative concrete, alle quali stiamo lavorando.

Sono queste le ragioni per le quali il nostro Gruppo appoggia convintamente questo provvedimento. Certo, sarebbe stato preferibile fare di più, ma ogni giudizio negativo basato su una lamentata insufficienza di ciò che qui è previsto è figlio di quel «benaltrismo», che è un vizio antico, soprattutto di alcune forze politiche di questo Paese, e che è solo il pregiudizio aprioristico di chi trova più semplice la critica all'individuazione di un percorso riformista possibile e all'assunzione di responsabilità.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paglini. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, oggi parliamo di pensioni.

Il Governo attuale cerca di porre rimedio al più grande errore contro la previdenza degli ultimi anni, introdotto con la cosiddetta legge Fornero. In sintesi, con colpi di mano da parte di molti politici e non politici, milioni di persone sono state derubate. Oggi, solo a fare il nome della Fornero, gli italiani hanno un profondo e quasi incontenibile senso di rabbia. Non vorrei però fare della signora l'unica imputata, dato che l'opera distruttiva del nostro tessuto lavorativo e previdenziale è stata ovviamente eseguita a più mani. Infatti la Fornero stessa ha dichiarato: «Non fu colpa mia! La misura fu ritenuta, dal Governo nel suo insieme, una scelta necessaria perché dava risparmi nell'immediato». Era il 2011, e questo era solo

l'inizio di una lunga serie di furti che il nostro tessuto sociale e la nostra democrazia da allora hanno subito, con il silenzio ignobile e l'avallo dei soliti servitori dell'informazione di regime, sempre pronti a farci ingoiare la pillola amara edulcorandola il più possibile con lo spettro dello *spread* e con la solita frase: «Italiani portate pazienza, ce lo chiede l'Europa».

Il 29 settembre 2011 chi ci chiese di subire misure per «accrescere il potenziale di crescita»? Ma soprattutto, crescita di chi? Con una letterina, due persone non elette da alcuno, Mario Draghi e Jean-Claude Trichet, imponevano al popolo italiano le loro regole: privatizzazione su larga scala; condizioni di lavoro da *far west*; possibilità di licenziamenti a mani libere; obbligo di strozzinaggio col pareggio di bilancio; blocchi del *turnover*; riduzione stipendi; aumento dell'IVA; aumento dell'età pensionabile, soprattutto per le donne (come vedete la Grecia è arrivata seconda). Insomma lacrime e sangue richieste sempre ai più deboli! Non mi risulta che Draghi e Trichet abbiano chiesto tagli alle pensioni d'oro, tagli ai privilegi della politica, tagli ai vitalizi dei condannati; e soprattutto non ricordo che la finanza europea abbia chiesto con forza una seria lotta all'evasione fiscale e alle mafie, che da sole avrebbero risollevato velocemente il Paese dalla crisi!

Ma la beffa peggiore è che tali nostri sacrifici ci faranno tornare a livelli pre crisi 2007 in questo modo: torneremo ad avere un Pil *pro capite* nel 2027; ad avere la stessa spesa per le famiglie nel 2030; avremo il reddito disponibile nel 2007 addirittura nel 2034. Una beffa.

Nonostante ciò, allora come oggi, Monti, Letta e Renzi hanno preferito «fare i compiti a casa» sulla pelle delle fasce più deboli del nostro Paese: giovani, lavoratori dipendenti e pensionati! I miliardi sottratti negli anni 2012 e 2013 sono 18, a circa sei milioni di pensionati! Ma nel frattempo abbiamo trovato il modo di ingrassare le banche: ricordiamo i 4 milioni dati alla Monte dei Paschi di Siena e i 7 miliardi alla Banca d'Italia.

Senza grandi sorprese, ad aprile 2015, è uscita una sentenza della Corte costituzionale che sbaraglia i piani del Governo delle larghe, larghissime, sbraccate intese. La sentenza n. 70, depositata il 30 aprile, stabilisce che la norma che bloccava l'adeguamento ai trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo INPS è incostituzionale.

Quello che attualmente emerge è che la Corte costituzionale ha severamente «bocciato» l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011. La sentenza ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale che si basa su parametri costituzionali quali gli articoli 36 e 38, 3, 23 e 53, poiché viene imposto un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cittadini, incorrendo nella violazione del principio di eguaglianza. Non è pensabile scaricare il problema sempre sulle classi più deboli e su categorie come quella dei pensionati, che spesso vedono nella pensione l'unica fonte di sostentamento.

Signori, l'attuale Atto Senato 1993, oggi in discussione, confezionato da questo Governo, non ripristina una situazione di equità. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge in esame non rispetta le indicazioni della

Corte costituzionale, la quale aveva richiesto di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà tra generazioni. La vostra soluzione è restituire poco a pochi, facendo passare il moltiplo per *bonus* e non restituire nulla a molti.

La patata bollente passa ora in mano a Renzi. Se vogliamo dirla tutta, è stato un po' spiazzato in questa fase in quanto ad aprile, in piena campagna elettorale, il giocatore di *poker* aveva già pronta la sua bella «campagna acquisto voti», sventolando alle allodole un bel tesoretto da 1,9 miliardi da investire promettendo di aiutare i più poveri (dimenticandosi ovviamente che noi del Movimento 5 Stelle qui al Senato, siamo finalmente riusciti a far partire in Commissione l'*iter* del nostro disegno di legge «reddito di cittadinanza»).

La patata bollente non si affronta mettendo la testa sotto la sabbia e se Renzi sotto attacco a maggio rispondeva che all'epoca della legge Fornero faceva il sindaco, oggi ricordiamo a lui e a tutta la sua squadra di silenziosi schiacciabottoni, a questa variopinta ammucchiata, che la norma del Governo tecnico di Monti è stata votata anche da molti che oggi siedono nelle poltrone della maggioranza e, soprattutto, del suo Governo, come per esempio 14 suoi Sottosegretari, 5 suoi Vice Ministri e ben 7 Ministri. Forse era meglio, perché questa cosa faceva *curriculum*.

Tuttavia, per meglio conoscere il Renzi-pensiero dell'epoca, fa specie leggere alcune sue dichiarazioni. Il 29 novembre 2012 diceva: «La riforma delle pensioni della Fornero è seria. Bene sulle pensioni, maluccio sul lavoro»; durante le primarie 2013: «La riforma Fornero andava bene, perderò qualche voto ma lo dico»; il 29 ottobre 2013: «La riforma non era sbagliata, ma va trovata una soluzione per gli esodati». Oggi Renzi dichiara che: «Gli altri dovranno capire che il sacrificio che viene loro richiesto è dentro una logica di solidarietà intergenerazionale.». E ancora: «Io sento il bisogno di restituire un sacco di soldi a chi ha la minima, non a chi guadagna 5.000 euro». Ricordo al Presidente del Consiglio che noi del Movimento 5 Stelle per le pensioni abbiamo sempre detto che dobbiamo assolutamente mettere mano a un tetto minimo di 780 euro mensili.

Avviandomi a concludere rilevo che l'*austerità* e i sacrifici li fate sempre pagare a noi e non li pagate mai voi. Con questo quadretto degno dell'opera «L'urlo» di Munch, iniziamo col dire che chi ha generato questo mostro non può arrogarsi il diritto di trovare la soluzione. Questa politica ha sottratto ricchezza ai cittadini e al ladro il Movimento 5 Stelle non dà sicuramente le chiavi di casa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Chiedo di poter allegare al Resoconto della seduta la parte restante del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO (PD). Signora Presidente, gentili colleghe senatrici e senatori, il provvedimento che è oggi all'attenzione dell'Assemblea, dopo l'attento esame svolto dalla 11^a Commissione (ringrazio per questo la relattrice), oltre a disciplinare le modalità di attuazione della sentenza della Consulta n. 70 del 2015, di cui abbiamo discusso molto in Commissione, in Aula, nonché sui *media*, contiene ulteriori importanti misure, tra cui il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, pari a 1.020 milioni. Ricordo, peraltro, che a questa misura si somma lo stanziamento, con le stesse finalità per il 2015, pari a 700 milioni, quindi in tutto la partita è di 1.720 milioni. Vi sono poi i contratti di solidarietà, che sono pari a 70 milioni di euro, nonché le norme per garantire il valore dei trattamenti pensionistici e razionalizzare e uniformare modi e termini di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Infine, il provvedimento include alcune disposizioni per intervenire sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento e per l'anticipazione del TFR.

Secondo me, in questo momento dobbiamo dedicare un'attenzione particolare alla riforma degli ammortizzatori sociali in deroga, perché vive una fase delicata di transizione con regolamenti e legislazioni diverse collocate in ambiti normativi differenti.

Come è noto, con la sentenza n. 70 del 2015 che ho ricordato, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, che aveva disposto – per gli anni 2012 e 2013 – il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni per i trattamenti superiori a tre volte la pensione minima INPS. L'applicazione integrale della rivalutazione dei trattamenti pensionistici avrebbe comportato gravi conseguenze per il nostro Paese: non saremmo infatti stati in grado di rispettare le regole di bilancio europee (come è già stato già ricordato da chi mi ha preceduto), come il rapporto tra *deficit* e PIL, con conseguente apertura di una procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo. Inoltre, i maggiori costi avrebbero ridotto notevolmente i margini di bilancio e di intervento per i prossimi anni, con un inevitabile innalzamento dell'IVA e l'ulteriore impegno di diverse risorse per il finanziamento di nuovi interventi finalizzati a sostenere la crescita economica.

Come è stato ricordato anche dal senatore Pagano che mi ha preceduto, dobbiamo fare ancora un passo indietro. Il valore dello *spread* – una parola che da allora ci ha un po' ossessionato – a gennaio 2011 era pari a 173 punti rispetto all'andamento dei buoni del tesoro tedeschi; il 30 dicembre lo stesso *spread* era invece di 528 punti. Allora si diceva che se fosse aumentato ancora, magari di 100 punti, avremmo dovuto «chiudere» il Paese, come si suol dire. Eravamo in un baratro, in un burrone, lo ricordo molto bene: io sono un'insegnante, allora ero a scuola e, proprio nel novembre di quell'anno, si parlava tra di noi, dicendo che non avremmo ricevuto la tredicesima, non sarebbero state pagate le pensioni; c'era tutta una serie di difficoltà e di paure in quel momento.

Bisogna ricordare quella fase, perché quel provvedimento, che conteneva varie misure, è quello che poi ha innestato la retromarcia rispetto al burrone nel quale ci stavamo infilando e, se oggi stiamo qui a discutere di

quello che potremmo fare, lo dobbiamo anche al fatto che in quel momento il Parlamento – lo ricordo – votò con grande unitarietà (ma mi sembra che vi sia un po' di oblio sotto questo profilo, perché molti di quelli che magari siedono qui in questo momento e avevano votato unitariamente se lo sono anche dimenticato). Allora vi è stato il coraggio di adottare dei provvedimenti che sono e restano impopolari; il Parlamento ha affrontato molti provvedimenti impopolari, commettendo anche degli errori, ma in quel momento l'Italia è uscita dalla problematica che adesso – guarda caso – investe un Paese che ci è proprio vicino: la Grecia, vicinissima anche a livello geografico.

Nello spirito della sentenza della Consulta, il Governo ha opportunamente scelto l'unica strada possibile, che consiste in una parziale rivalutazione in base all'inflazione, graduata in funzione decrescente, per fasce di importi pensionistici fino a sei volte il trattamento minimo ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte i trattamenti minimi, con decorrenza 1° settembre 2015. Scelta difficile? Certamente. Ha accontentato tutti? No. È coraggiosa? Io direi di sì, visto che è stata presa prima delle scorse elezioni amministrative, in un momento in cui magari si poteva evitare, adottata quindi senza alcun calcolo politico. Ma soprattutto è stata una scelta, secondo il mio avviso, di responsabilità, sulla base del principio – che ricordo sempre – che «il meglio è il nemico del bene». La sostenibilità dei nostri conti pubblici non offre attualmente – come sa chi conosce i conti pubblici, chi ha letto i bilanci dell'INPS o frequenta enti gestori, fondazioni, casse e previdenze, come faccio io – ampi spazi di manovra e l'adozione di misure troppo «integraliste» provocherebbe conseguenze di difficile lettura per il futuro del nostro Paese, che è anche – mi permetto di dire – il futuro dei nostri figli.

Forse non ci ricordiamo che dobbiamo fare i conti con uno dei grossi problemi del vecchio Continente, che è il ciclone della demografia, che renderà insostenibili, per quanto riguarda i rapporti con le generazioni, ed iniqui molti modelli pensionistici oggi rigorosi. Ricordiamo – ed io sono molto contenta di ciò – che la vita media delle donne sarà di ottantanove anni e quella degli uomini sarà di ottantasette anni. Questo è un sistema – ahimè – proprio insostenibile, che però non preoccupa solo l'Italia (tra l'altro noi ci siamo già messi al riparo), ma deve preoccupare qualche altro Stato.

Compito del Parlamento e oggi del Senato è quindi di valutare questa scelta del Governo – una scelta, ripeto, per me responsabile – sulla base dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dettati dalla contingente situazione economica e previdenziale in cui versa l'Italia.

Mi sembra però utile fornire all'attenzione dell'Assemblea alcuni dati inerenti al nostro sistema previdenziale. Secondo i dati del comitato tecnico-scientifico di Itinerari previdenziali, considerando l'insieme dei fondi del sistema obbligatorio, noi abbiamo una spesa totale per pensioni nel 2013 pari a 247,9 miliardi di euro, con un incremento di poco meno di 5 miliardi rispetto all'anno precedente, equivalente a circa il 2 per cento.

Per quanto riguarda invece il numero dei pensionati, nel 2013 il numero dei beneficiari dei trattamenti pensionistici del sistema Italia è di poco superiore a 16 milioni, di cui il 52,8 per cento donne che sono destinatarie di circa il 70 per cento delle pensioni di reversibilità. Le prestazioni pensionistiche in pagamento risultano circa 23 milioni cui vanno aggiunte oltre 4 milioni di pensioni assistenziali.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. L'intervento in esame non deve però far perdere al Governo e al Parlamento la giusta direzione della loro bussola che indica come meta finale l'approdo a un nuovo sistema pensionistico, corretto rispetto a quello attuale, troppo rigido, e penalizzante per alcuni lavoratori. Ricordo i lavori usuranti, che tanto ci preoccupano. In un'intervista di qualche mese fa, il ministro Poletti ha indicato che l'obiettivo del Governo è quello di rendere più flessibile l'età del pensionamento per consentire ai più giovani di entrare nel mercato del lavoro.

Al contempo, la Commissione lavoro della Camera ha già incardinato e sta discutendo – lo vediamo tutti i giorni anche sui *media* – le diverse proposte dei vari Gruppi parlamentari in tema di flessibilità pensionistica, aprendo il confronto tra le istituzioni e le parti sociali, i lavoratori e tutti i soggetti interessati. Proprio in Commissione il Governo ha indicato che ci sarà un incontro con i sindacati, di cui siamo molto contenti, e sono state avanzate, sempre in sede di Commissione, delle proposte che spero possano essere adottate.

Questa riforma rappresenta per le istituzioni una sfida da affrontare ed una opportunità da cogliere. Compito del Governo e del Parlamento sarà quello di raccogliere le varie proposte in modo da elaborare la soluzione più efficace e più conforme alle esigenze dei lavoratori e pensionati italiani, tenendo conto dei nostri vincoli di bilancio, ma anche e soprattutto dei diritti dei nostri figli. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, già in sede di Commissione e in Aula nella discussione sulle questioni pregiudiziali abbiamo evidenziato la nostra contrarietà a questo decreto-legge, che è un po' il paradigma di ciò che non si deve fare e di ciò che di sbagliato fa questo Governo nella sua attività legislativa. Si tratta in primo luogo di un decreto-legge che non è frutto della volontà politica di andare incontro ai pensionati, perché è successivo a una sentenza della Corte costituzionale, così come le famose assunzioni della scuola sono susseguenti a una dichiarazione di censura da parte dell'Unione europea, così come tanti altri provvedimenti non sono frutto di una iniziativa studiata e di una volontà politica precisa del Governo di andare incontro ad esigenze di alcune categorie, ma sono l'attività residuale e consequenziale di sentenze che impongono di legiferare.

Se il Governo avesse individuato, con molta più accortezza – non voglio usare il termine «lungimiranza», che appare eccessivo per questo Governo – quali sarebbero potute essere le conseguenze della sentenza della

Corte, a mio giudizio avrebbe dovuto intervenire preventivamente, nel momento della scadenza del blocco dell'adeguamento delle pensioni, con un provvedimento che ripristinasse per tempo questa giusta e legittima aspettativa dei pensionati. In tal modo avrebbe certamente neutralizzato l'intervento della Corte e avrebbe potuto individuare risorse diverse da quelle che ha individuato, perché tra le conseguenze negative derivanti dal decreto-legge in esame, c'è la mancanza assoluta di copertura finanziaria. Essa è infatti immaginata sulla base di parametri di crescita dell'economia nazionale che non sono e non saranno rispettati, pensando all'utilizzo di quel famoso tesoretto che non c'è, perché si tratta di un tesoretto «a crearsi», che non si creerà. Si tratta quindi dell'utilizzo immediato di risorse che non ci saranno: per cui questa prassi si aggiungerà a quella di altri decreti e come conseguenza avrà l'incremento del debito pubblico. Non per nulla questa mattina la Banca d'Italia ci ha informato – anche se gli addetti ai lavori ne erano già a conoscenza – che il debito pubblico è cresciuto di 83 miliardi di euro proprio per effetto di queste norme, che il Governo emana sulla base di futuri miglioramenti dell'economia nazionale, che poi puntualmente non si realizzano.

A questo si aggiunga che con il provvedimento in esame si adempie ad un 12 per cento scarso delle prescrizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale. Si cerca dunque di rispettare alcuni principi di proporzionalità che la Corte ha richiamato, perché sono contenuti in varie prescrizioni della Costituzione, ma in realtà si finisce con lo scontentare tutti, perché si dice che le risorse disponibili sono poche. È vero che esse sono poche e che anzi non ci sono, ma è anche vero che il Governo riesce a trovare le risorse per finanziare le cose che vuol fare, salvo poi trovarsi di fronte alle cifre che la Banca d'Italia ci ha fornito questa mattina. Ad esempio, il Governo è riuscito a trovare 10 miliardi di euro per finanziare la famosa misura degli 80 euro: se avesse impiegato 10 miliardi di euro per l'adeguamento delle pensioni (*Applausi della senatrice Nunges*) si sarebbe potuto raggiungere un effetto di gran lunga superiore, non solo sull'importo delle pensioni, ma sulla stessa economia nazionale, perché i pensionati che vivono di pensione – e sono la stragrande maggioranza – se vedono incrementare il loro reddito mensile, lo spenderanno per incrementare il proprio tenore di vita, negli anni che rimangono loro da vivere.

Se il Governo trova 4,5 miliardi di euro dai fondi strutturali per alimentare la decontribuzione delle nuove assunzioni, avrebbe potuto trovare le stesse risorse per incrementare l'intervento sulle pensioni. La verità è che tale intervento è stato strappato con la tenaglia, al di fuori da ogni volontà da parte di questo Governo, che invece avrebbe dovuto, come suo primo atto – e come fecero già altri Governi – procurare le risorse per l'adeguamento delle pensioni.

Su questo tema si innesca poi un altro problema che il Governo non riesce ad affrontare, ovvero quello dei rapporti tra i contenziosi in essere presso la Corte costituzionale, le sentenze della stessa Corte e le refluenze di tali sentenze sul bilancio dello Stato.

Abbiamo tre sentenze importanti della Corte costituzionale: quella sull'abolizione della Robin *tax* – e lì naturalmente la *lobby* dei petrolieri si fa grassa, come si suol dire – quella sulle pensioni e l'altra sugli adeguamenti delle remunerazioni degli statali. Su queste tre sentenze, la Corte ha assunto diversi atteggiamenti: su due ha invocato l'articolo 81, recentemente introdotto in Costituzione, per cui il pareggio di bilancio ne ha impedito la retroattività; sulla sentenza delle pensioni, invece, ha stabilito che la retroattività andava data, non argomentando completamente sull'articolo 81, perché ha saltato questo tipo di considerazione, forse ritenendo prevalente – e vorrei dire forse legittimamente – l'interesse dei pensionati.

Il Governo continua però ad annaspire e a comportarsi come un pugile suonato, che riceve le sberle e non sa a quale corda appoggiarsi. In questo caso sbaglia nuovamente, perché si sarebbe potuto appoggiare alla corda della solidarietà popolare e della legittima aspettativa di larghe fasce deboli della popolazione, e avrebbe potuto «utilizzare» la sentenza per recuperare un minimo di credibilità su questo fronte. Non è, infatti, frantumando il fronte dei deboli che si recupera credibilità, e questo è un punto importante: le fasce deboli della popolazione devono solidarizzare tra di loro e non si devono mettere in competizione. Non si deve, quindi, consentire che possano nascere conflitti sociali, anche se non esasperati, ma latenti, su questo fronte. Non ce lo potremmo permettere.

Vorrei, però, fare una riflessione ulteriore su queste sentenze della Corte. Qualcuno ha criticato il Presidente del Consiglio – e noi siamo tra questi, naturalmente – per la reazione istintiva che ha avuto – vorrei dire quasi nervosa – nel momento in cui è comparsa questa sentenza. Vorrei però fare un ragionamento più ampio, se possibile.

Molti colleghi hanno detto che questi provvedimenti erano stati adottati quando l'Italia era quasi ad un passo dalla situazione attuale dalla Grecia, ma non lo siamo mai stati. Siamo un Paese che produce, siamo tra i Paesi del G7 e la nostra situazione non è certamente paragonabile a quella della Grecia. È anche vero, però, che potenzialmente potremmo avere la necessità di intervenire sui cosiddetti diritti acquisiti. È evidente allora che, se ci trovassimo in un caso di difficoltà finanziaria complessiva, alla luce delle sentenze che la Corte continuamente emette, non potremmo adempiere alle obbligazioni che ci venissero richieste anche dall'Unione europea. È un tema, questo, sul quale dovremmo discutere a lungo, proprio come Parlamento, perché mette in forte discussione la possibilità del Parlamento stesso di emanare leggi di contrasto ad eventuali situazioni di crisi economica, e lo mette di fronte quasi alla considerazione d'impotenza di modificare alcuni meccanismi strutturali del *welfare* o dei nostri assetti sociali.

Sul punto credo dovremmo fare una riflessione, ma non è certamente intervenendo con questo tipo di decreto-legge che si risolvono tali problemi: quello in esame è un decreto che non può far altro che peggiorare la considerazione che i cittadini hanno nei confronti del Governo e quindi del Parlamento, o quantomeno di quella sua parte che lo vota. Quella

parte, però, non sarà certamente composta dal nostro Gruppo, che voterà decisamente contro. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepri. Ne ha facoltà.

LEPRI (*PD*). Signora Presidente, il dibattito mi pare abbia già lungamente esaminato le ragioni della sentenza e anche quelle del Governo, che – com'è noto – ci propone di provvedere solo in parte – e vorrei dire opportunamente – a dare attuazione ai principi della sentenza.

In sostanza, la proposta che stiamo esaminando, formulata dal Governo con il decreto-legge in esame, è al contempo ragionevole ed ispirata a criteri di progressività: ha, cioè, quelle stesse caratteristiche e proprietà che – come la sentenza ha evidenziato – avrebbero dovuto essere presenti nella legge n. 214 del 2011 e che, appunto, va a sollecitare, così da poter riprendere e correggere la legge stessa. Dunque progressività e ragionevolezza nella modalità attraverso cui opportunamente si dà risposta in parte alla sentenza della Corte costituzionale.

Si è trattato di una misura imposta dalla Corte e che tuttavia – credo convintamente – il Parlamento si stia impegnando a correggere, ben sapendo che i vincoli di bilancio imposero quella scelta insieme a molte altre adottate in quei terribili giorni, vale a dire in una congiuntura eccezionale e, per certi versi, drammatica.

Oggi questo correttivo – lo sappiamo bene – non restituisce ai pensionati tutto ciò che è stato chiesto loro come sacrificio, ma rappresenta pur sempre una gradita, seppur parziale, restituzione dei sacrifici loro richiesti nel 2012 e nel 2013.

Ho sentito molti colleghi assumere una difesa appassionata, ma vorrei dire un po' d'ufficio, dei pensionati e, d'altronde, sarebbe facile accodarci o guidare queste lamentazioni o richieste di maggiore attenzione. Domando, però, dov'erano quegli stessi e quelle stesse che nelle ultime ore, in questi momenti, oggi e nei giorni precedenti si sono stracciate le vesti, ma che ci hanno portato con le loro insufficienti politiche condotte per tanti anni in Italia a rimettere in sesto una barca che stava affondando. Dove sono? Dov'erano?

Credo che il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento, la cui copertura in maniera opportuna ed inevitabile sarà in parte prevista in assestamento in successivi esercizi, non ci sottrarrà – è un tema, questo, che verrà affrontato nei prossimi mesi – dalla necessità e dalla consapevolezza di affrontare la questione della sostenibilità del sistema pensionistico, laddove è evidente la sproporzione tra i contributi versati e i benefici in godimento, specialmente – vorrei direi quasi esclusivamente – nei casi di pensioni alte e medio-alte. È una questione che sappiamo dovremo affrontare, almeno e se non altro per dare benefici a quanti, avanti negli anni, trovano difficoltà nella ricerca del lavoro e, quindi, nel sostentamento, in quanto prossimi alla pensione, ovvero per rimpinguare le misere pensioni previdenziali di tanti giovani lavoratori precari.

Il decreto-legge contiene altre misure importanti che il dibattito forse ha poco considerato, tra cui ricordo in particolare il rifinanziamento, l'integrazione del finanziamento per la cassa integrazione in deroga, che è una coda, tuttavia certamente importante, di questo percorso di transizione verso un nuovo modello di politiche passive del lavoro che i decreti legislativi che stiamo approvando contribuiranno a determinare. Si tratta di una fase transitoria: come dicevo, è la coda di una politica che ha visto opportunamente intervenire il Governo e il Parlamento su condizioni particolari, come quelle che caratterizzano la cassa integrazione in deroga, con misure che tuttavia vanno verso il loro superamento, sostituite da modelli ed interventi verosimilmente più efficaci.

Allo stesso modo si interviene in maniera opportuna – lo avevamo già detto nella discussione della legge di stabilità – per rifinanziare e sostenere maggiormente i contratti di solidarietà, che erano onestamente sottofinanziati con la legge di stabilità del 2014. E, anche in questo caso, siamo di fronte non solo ad una scelta di sostegno, attraverso un rimpinguamento del fondo, ma anche ad una diversa formulazione e modalità attraverso cui, da qui a pochi mesi, cominceremo ad applicare in modo più efficace questa importante formula dei contratti di solidarietà, che è importante ed ancora poco applicata in Italia, a confronto – ad esempio – con altri Paesi, e che consente di poter mantenere la presenza in attività lavorativa di lavoratori anche nel caso di gravi crisi aziendali.

In conclusione, non siamo onestamente di fronte ad un decreto-legge che resterà alla storia. Tuttavia, il gestire bene le transizioni, l'evitare le crisi acute che possono presentarsi e il restituire, anche parzialmente, ciò che è ritenuto dovuto, insomma il saper governare l'emergenza e il prevenire le difficoltà, sono anch'esse delle doti importanti, al pari dell'aver lungimiranza e visione. Oggi non scriviamo una pagina nuova della storia del riformismo, ma almeno assicuriamo l'ordinato e, in questo caso, urgente dovere di gestire, correggere, integrare e prevenire. Anche questa è una dote di buon governo, che il Parlamento domani – me lo auguro – vorrà sostenere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIROTTO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (*M5S*). Signora Presidente, cari colleghi, per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico la direttiva 2012/27/UE stabilisce che, dal gennaio 2014, ogni anno siano realizzati interventi di ristruttura-

zione in almeno il 3 per cento delle superfici coperte utili totali degli edifici riscaldati e/o raffreddati di cui gli enti pubblici sono proprietari e fruitori finali.

Per la gestione del patrimonio edilizio pubblico è un cambiamento enorme, che va accompagnato con risorse e obiettivi, azioni di risparmio energetico e di efficienza del patrimonio edilizio, cambiamenti nei sistemi di gestione dell'energia. Attraverso la chiave dell'energia è possibile riqualificare gli edifici in cui viviamo e lavoriamo, per renderli, oltre che meno energivori, più belli, ospitali, salubri. È una opportunità che va colta fino in fondo.

Dunque, perché non cominciare proprio dai nostri palazzi del Senato, caratterizzati da alti livelli di inefficienza energetica nei vari settori? Gli impianti di condizionamento non sono regolabili sulla base della temperatura esterna (tanto che, di inverno, si soffre il caldo e si tengono le finestre aperte e, d'estate, si soffre il freddo e si tengono sempre le finestre aperte). Gli infissi non garantiscono un buon isolamento termico. Gli impianti di illuminazione in molti palazzi risalgono anche a più di venti anni fa.

Faccio presente che oggi l'illuminazione artificiale è responsabile per il 19 per cento del consumo elettrico totale e che la modernizzazione di un impianto di illuminazione obsoleto riduce generalmente il consumo energetico e i costi d'esercizio fino al 30 per cento. Inoltre, l'uso di sistemi intelligenti di gestione dell'illuminazione, con sensori di presenza e *dimming* in funzione della luce diurna, permette di ottenere risparmi ancora maggiori, anche fino al 70 per cento.

A fronte di tutto ciò e dei costi milionari delle nostre utenze interne, mi chiedo: a chi conviene continuare con questo spreco di risorse? Perché l'Amministrazione non si rivolge ad una *energy saving company* (ESCO), per varare un progetto volto a riqualificare, dal punto di vista energetico, gli edifici nei quali lavoriamo e a migliorare l'efficienza nell'illuminazione e nei consumi elettrici?

In conclusione, anticipando l'obiezione sulla carenza di fondi, faccio presente che gli interventi tecnici necessari ad ottenere i risparmi energetici appena menzionati non sono effettuati dal cliente – quindi in questo caso da noi, cioè dal Senato – ma mediante investimenti sostenuti dalle stesse ESCo, il cui profitto, peraltro, è legato proprio al risparmio energetico effettivamente conseguito con la realizzazione del progetto.

In sostanza, non ci sono scuse. Sto proponendo un progetto a costo zero per risparmiare i soldi dei contribuenti pubblici. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Giroto, sottoporremo la sua proposta ai senatori Questori.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 15 luglio 2015**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (1993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*)

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014 (1731) (*Relazione orale*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 (1830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 (1601) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (1993)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»;

premesso che:

- l'articolo 1 del decreto-legge all'esame è conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, relativamente alla incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «decreto Salva-Italia»;

- la Corte ha, dunque, dichiarato illegittima la norma che ha previsto il blocco delle indicizzazioni, per il biennio 2012-2013, delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo;

- l'articolo 1 del decreto-legge intende evitare l'attuazione automatica della predetta sentenza, che avrebbe portato all'applicazione del meccanismo di cui alla legge n. 388 del 2000, all'uopo disponendo un rimborso forfettario, con diverse percentuali per classi di importo, in luogo della restituzione della omessa indicizzazione;

- si ravvede in tale disposizione una palese violazione dell'articolo 136, comma 1, della Costituzione, in virtù del quale quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ripristinando lo *status quo ante*;

- l'articolo 1, invero, blocca di fatto qualunque effetto *ex nunc* ed efficacia *ex tunc* della pronuncia costituzionale, perché non prevede l'applicazione delle indicizzazioni di cui alla legge n. 388 del 2000 né per gli anni pregressi a quello in corso, essendo stato annullato il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, né per quelli successivi, contemplando una diversa modalità di rivalutazione rispetto alla legislazione vigente con decorrenza 2016;

- il Governo sembra aver a sua volta interpretato la sentenza della Corte, giudicandola una «sentenza additiva di principio», vale a dire come pronuncia che, pur stabilendo un principio in favore delle categorie richiedenti un beneficio economico ingiustamente negato, ne affida l'attuazione al legislatore, che potrà in tal modo graduare le spese necessarie per prestare osservanza alla sentenza (v. sent. n. 307 del 1999, n. 26 del 1999, n. 385 del 1999);

- oltre che un'incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto-legge sotto il profilo generale, si riscontra, con riguardo al contenuto, una violazione del principio costituzionale *ex* articolo 38 di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita;

- la stessa sentenza della Corte n. 70 del 2015, in conseguenza della quale troverebbe ragion d'essere l'articolo 1 del decreto-legge all'esame, ha motivato la bocciatura del succitato comma 25 del decreto Salva-Italia affermando che «l'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto di somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate nel dettaglio.»;

- l'articolo 1 del decreto-legge all'esame, pertanto, non provvedendo al rimborso di quanto indebitamente non assegnato negli anni pregressi bensì solo ad una parziale e forfettaria erogazione, persiste nel contrasto con il dettame di cui all'articolo 38 della Costituzione;

- inoltre, il medesimo articolo 1, nel non contemplare il rimborso per intero di quanto dovuto, insiste nella lesione del combinato disposto di cui agli articoli 3 e 53 costituzionali, rimanendo di fatto sempre su una sola platea di soggetti, i pensionati appunto, il soddisfacimento di interessi finanziari, in violazione del principio della universalità della imposizione;

- si ravvisa, altresì, la lesione del combinato disposto dagli articoli 36, 38 e 3 della Costituzione, poiché il mancato ripristino del meccanismo di rivalutazione *ex* legge n. 388 del 2000, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una illogica discriminazione in danno della categoria dei pensionati;

tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1993.

QP2

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FLORIS, PELINO, D'ALÌ, SERAFINI, AURICCHIO, BERTACCO, PICCINELLI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1993, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premesso che:

è singolare che il Governo emani, e le Camere esaminino ed approvino, con un passaggio attraverso le Commissioni affari costituzionali per l'espressione del parere sui presupposti di costituzionalità, ad ampia maggioranza, disposizioni contrarie ai dettami costituzionali; una modalità di approccio alla legge che non rafforza la credibilità degli organi legislativi e il ruolo della Commissione affari costituzionali;

non è possibile condividere le scelte del legislatore quando le disposizioni generano disparità di trattamento attraverso scelte discriminatorie, soprattutto se le disposizioni sono poste in essere con decreto-legge, il cui effetto è immediato e prosegue nel tempo sino alla sua conversione;

una minima parte, ma rilevante, delle disposizioni contenute nel decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 - decreto-legge che non soddisfa il principio di omogeneità -, interviene a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015, che ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS;

infatti, la Corte costituzionale con la sentenza ablativa n. 70 del 2015 ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni, in riferimento agli anni 2012-2013, stabilito dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che conseguentemente è da ritenersi abrogato;

in particolare, il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici è stato giudicato in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve necessariamente ispirarsi la legislazione in materia di misura dei trattamenti pensionistici segnatamente riferita agli aspetti legati alla perequazione ovvero alla conservazione del potere di acquisto delle pensioni nel tempo. Il contrasto deriva dal fatto che l'articolo 24, comma

4, ha bloccato l'aggancio delle pensioni alle dinamiche inflattive per 2 anni, e soprattutto per tutti i trattamenti pensionistici che superavano tre volte il trattamento minimo INPS. In questa generalizzata e prolungata paralisi dei trattamenti pensionistici, e nel relativo impoverimento reale che ne derivava, è stato rinvenuto un disegno irragionevole e lesivo dei principi di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato e di adeguatezza, di cui all'articolo 36 (articolo 36, primo comma) e 38 (articolo 38, secondo comma), della Costituzione;

ancora, la Corte ha ricordato che: «Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli articoli 36 e 38 della Costituzione, con la finalità di offrire "una particolare protezione per il lavoratore". Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, "ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta", senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (*ex plurimis*, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell'articolo 36 della Costituzione "consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo" (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004). Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve "dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di "un non sopportabile scostamento" fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993)»;

evidenziato che:

la Corte costituzionale, pur avendo riconosciuto, con la sentenza n. 316 del 2010, la legittimità di temporanee sospensioni della perequazione, anche se limitate alle pensioni di importo più elevato, ha, al contempo, precisato che la ragionevolezza complessiva del sistema dovrà essere apprezzata nel quadro del temperamento di interessi di rango costituzionale, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione. Ciò al fine di evitare che una generalizzata esigenza di contenimento della finanza pubblica possa risultare sempre e comunque valido motivo per determinare la compromissione «di diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia individuali, sia anche collettivi» (sentenza n. 92 del 2013);

i dispositivi della sentenza della Corte costituzionale valgono di per sé *erga omnes* e sono immediatamente applicativi. Si ricorda, infatti, che le sentenze della Corte costituzionale - salvo diverse indicazioni contenute nel provvedimento emesso dai giudici, che nella succitata sentenza

non sono indicate - acquistano efficacia il giorno dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

stigmatizzato che:

antecedentemente e successivamente l'emanazione del decreto-legge sono stati presentati migliaia di ricorsi, il cui numero è destinato ad aumentare;

la reiterazione delle misure volte a paralizzare il meccanismo di perequazione automatica reca gravi rischi di irragionevolezza e violazione della proporzionalità, in quanto le pensioni, anche di maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta;

è possibile ravvisare una lesione del combinato disposto degli articoli 36, 38 e 3 della Costituzione, poiché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati;

il nuovo meccanismo perequativo delineato dal Governo per le pensioni che superano i 1.280 netti - quindi solo per determinate fasce di pensionati, escludendo una folta platea di contribuenti -, prevede una restituzione di 70 euro *una tantum* e di 18 euro e 80 centesimi a partire dal 2016, senza ripristinare il diritto alla perequazione delle pensioni in essere;

è evidente che continua, con tutta evidenza, a rimanere completamente incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che deve prevedere una difesa regolare del potere d'acquisto delle pensioni;

il decreto-legge n. 65 del 2015 in esame, se da un lato riduce l'impatto sui conti pubblici, non risolve le questioni di incostituzionalità stigmatizzate dalla sentenza della Corte, non contemplando la restituzione integrale di quanto complessivamente dovuto, con grave nocimento ai pensionati destinatari;

tenuto conto che:

l'articolo 1 è privo di copertura finanziaria: infatti il comma 5 rinvia alla legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2015 ed alle previsioni di bilancio per gli anni successivi la definizione della copertura finanziaria degli oneri di spesa;

nonostante la *ratio* del decreto-legge sia quella di accogliere le osservazioni della sentenza n. 70 del 2015 della Corte, l'articolo 1 del provvedimento non offre una soluzione definitiva a tali osservazioni;

le disposizioni contenute nei restanti articoli del decreto-legge paiono non essere state adeguatamente valutate dal Governo; in particolare, l'articolo 5 è stato rimodulato, in termini di copertura finanziaria, con importi molto più elevati rispetto alle iniziali previsioni del Governo, rimodulazione che è portata sino ad anni successivi al 2031;

considerato, infine, che:

la non omogeneità del contenuto del decreto-legge - rivalutazione di talune pensioni, finanziamento degli ammortizzatori sociali, finanziamento dei contratti di solidarietà, rivalutazione del montante contributivo, benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, procedure di pagamento da parte dell'INPS - è un indice (sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale) della insussistenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza;

il titolo del provvedimento non costituisce esplicitazione della *ratio*, implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, che impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza perché il Governo possa avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. L'indeterminatezza dei confini del titolo ha anzi la funzione di poter inserire qualsiasi disposizione in materia previdenziale, sociale e di occupazione,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1993.

QP3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MASTRANGELI, VACCIANO, CAMPANELLA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1993, premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento reca «Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni» al fine, espressamente dichiarato, di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015;

la disposizione provvede a sostituire il testo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; riconosciuto incostituzionale dalla Corte, e ad introdurre un nuovo comma 25-*bis*. Come è ormai noto, tale decreto-legge adottato dal Governo Monti ha realizzato una manovra finanziaria a spese del sistema pensionistico e delle legittime aspettative di pensionamento di chi era prossimo al conseguimento dei requisiti previsti dal sistema previgente, mascherandola da riforma delle pensioni;

il nuovo comma 25 introdotto dall'articolo 1 dell'Atto Senato 1993, stabilisce che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensioni-

stici (cosiddetta perequazione), riconosciuta secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, si applica:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo,

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

con riferimento ai medesimi anni, il nuovo comma 25, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come novellato dall'Atto Camera 3134, conferma il blocco integrale della perequazione per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo;

con l'introduzione del comma 25-*bis*, l'Atto Senato 1993 stabilisce, invece, che la perequazione dei trattamenti pensionistici come stabilita dal nuovo comma 25 per gli anni 2012 e 2013, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; mentre a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento;

da una disamina della suddetta sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale emerge che l'intervento recato dal Governo con il decreto-legge in esame non rispetta i parametri costituzionali individuati dalla Corte e non è in grado di superare il problema della restituzione ai pensionati della perequazione non ricevuta nel biennio 2012 e 2013 in base ad una disposizione della quale è stata accertata l'incostituzionalità;

per effetto del comma 25 dichiarato incostituzionale l'indicizzazione al 100 per cento si è realizzata sulla quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo non hanno ricevuto alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione ha operato, quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti;

la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ha la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono, anche in assenza di inflazione, a causa del loro carattere continuativo;

la normativa in materia di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici ha subito numerose modificazioni nel corso degli anni per fronteggiare la svalutazione delle prestazioni previdenziali in fasi sempre mutevoli dell'economia. Dall'evoluzione della normativa, secondo la Corte, si evince che la perequazione è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che si presta conte-

stualmente ad innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione ed applicato, per costante giurisprudenza della Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita;

per le sue caratteristiche di neutralità ed obiettività e per la sua strumentalità rispetto all'attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario intervento che deve, pertanto, sempre ispirarsi ai suddetti principi costituzionali *ex* articoli 36 e 38 della Costituzione, principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono;

la ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell'applicare al trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e nell'affiancarlo al criterio di adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione), la Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l'intento di inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli (sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l'aspettativa a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'articolo 36 della Costituzione, di quanti beneficiano di trattamenti pensionistici;

la suddetta lettura sistematica degli articoli 36 e 38 della Costituzione, proposta dalla Corte a partire dal 1980 fa emergere la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». La stessa consulta ha affermato che proporzionalità ed adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta», senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, essendo riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (*ex plurimis*, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell'articolo 36 della Costituzione «consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo»;

la Corte rammenta che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno pertanto calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale già intaccato dal mancato adeguamento;

per spiegare l'incostituzionalità della novella introdotta dall'Atto Senato 1993, è utile illustrare il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici disciplinato dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Esso si applica per ogni singolo beneficiario in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo percepito. Inoltre, in base all'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), la perequazione automatica spetta per intero soltanto alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS e si riduce percentualmente per i trattamenti superiori. Tale impostazione è stata seguita dal legislatore in successivi interventi - come evidenziato dalla Corte - a conferma di un orientamento che predilige la tutela delle fasce più deboli;

appare evidente, quindi, che la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico evolutivo della materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall'erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni;

tuttavia, nonostante nel corso degli anni il legislatore abbia anche sospeso o non applicato il meccanismo perequativo a tutte le fasce o solo a quelle più alte - spesso seguendo, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa, orientamenti diversi - il potere discrezionale dello stesso legislatore, secondo la Corte costituzionale; incontra limiti costituzionali ben precisi;

l'azzeramento della perequazione automatica ha operato per un solo anno per i soli trattamenti di importo medio-alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo (articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»); oppure per i trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo INPS sempre per un solo anno (articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale);

nel caso della sospensione recata dall'attuazione del cosiddetto Protocollo *Welfare* la misura era finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito dell'innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico (cosiddetto «scalone») introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243;

tale ultimo azzeramento della perequazione è stato già sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, che e con la sentenza n. 316 del 2010 ha reputato non illegittimo l'azzeramento, con riferimento al solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato (quelli cioè superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS) in quanto la *ratio* della

norma censurata, che intendeva reperire risorse necessarie «a compensare l'eliminazione dell'innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell'età minima già prevista per l'accesso alla pensione di anzianità in base all'articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243», consisteva nel «lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l'articolo 1, commi 1 e 2, della medesima legge» (cosiddetto contributo di solidarietà). Inoltre in quella circostanza la suprema Corte non ritenne che la previsione normativa avesse violato i parametri di cui agli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto le pensioni, incise esclusivamente per un solo anno dalla norma allora impugnata erano di importo piuttosto elevato (superiori a otto volte il minimo) e presentavano «margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo». L'esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa, pertanto, essere per le stesse meno pressante;

tuttavia, la Corte ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che «[...] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta»;

coerentemente con i suoi precedenti pronunciamenti la Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in quanto il meccanismo introdotto si discostava in modo significativo dalla regolamentazione precedente e ciò non solo perché la sospensione ha avuto una durata biennale, ma anche perché essa ha inciso anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato (a partire da quelli superiori a tre volte il minimo);

inoltre, la censura relativa al suddetto comma 25, vagliata sotto i profili della proporzionalità ed adeguatezza del trattamento pensionistico, ha indotto la Corte a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività (sentenza n. 349 del 1985);

secondo la Corte, il legislatore - di fronte all'esigenza di realizzare un risparmio di spesa - non ha operato un corretto bilanciamento degli interessi protetti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993);

infatti, dice la Corte, la disposizione concernente l'azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 25, si limitava a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria, senza che

emergesse dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. E ricorda che anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato articolo 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell'articolo 81 della Costituzione);

tali premesse portano la Corte a concludere che l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione). Quest'ultimo è da intendersi, inoltre, quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione ed al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;

con la sentenza n. 70 la Corte ha sottolineato anche che il meccanismo previsto dall'incostituzionale comma 25 risultava singolare anche rispetto alla legislazione ad esso successiva. Infatti, l'articolo 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità») ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014;

la legge di stabilità per l'anno 2014 prevede, inoltre, che nel triennio in oggetto la perequazione si applichi nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per quelli di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo, del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Sol tanto per l'anno 2014 il blocco integrale della perequazione ha riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo;

la Corte ha evidenziato, pertanto, che il legislatore torna a proporre un *discrimen* fra fasce d'importo e si ispira a criteri di progressività, pa-

rametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza;

alla luce delle premesse che precedono, le ragioni per le quali l'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015 (Atto Senato 1993) risulta a sua volta incostituzionale risultano molteplici:

1) il *decalage* previsto dal novellato articolo 25, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, non risponde ad alcun criterio di progressività, secondo il quale la rivalutazione automatica dovrebbe decrescere in misura graduale a mano a mano che aumenta il valore della prestazione, ed incidere in maniera maggiore, e non proporzionale, sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato;

2) la conferma del blocco integrale della perequazione per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo per gli anni 2012 e 2013, considerata unitamente al blocco per il 2014 recato dalla legge di stabilità per l'anno 2014, supera i limiti temporali della sospensione che possa ritenersi rispettosa dei principi costituzionali. La Corte costituzionale non ha mai considerati legittimi limiti che superino la durata consecutiva di un anno. La durata triennale espone il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulta incrinata la principale finalità di tutela insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni, anche quelle di maggiore importo;

3) la modularità prevista per la perequazione degli anni 2012 e 2013 con riferimento alle pensioni di importo inferiore a sei volte il minimo e l'azzeramento del meccanismo perequativo per quelle superiori, si limita a richiamare il «rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale». Tale richiamo è generico tanto quanto quello contenuto nel comma 25 già dichiarato incostituzionale. Da esso non emergono le ragioni della prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. La scelta del decreto-legge non è neppure sostenuta da una *ratio* redistributiva all'interno del sistema pensionistico del sacrificio imposto, come invece avvenuto con la sospensione recata dall'attuazione del Protocollo *welfare*. Le risorse continuano ad essere drenate fuori dal sistema pensionistico;

in conclusione, la norma recata dall'articolo 1 del decreto-legge è esorbitante rispetto alla discrezionalità riservata al legislatore e viola il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai principi contenuti negli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1993.

QP4

BONFRISCO, BRUNI

Respinta (*)

Il Senato,

premessò che:

la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ha la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono, anche in assenza di inflazione, a causa del loro carattere continuativo;

nel corso degli anni si sono succedute le seguenti disposizioni di legge:

l'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 ha disposto che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, si applichi per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti, come segue: *a)* nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; *b)* nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS; *c)* nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo;

l'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che, a titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non fosse concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS. Con riferimento a tale fascia l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni era applicato, per il predetto biennio, nella misura del 70 per cento;

l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha poi disposto che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica fosse riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

da ultimo, l'articolo 1, comma 483 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) ha rimodulato per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici come segue: 100 per cento per i trattamenti pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS; 95 per cento per i trattamenti compresi tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS; 75 per cento per i trattamenti compresi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS; 50 per cento per i trattamenti compresi tra 5

e 6 volte il trattamento minimo INPS; 40 per cento per l'anno 2014 e del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

tenuto conto che,

con la sentenza n. 70 del 2015 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

la Corte ha, dunque, dichiarato illegittima la norma che ha previsto il blocco delle indicizzazioni, per il biennio 2012-2013, delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, recante norme urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, intende palesemente evitare l'attuazione automatica della predetta sentenza, che avrebbe portato all'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, all'uopo disponendo, al posto del rimborso di quanto indebitamente non assegnato negli anni pregressi, solo una parziale e forfettaria erogazione, calcolata con diverse percentuali per classi di importo da cui restano esclusi i titolari di trattamento superiore a sei volte il minimo;

si ravvede nell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015 una palese violazione dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione, in virtù del quale quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ripristinando lo *status quo ante*;

con riguardo al contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, si rileva poi come le disposizioni in esso contenute siano in contrasto con i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione). Quest'ultimo è da intendersi, inoltre, quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione ed al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, è discriminatorio, in quanto crea disparità di trattamento tra cittadini aventi i medesimi diritti, ponendosi in evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. La conferma del blocco integrale della perequazione per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo per gli anni 2012 e 2013, considerata unitamente al blocco per il 2014 recato dalla legge di stabilità per l'anno 2014, supera di fatto i limiti temporali della sospensione che possa ritenersi rispettosa dei principi costituzionali e conferma la discriminazione, esponendo il provvedimento in esame nuovamente al giudizio della Corte costituzionale;

la modularità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, per la perequazione degli anni 2012 e 2013 con riferimento alle pensioni di importo inferiore a sei volte il minimo e l'azzeramento del meccanismo perequativo per quelle superiori, si limita a richiamare il «rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale». Tale richiamo è generico tanto quanto quello contenuto nel comma 25 già dichiarato incostituzionale. Da esso non emergono le ragioni della prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente lesivi dei diritti acquisiti,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1993.

QP5

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MARTON, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (Atto Senato 1993);

premesso che:

il decreto in esame, nasce dalla necessità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 la quale ha riconosciuto la illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevedeva che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo

34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

la sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della, perequazione automatica sia lesiva dei «diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione) Quest'ultimo diritto, afferma la sentenza, «è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione»;

più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre - 3 novembre 2010. Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione, secondo la citata sentenza n. 316, «per il loro importo piuttosto elevata» presentavano «margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo». La sentenza n. 70 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima (la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316). Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati «valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento» pensionistico;

considerato che:

pur tenendo presente la grave situazione economica attuale, che implica la necessità per lo Stato di ricorrere anche a misure straordinarie, aventi la finalità di perseguire il soddisfacimento del fabbisogno finanziario, il provvedimento in esame non appare in grado di contemperare tali esigenze con quelle, altrettanto fondamentali, disposizioni costituzionali correlate alla garanzia dei diritti dei cittadini e al rispetto del principio fondamentale di eguaglianza;

l'articolo 1 del decreto-legge in esame (che sostituisce il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) non rispetta infatti le indicazioni della Corte costituzionale, la quale aveva richiesto di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, apportando all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificazioni non idonee a far rientrare le disposizioni censurate nei ranghi della costituzionalità;

il mancato riconoscimento, seppur parziale e per alcuni livelli di importi, della rivalutazione lede la conservazione nel tempo del valore d'acquisto della pensione, in contrasto con l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione e con l'articolo 36, primo comma, della Costituzione, in quanto il persistente e cospicuo blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l'attività lavorativa;

il mancato adeguamento delle retribuzioni e la loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto un appropriato meccanismo di recupero comporta una violazione degli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età e con impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e *minoris generis* rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'articolo 53 della Costituzione, che non consente trattamenti in *peius* di determinate categorie di redditi da lavoro così come già sancito dalla sentenza n. 116 del 2013;

l'adeguamento estremamente parziale introdotto dal decreto in esame riprende la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, (il quale era però limitato ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS) nonostante la Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, avesse già ammonito il legislatore a non reiterare misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo;

emerge il vizio costituzionale del provvedimento laddove la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2013 della Corte costituzionale). Il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro, con conseguente lesione degli articoli 3 e 53 della Costituzione;

si ravvisa il contrasto con gli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, poiché viene imposto un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cit-

tadini, incorrendo nella violazione del principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento che può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti titolari di redditi analoghi;

vi è inoltre la lesione del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, garantito dall'articolo 3 della Costituzione, giacché i pensionati adeguano i programmi di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le aspettative di vita di questi ultimi;

l'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali più modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio anche nel provvedimento in esame;

infine, ancora una volta, l'assai consistente (sotto il profilo qualitativo e quantitativo) trasferimento del potere legislativo dal Parlamento al Governo, già da troppo tempo aggravato dalla proliferazione del ricorso alla decretazione di urgenza, si sostanzia, in un testo che non presenta quelle caratteristiche di omogeneità che la Corte costituzionale ha, ancora recentemente, sottolineato (in particolare con la sentenza 22 del 2012) come implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione: infatti, accanto alle citate di cui all'articolo 1 vengono giustapposte disposizioni concernenti misure di rifinanziamento di ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà (articoli 2-4), modifiche ai criteri di capitalizzazione del montante contributivo (articolo 5), interpretazione autentica di norme (articolo 5-bis), pagamenti INPS (articolo 6), trattamento di fine rapporto (articolo 7),

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1993.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Paglini nella discussione generale del disegno di legge n. 1993

Renzi quindi la smettesse di fare propaganda di basso livello e avallasse velocemente la nostra proposta di legge.

Oggi con la fame di lavoro che c'è, con i giovani con un tasso di disoccupazione al 42 per cento, costretti a restare in famiglia perché impossibilitati a costruirsi un futuro, il *welfare* è sostenuto dai genitori e dai nonni, dai pensionati... e spesso quelle 1.500 o 2.000 euro lordi devono sfamare tante bocche!

Ma voi, non ve ne siete minimamente curati, tutti protesi a fare da scendiletto alla politica burocratica tecnocratica di non eletti, volta solo all'*austerità* e ai sacrifici, sempre nostri e mai vostri!

Un'altra bufala renziana è stata quella del TFR in busta paga, che si è trasformata in un *flop* clamoroso.

Come rilevato da osservatori e studi, a scegliere il TFR in busta paga sono stati solo lo 0,05 per cento dei lavoratori con relative perdite: cioè si specula sul bisogno, sulla fame, si specula su chi non riesce ad arrivare in fondo al mese.

Ci rubate il tempo e le migliori energie per arricchire la vostra sete di ambizioso e sterile potere che comunque non vi darà né l'amore né il rispetto del popolo!

A partire dal 2008 c'è un drastico allargamento delle distanze sociali. La crisi raddoppia il patrimonio alle dieci famiglie più ricche rispetto a 20 milioni di italiani!

Legiferate esclusivamente per il beneficio dei poteri finanziari, alcuni molto, troppo vicini alla *governance* renziana!

Signori, questo decreto-legge 1993 presenta nuovamente gravi indizi di incostituzionalità e a breve ci troveremo nuovamente ad affrontare ricorsi.

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

SUL PROCESSO VERBALE:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Berger non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bocca, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Collina, Colucci, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fazzone, Fissore, Formigoni, Giacobbe, Gualdani, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stucchi, Torrisi, Vicari, Viceconte e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 13 luglio 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 2 luglio 2015 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM (2015) 129 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM (2015) 135 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 95).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Sacconi Maurizio

Disposizioni per l'istituzione dell'Albo degli Statistici, conseguente alla disciplina per l'esame di Stato di abilitazione nelle Discipline Statistiche ed in relazione all'esercizio della Professione di Statistico (2001) (presentato in data 08/7/2015);

senatore Buemi Enrico

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul finanziamento pubblico dei giornali e degli altri organi di stampa o di comunicazione di massa (2002)
(presentato in data 09/7/2015);

senatore Longo Fausto Guilherme

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di discendenza italiana (2003)
(presentato in data 09/7/2015);

senatore Buccarella Maurizio

Disposizioni a favore delle vittime dell'usura (2004)
(presentato in data 09/7/2015);

senatori Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti nuova disciplina delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società (2005)
(presentato in data 13/7/2015);

senatori Ichino Pietro, Tonini Giorgio, Berger Hans, Dalla Zuanna Gianpiero, Fasiolo Laura, Favero Nicoletta, Lanzillotta Linda, Lepri Stefano, Maran Alessandro, Marcucci Andrea, Palermo Francesco, Panizza Franco, Pezzopane Stefania, Sangalli Gian Carlo, Valdinosi Mara, Zeller Karl

Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici (2006)
(presentato in data 14/7/2015);

senatore Manconi Luigi

Norme a tutela della salute per la regolamentazione del consumo, la produzione ed il commercio della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati, per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive (2007)
(presentato in data 14/7/2015);

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (2008)
(presentato in data 14/7/2015);

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (2009)

(presentato in data 14/7/2015).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 10/07/2015 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Manconi Luigi

«Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano» (10-362-388-395-849-874-B)

S.10 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S.362, S.388, S.395, S.849, S.874);

C.2168 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.189, C.276, C.588, C.979, C.1499, C.2769);

in data 13/07/2015 la 8^a Commissione permanente Lavori pubblici ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Stucchi Giacomo

«Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione» (746)

Sen. Stucchi Giacomo

«Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa» (760)

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

«Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI» (1570)

Sen. Pepe Bartolomeo

«Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo» (1795)

Sen. Crosio Jonny ed altri

«Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» (1815)

Sen. De Petris Loredana ed altri

«Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo» (1823)

Sen. Fornaro Federico ed altri

«Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai» (1841)

Sen. Cioffi Andrea ed altri

«Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio» (1855)

«Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo» (1880).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 8 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive) di quell'Assemblea nella seduta del 24 giugno 2015, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Per una rinascita industriale europea (COM (2014) 14 final) e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali (COM (2014) 25 final).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 586).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 luglio 2015, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (n. 190).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 13 luglio 2015 – alla 13^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 22 agosto 2015. Le Commissioni 1^a, 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 12 agosto 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 6 luglio 2015, ha inviato l'elenco delle direttive con termine di recepimento in scadenza entro il 31 dicembre 2015, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Atto n. 587).

Il predetto elenco – la cui stampa sarà disponibile – è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 31 marzo 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XXV*, n. 7).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 1^o luglio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 69, la prima relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, aggiornata al 31 maggio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 2^a Commissione permanente (*Doc. CCXXVIII*, n. 1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 7 e 9 luglio 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 130 del 26 maggio 2015, n. 131 del 27 maggio 2015, n. 139 del 26 maggio 2015 e n. 140 del 9 giugno 2015, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

della legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 139);

dell'articolo 61, comma 1, alinea e lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 ago-

sto 2013, n. 98, limitatamente alla parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'articolo 55, comma 1, dello stesso decreto, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 140);

dell'articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 141);

degli articoli 2-*bis* e 4-*bis* del citato decreto-legge n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'intesa fra Stato e Regioni; dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 142).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 9 e 10 luglio 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione La Quadriennale di Roma, per gli esercizi dal 2012 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 294);

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 295);

dell'Acquedotto pugliese S.p.A., per gli esercizi dal 2011 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 296);

dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 297*);

dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA) S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 298*);

della Società Generale d'Informatica S.p.A. (SO.GE.I), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 299*).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Cociancich ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00281 della senatore Padua ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Molinari, Simeoni e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02053 del senatore Vacciano ed altri.

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04254 del senatore Endrizzi ed altri.

Mozioni

GASPARRI, Paolo ROMANI, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, FASANO, FAZZONE, BERNINI, PELINO. – Il Senato,
premessi che:

in un articolo pubblicato a pagina 15 del quotidiano «la Repubblica» del 10 luglio 2015 emergerebbe che, in relazione ai noti fatti di «Mafia Capitale», la Commissione prefettizia di accesso agli atti avrebbe raccomandato lo scioglimento del Comune di Roma per inquinamento mafioso;

come si legge nell'articolo, la Commissione prefettizia avrebbe affermato: «il condizionamento mafioso si è realizzato secondo schemi e copioni non intaccati dal cambio di amministrazione» e «si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione di tutte le misure contenute nell'articolo 143: lo scioglimento dell'organo consiliare di Roma capitale per infiltrazioni mafiose e l'applicazione di misure di rigore di cui al quinto

comma della medesima disposizione nei confronti di un'ampia serie di soggetti della componente burocratica dell'Ente»;

nonostante queste affermazioni, in altri ambiti istituzionali si sono fatte valutazioni incredibilmente diverse,

impegna il Governo a verificare con la massima urgenza, in base a tutti gli elementi valutativi raccolti, se sussistono i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

(1-00447)

Interpellanze

GIOVANARDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, a quanto risulta all'interpellante:

l'azienda Vincenzo Lo Bello s.n.c. con sede legale a Termini Imerese (Palermo), e sede amministrativa operativa a Modena, via Emilio Po 82, è composta da un amministratore, il ragioniere Giovanni Soria, e 6 dipendenti ed ha un fatturato annuo di circa 700.000 euro;

il signor Soria, nato a Napoli il 27 agosto 1973, conobbe la futura moglie siciliana mentre era militare nel battaglione logistico Gorizia, impegnato nel 1994 nell'operazione «Vespri siciliani»;

il suocero, Leonardo Lo Bello, e i cognati di Soria, Agostino e Salvatore Lo Bello, con precedenti penali per associazione mafiosa risalenti al 1998, hanno già scontato la relativa pena e le misure di sorveglianza;

il tribunale di sorveglianza a suo tempo autorizzò Salvatore Lo Bello a trasferirsi a Modena, dove era già residente il fratello Agostino ed il padre Leonardo;

a Modena operava a quel tempo la Vincenzo Lo Bello s.n.c., titolare della quale erano il signor Vincenzo Lo Bello, incensurato, fratello di Leonardo, e il signor Giovanni Soria incensurato, nipote acquisto di Vincenzo Lo Bello;

nel giugno 2011 il tribunale di Palermo consentiva il trasferimento di Salvatore Lo Bello a Modena, subordinandolo all'assunzione da parte dello zio come manovale edile nella sua azienda;

il fratello di Salvatore, Agostino Lo Bello, venne a sua volta assunto dalla Vincenzo Lo Bello s.n.c., con l'accordo degli assistenti sociali e con l'autorizzazione della questura di Modena a svolgere attività lavorativa per la Lo Bello anche fuori Modena;

il 9 gennaio 2014, essendo da 2 anni in pensione Vincenzo Lo Bello, venne costituita la Vincenzo Lo Bello Srl, con amministratore unico Giovanni Soria, dove confluiva per l'1 per cento la Vincenzo Lo Bello s.n.c.;

i dipendenti della s.n.c. passarono alla Srl compresi i fratelli Lo Bello;

nel 2013 sia per la s.n.c. sia nel 2014 per la Srl sono state presentate domande di iscrizione alla *white list*: nel dicembre 2014 la «Gazzetta

di Modena», con articolo a firma di Francesco Dondi, dava notizia dell'esclusione della s.n.c. dalla *white list* per «frequentazioni» sospette del titolare;

nel gennaio 2015 infatti veniva notificato a Vincenzo Lo Bello il rigetto della domanda in quanto «è ancora attuale il rischio di infiltrazioni mafiose e di condizionamento delle scelte (...) da parte della criminalità organizzata»;

nella premessa veniva rappresentata la situazione giuridica dei Lo Bello, con nessuna novità rispetto a quella che aveva portato il giudice di sorveglianza ad autorizzare l'assunzione di Salvatore e Agostino Lo Bello;

l'azienda ha fatto ricorso alla Prefettura di Modena, ed essa lo ha respinto in data 10 marzo 2015, reputando non essere emersi elementi innovativi tali da mutare la situazione di fatto;

nel frattempo risulta essere stata respinta l'iscrizione alla *white list* anche della Vincenzo Lo Bello Srl, malgrado l'amministratore Giovanni Soria avesse avvisato la Prefettura di Modena che purtroppo si era trovato costretto a licenziare i fratelli Lo Bello in data 5 maggio 2015,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo in merito ad un meccanismo tale per cui chi ha espiato la pena e si procura un lavoro umile e onesto (manovale edile) con l'aiuto dei parenti e l'autorizzazione della magistratura costituirebbe un pericolo concreto per le aziende che assume, la cui reputazione viene gravemente lesa da articoli di stampa e l'attività imprenditoriale danneggiata dalla mancata iscrizione alla *white list*;

se ritenga che l'unica strada da percorrere per chi ha commesso reati e ha espiato la pena sia quella di continuare a delinquere, proibendogli le autorità amministrative di dar corso a quello che è previsto dall'art. 27 della Costituzione;

se non ritenga che tale maldestra applicazione della normativa antimafia abbia come unico effetto quello di penalizzare i cittadini onesti, rafforzando la presa della criminalità organizzata su coloro che a suo tempo ne hanno fatto parte.

(2-00291)

Interrogazioni

SCILIPOTI ISGRÒ. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il sindacato FLP-Interno, quello maggiormente rappresentativo del Ministero dell'interno, nelle sue funzioni istituzionali di tutela dei lavoratori ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, inviava istanza in data 12 marzo 2013 al dirigente dell'ufficio Attività contrattuali per l'accasermamento dell'Arma dei Carabinieri, viceprefetto dottoressa Cristina Petti, per avere informazioni in merito alle ordinanze di servizio prodotte dall'ufficio citato da novembre 2012 a marzo 2015, che trattano materie per le quali è normativamente previsto avere

informazione sia *ex ante* che *ex post*, così come indicato nelle declaratorie del citato art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

la richiesta rivestiva carattere di urgenza, poiché sollecitata dal personale rappresentato, che lamentava atteggiamenti e provvedimenti da parte del dirigente non congrui alle linee di indirizzo della funzione pubblica e dei contratti in vigore, come ad esempio, la creazione della funzione del coordinatore di funzionari, tra l'altro non utile all'economia dell'ufficio, ma discriminante per la generalità degli impiegati. Alla richiesta sindacale né la dottoressa Cristina Petti, né la dottoressa Maria Forte, dirigente dell'ufficio Affari generali e personale della segreteria del Dipartimento di pubblica sicurezza, avrebbero dato risposta. I rappresentanti sindacali FLP-Interno sollecitavano con frequenza mensile una risposta all'istanza prodotta, senza però ottenere alcun risultato;

in data 17 marzo 2015 (prot. n. 0614/INF/CC/2015) il coordinamento territoriale di Roma della FLP-Interno rivolgeva nuovamente istanza alla dottoressa Petti ed al capo della segreteria del Dipartimento di pubblica sicurezza, prefetto Vincenzo Panico, di avere copia delle ordinanze di servizio. Anche questa volta il dirigente dell'ufficio Attività contrattuali per l'accasermamento dell'Arma dei Carabinieri non dava le informazioni richieste, ponendo il suo operato, a giudizio dell'interrogante, sotto un profilo di palese illegalità. Il prefetto Panico, nonostante sia stato sollecitato numerose volte, prometteva un rapido intervento teso alla soluzione del problema, ma nel concreto non forniva alcuna informazione all'organizzazione sindacale richiedente;

con nota del 4 giugno 2015 (prot. 0713/INF/CC/2015) il coordinamento territoriale di Roma della FLP-Interno denunciava al capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa, ed al vice capo della Polizia, prefetto Matteo Piantedosi, la mancata informazione sindacale da parte della dirigente dell'ufficio Attività contrattuali per l'accasermamento dell'Arma dei Carabinieri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e quali iniziative di propria competenza intenda attuare, affinché siano ripristinate le corrette relazioni tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione.

(3-02060)

GASPARRI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da tempo l'Organizzazione sindacale autonoma di Polizia penitenziaria (OSAPP), sindacato maggiormente rappresentativo del personale del Corpo, ha segnalato e denunciato la drammatica situazione dell'istituto penale per minorenni «Ferrante Aporti» di Torino in ordine alla cronica e grave carenza di personale che genera gravissimi disagi lavorativi;

l'istituto penale per minorenni (IPM) opera con esigue unità di Polizia penitenziaria, ormai allo stremo, costrette a svolgere turni di servizio massacranti, che possono superare anche le 10 ore consecutive al giorno, costrette a rinunciare alla regolare fruizione del riposo settimanale pro-

grammato, per effetto di una discutibile organizzazione del lavoro, proprio in ragione della grave carenza di personale;

la grave carenza di organico ha costretto altresì molti agenti a non poter fruire delle proprie ferie accumulate negli anni 2013, 2014 e 2015;

da notizie in possesso dell'interrogante, le ragioni di tale grave carenza di organico andrebbero individuate nelle procedure che hanno determinato il sostanziale «depotenziamento» della struttura attraverso una politica di concessione abnorme di distacchi, senza procedere con i necessari correttivi;

detti provvedimenti di distacco sono stati emanati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal Dipartimento della giustizia minorile, nonché dal Centro della giustizia minorile di Torino;

a giudizio dell'interrogante, ancora più incomprensibile sarebbe la scelta di trasferire personale in articolazioni secondarie, così come accade al centro di prima accoglienza di Torino dove sono in forza 9 unità di Polizia penitenziaria in via permanente, quando sarebbe opportuno e ragionevole considerare di mantenerle in servizio pieno presso l'istituto penale per minorenni e all'occorrenza utilizzarle per i periodi necessari nel centro di prima accoglienza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere l'immediato rientro del personale distaccato dell'istituto penale per minorenni «Ferrante Aporti», in particolar modo quello operante presso il centro di prima accoglienza, previa attenta e scrupolosa analisi sulla reale necessità dei distacchi sinora concessi;

se non creda opportuno, alternativamente alla scelta di rientro del personale distaccato, disporre la chiusura di parte della struttura dell'istituto penale per i minorenni, trasferendo altrove i detenuti;

se non intenda predisporre un'urgente visita ispettiva al fine di verificare l'operato del direttore dell'istituto, che ad oggi non avrebbe gestito in maniera efficace la grave situazione.

(3-02062)

PADUA, SILVESTRO, DI GIORGI, ORRÙ, CUCCA, FASIOLO, LAI, PUPPATO, SOLLO, RICCHIUTI, VALDINOSI, BISINELLA, CONTE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

i prodotti omeopatici ad uso umano sono presenti in Italia da più di 50 anni ma solo nel 1995 è stata introdotta la definizione di farmaco omeopatico nel nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo n. 185 del 1995, recante attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici. Il provvedimento inquadra sul piano regolatorio la materia, definisce i criteri per la registrazione semplificata, i requisiti per l'immissione in commercio (somministrazione per via orale o esterna, nessuna indicazione terapeutica, grado di diluizione tale da garantire l'innocuità), e il divieto di qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico. Il decreto, inoltre, specifica anche che al medicinale omeopatico si applicano le disposizioni vigenti per tutte le specialità farmaceutiche: se non espres-

samente indicato nel testo, il medicinale omeopatico deve quindi seguire a tutti gli effetti le regole del farmaco ufficiale;

l'Italia è il terzo mercato più grande d'Europa dopo Francia e Germania: secondo i dati Doxa Pharma, nel 2012, gli italiani che hanno fatto ricorso alla medicina omeopatica sono stati circa 11 milioni; nel nostro Paese, inoltre, operano 30 aziende e 40.000 addetti per un fatturato globale annuo di circa 170 milioni di euro. Eppure quanto a regolamentazione dei prodotti omeopatici, l'Italia non è al passo con i maggiori Paesi europei, disattendendo uno degli obiettivi della direttiva comunitaria 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, recepita con il decreto legislativo n. 219 del 2006, ovvero la rimozione di quei divieti che non consentono una corretta informazione al consumatore: il paziente che acquista in farmacia un prodotto omeopatico non vi trova infatti indicazioni terapeutiche e posologia, né sulla confezione né nel foglietto illustrativo. Inoltre, allo stato attuale nel nostro Paese è vietata la pubblicità dei medicinali omeopatici, non essendo consentito di nominare negli *spot* il nome della specialità;

il decreto legislativo n. 219 del 2006 stabilisce che le aziende produttrici di omeopatici seguano determinate indicazioni quanto a titoli, produzione, farmacovigilanza, registrazione, informazione medico-scientifica al pari delle case farmaceutiche produttrici di medicinali tradizionali. In armonia con quanto disposto dalla direttiva 2001/83/CE, il decreto prevede per i farmaci omeopatici, all'articolo 16, una modalità di registrazione semplificata, se il medicinale *a)* è destinato a essere somministrato per via orale o esterna; *b)* non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto; *c)* ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza;

all'articolo 18 del medesimo decreto è prevista, invece, la possibilità che gli omeopatici siano registrati secondo una procedura non semplificata, ovvero una modalità che consentirebbe di ottenere l'inserimento delle indicazioni terapeutiche sulle confezioni e nel foglietto illustrativo, alla luce di «norme specifiche relative alle prove precliniche e alle sperimentazioni cliniche, in coerenza con i principi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia», che «possono essere previste» dal Ministero della salute, su proposta dell'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA). Dal 2006, però, non si è ancora provveduto a stabilire queste norme specifiche;

ancora, stabilisce che i medicinali omeopatici siano sottoposti a procedure di registrazione volte a ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio. Sebbene riconosciuti e disciplinati dal legislatore come medicinali, gli omeopatici presenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995, e all'epoca notificati al Ministero, hanno finora goduto di una autorizzazione *ope legis*, e non di un'autorizzazione all'immissione in commercio «ufficiale». La fase di registrazione semplificata già prevista dalla legge per questi medicinali, attesa da molto tempo, è stata infatti periodicamente rinviata: il termine del 31 dicembre 2015 fissato dall'art. 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge n. 300 del 2006, recante «Proroga di termini pre-

visti da disposizioni legislative e disposizioni diverse», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007, è stato prorogato al 31 dicembre 2018 con l'articolo 1, comma 590, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015). Tale comma stabilisce anche le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'AIC degli omeopatici, di cui al decreto legislativo n. 219 del 2006 e successive modificazioni: 800 euro per i medicinali unitari indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Il 31 marzo 2015, come previsto dal comma suddetto, l'AIFA ha individuato con proprio provvedimento, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'AIC dei medicinali omeopatici secondo modalità semplificate e in base a tale provvedimento le aziende titolari possono inviare le domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017;

infine, nonostante gli omeopatici siano farmaci a tutti gli effetti, non essendo consentito alle aziende produttrici di inserire le indicazioni nel foglietto illustrativo né sul *packaging* va rilevata una grave carenza di tutele e garanzie per i consumatori che fanno ricorso a questo tipo di medicinali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare con urgenza, anche ai fini della migliore informazione e tutela del consumatore, la necessità di recepire appieno la direttiva 2001/83/CE, emanando le norme stabilite dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 219 del 2006 e consentendo, in questo modo, di inserire indicazioni terapeutiche e posologia sul foglietto illustrativo e sulle confezioni delle specialità omeopatiche, come accade in altri Paesi europei come Francia e Germania;

se non ritenga altresì opportuno permettere alle aziende produttrici di effettuare campagne informative sui farmaci omeopatici complete, equilibrate e corrette, così come previsto e consentito per i prodotti allopatrici, ai quali tra l'altro gli omeopatici sono assimilati a tutti gli effetti;

se infine non intenda vigilare sul rispetto dei tempi per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio affinché la fase di invio delle domande da parte delle aziende titolari si concluda effettivamente entro il 30 giugno 2017, e venga concessa l'autorizzazione ai prodotti che abbiano già concluso positivamente la fase istruttoria.

(3-02063)

BOCCHINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;

il CNR, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

la rete scientifica del CNR è composta da oltre 100 istituti, articolati in 7 dipartimenti, con circa 8.000 dipendenti. Le dimensioni, l'articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale fanno del CNR il più grande ente di ricerca italiano, caratterizzato da un elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri enti, e uno dei maggiori a livello internazionale;

la missione del CNR è riassunta nell'obiettivo di «creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca», perseguendo, tramite lo sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dell'innovazione, la competitività del sistema produttivo e i bisogni individuali e collettivi dei cittadini. Alla base di tale missione c'è il convincimento che l'attività di ricerca e sviluppo sia determinante per generare maggior occupazione, benessere e coesione sociale;

considerato che a seguito del decreto di riordino (decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213), il CNR ha già avviato un processo di ristrutturazione organizzativa imperniato sulla razionalizzazione delle risorse e su una maggiore integrazione interdisciplinare, finalizzata allo sviluppo di progetti volti a quella «valorizzazione del sapere» che costituisce la base imprescindibile per lo sviluppo socio-economico nazionale;

considerato inoltre che:

il 2 luglio 2015 il consiglio di amministrazione del CNR ha approvato il piano triennale di attività e, in particolare, ha predisposto la rimodulazione della pianta organica;

tale rimodulazione comporterà, a giudizio dell'interrogante ma anche di tante associazioni di categoria, forti tagli agli organici dei livelli apicali del profilo di ricercatore;

visto che:

i tagli riguarderebbero centinaia di posti di dirigente di ricerca e di primo ricercatore che ha, come unico scopo immediato, quello di consentire l'espletamento, già nel 2015, di concorsi per la progressione di livello del personale tecnico ed amministrativo (per un totale di 417 posti) le cui piante organiche sono già praticamente sature;

la nuova pianta organica del CNR prevede tagli pari a 19,5 milioni di euro alle dotazioni organiche di dirigente di ricerca e primi ricercatori, solo in parte compensati dall'incremento del costo della pianta organica dei ricercatori III livello, incremento pari a poco più di 12 milioni di euro, con un taglio complessivo al profilo di ricercatore di quasi 7,5 milioni di euro, in larghissima parte assorbiti dall'incremento delle piante organiche dei tecnici IV-VIII livello pari a oltre 6 milioni di euro;

il nuovo piano del personale del CNR comporta un taglio di complessivi 45 posti di ricercatore ed un incremento di 159 posti di tecnico, con un incremento di 39 posti di tecnologo, figura che nel CNR svolge

essenzialmente attività gestionale o amministrativa e non di supporto alla ricerca;

i tagli, quindi, sarebbero fortemente penalizzanti per i ricercatori del CNR per i quali diventerà pressoché impossibile vedere riconosciuti i propri meriti e le proprie competenze attraverso un naturale percorso di progressione di carriera, in quanto le vacanze in organico si saturerebbero quasi immediatamente una volta conclusisi i concorsi (che il Consiglio di Stato ha finalmente sbloccato) per 80 posti di dirigenti di ricerca e 117 posti di primo ricercatore, con decorrenza gennaio 2010;

tenuto conto che:

i ricercatori sono, o dovrebbero essere, il personale di maggior rilievo in un ente di ricerca; inconcepibilmente nel CNR essi rappresentano senza alcun dubbio il personale maggiormente penalizzato in termini di possibilità di carriera e riconoscimento di meriti e competenze. Infatti, ad oggi, escludendo il personale in aspettativa, solo il 5,5 per cento dei ricercatori è dirigente di ricerca (I livello) e solo il 21,3 per cento è primo ricercatore (II livello). Al contrario, il 74 per cento dei funzionari di amministrazione, il 40 per cento dei CTER, il 36 per cento dei collaboratori di amministrazione, il 49 per cento degli operatori tecnici e quasi il 77 per cento degli operatori di amministrazione ha già raggiunto oggi, nel CNR, il proprio livello apicale;

ulteriormente impietoso è anche il confronto tra il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca (EPR). Infatti, secondo dati 2013 forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, negli altri EPR i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori sono quasi il 16 per cento e il 33 per cento dei ricercatori, percentuali che crescono fino al 18 per cento e al 45 per cento nell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Per di più, quasi la metà dei dirigenti di ricerca del CNR ha già compiuto i 60 anni ed è ad un passo dalla pensione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno vigilare, nel rispetto dell'autonomia statutaria del CNR, sulla definizione del piano triennale delle attività scongiurando il taglio agli organici dei livelli apicali del profilo di ricercatore, già ampiamente penalizzati all'interno dell'ente stesso e nel confronto con gli altri EPR;

se ritenga di richiamare il CNR ad una più attenta considerazione delle specificità professionali dei ricercatori nella definizione degli atti di sua competenza.

(3-02065)

PEPE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 17 maggio 2014 entrava in vigore la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;

in particolare, la legge prevede all'art. 2, comma 2, lett. c), di «trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione»,

in virtù di questa legge delega in questi mesi ci son stati tribunali, come quelli di Asti, di Bari e quello di Avezzano, che hanno recepito la volontà del legislatore di depenalizzare tale omissione per modeste cifre, e tribunali che non lo hanno fatto in assenza del decreto attuativo;

considerato che nel mese di ottobre scadranno i 18 mesi previsti dalla legge delega e, in tal caso, tutto il lavoro svolto dal Parlamento sarà stato inutile,

si chiede di sapere se il decreto legislativo attuativo sia in fase di presentazione e, in caso contrario, se il Ministro in indirizzo intenda promuoverlo con urgenza.

(3-02066)

PEPE. – Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il 5 febbraio 2015 veniva presentato il progetto di prospezione geofisica al largo della costa nordoccidentale della Sardegna, zona marina E denominato «d 2 E.P.-TG»;

il progetto prevede l'acquisizione di circa 7.818 chilometri di linee sismiche in 2 dimensioni e la successiva acquisizione di dati attraverso indagini geofisiche in 3 dimensioni su un'area di circa 6.000 chilometri quadrati nel mar di Sardegna, zona E, con l'obiettivo di individuare idrocarburi nelle province di Sassari e Oristano e specificatamente nei comuni di Stintino, Oristano, Bosa, Tresnuraghes, Olbia, Cuglieri, Alghero, Porto Torres, Sassari, Narbolia, San Vero Milis, Villanova Monteleone, Mago-madas nonché nelle Aree marine del Mar di Sardegna;

considerando le evidenze rispetto ai danni che tali attività possono cagionare al paesaggio e all'ambiente, nonché le conseguenze nefaste sulle economie locali e, soprattutto, rispetto alle ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza della popolazione,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato delle autorizzazioni e, in particolare, delle valutazioni di impatto ambientale previste dalla legge;

quali siano le tecnologie di cui è previsto l'utilizzo e quali siano le garanzie che gli enti e le ditte coinvolte hanno predisposto a tutela della salute delle popolazioni, del paesaggio, dell'ambiente, della sicurezza e dell'economia dei luoghi interessati.

(3-02067)

MONTEVECCHI, GIROTTO, CRIMI, LUCIDI, CAPPELLETTI, BOTTICI, SERRA, MORONESE, DONNO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 4-04260)

(3-02068)

ORELLANA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che sulla vicenda Italtel l'interrogante ha presentato l'atto 3-01674, mentre alla Camera è stata presentata l'interrogazione 5-04770 ad oggetto «Interventi di patrimonializzazione della società Italtel», la cui risposta è stata fornita in data 1° aprile 2015 dal vice ministro dello sviluppo economico, professor Claudio De Vincenti, nella quale si segnalava che Italtel avrebbe avuto diritto al sostegno della Società di servizio per la patrimonializzazione e ristrutturazione delle imprese se in possesso dei requisiti richiesti e conformemente ai criteri e alle modalità di concessione previsti dall'art. 7 del decreto-legge n. 3 del 2015, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015;

tenuto conto del fatto che:

l'interrogante richiamava il profilo societario di Italtel SpA, società protagonista del settore delle tecnologie per le telecomunicazioni che vanta oltre 90 anni di storia ed è attualmente in corso di riqualificazione tecnologica e in fase di superamento dei passati squilibri patrimoniali;

dalla stampa nazionale, si vedano l'articolo a firma di A. Puato sul «Corriere Economia», settimanale del «Corriere della Sera», e l'articolo a firma di C. Festa su «Il Sole-24ore» del 5 luglio 2015, lo statuto del cosiddetto «fondo Salva imprese» è approntato nelle sue linee generali ma non ancora approvato ufficialmente e non pare esservi certezza sulla tempistica di tale approvazione;

stando a quanto riportato dal citato articolo del «Corriere Economia», Italtel è candidata ad essere oggetto di un investimento da parte del fondo in proprietà con l'attuale socio Cisco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di indicare la tempistica per l'attivazione del fondo Salva imprese;

se vi sia l'intenzione di investire per l'acquisto di una quota di capitale di Italtel e a quanto ammonti tale quota del fondo Salva imprese;

quali e quante garanzie economiche e finanziarie saranno richieste e quale sarà il loro costo.

(3-02069)

TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, CASTALDI, DONNO, FUCKSIA, LEZZI, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nella città di Brindisi, in località Santa Lucia, è situato un canile comunale che più volte è stato oggetto di articoli giornalistici e di proteste

dei cittadini a causa dell'inadeguatezza della struttura e delle terribili condizioni dei tanti cani ivi detenuti;

in riferimento alla citata situazione è stato presentato, in data 19 gennaio 2015, l'atto di sindacato ispettivo 4-03277 che ad oggi non ha ricevuto risposta;

nel mese di gennaio 2015, il Comune di Brindisi ha diffidato le 2 aziende che si occupavano della gestione del canile citato, in quanto alcune analisi effettuate per verificare la qualità dell'acqua usata per pulire i *box* sarebbero state falsificate;

negli ultimi mesi del 2014, il Comitato UGDA *onlus* (Ufficio garante per i diritti degli animali) ha chiesto di poter accedere quotidianamente alla struttura per collaborare all'assistenza ai cani che, a suo avviso, presentavano evidenti segni di maltrattamento; inoltre la maggior parte dei cani usciti dal canile evidenziava patologie renali che si teme siano dovute a una possibile alta concentrazione di sale nell'acqua distribuita («il Fatto Quotidiano», del 29 gennaio 2015);

successivamente, nel mese di aprile 2015 è stato depositato un esposto presso la procura della Repubblica di Brindisi, da parte del comitato UGDA, relativamente alle condizioni sanitarie dei cani detenuti nel suddetto canile;

nel mese di aprile 2015, in data successiva al suddetto esposto, in seguito a propria istanza del giorno 14 aprile, il citato comitato veniva autorizzato dal sindaco di Brindisi ad accedere al canile comunale di Contrada Santa Lucia (ai sensi dell'art. 2, comma 371, della legge 24 dicembre 2007 n. 244). Tuttavia, in data 1° luglio 2015 lo stesso ritirava temporaneamente la propria disponibilità a causa dei numerosi ostacoli frapposti alla propria opera di controllo e di soccorso ai cani;

in data 6 luglio 2015, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazioni) di Taranto, la struttura veniva sottoposta a sequestro, con provvedimento amministrativo della procura di Brindisi e affidata in custodia giudiziaria all'associazione Le.P.A. e alla ditta Multiservizi di Brindisi;

da notizie di stampa («il Fatto Quotidiano», del 7 luglio 2015) si apprende che nel canile sono stati rinvenuti più cani di quanti ne poteva effettivamente ospitare, condizioni igienico-sanitarie precarie nei *box* e una porzione di ricoveri abusiva. Secondo i militari le responsabilità delle condizioni di vita dei 596 cani ospitati potrebbero essere attribuite sia alle 2 imprese operanti nella struttura che al comune, in quanto proprietario e quindi delegato alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

considerato che:

la struttura ad oggi ospita circa 600 animali, in evidente contrasto con la normativa vigente (legge della Regione Puglia n. 12 del 1995), che prevede che i canili possano ospitare un massimo di 200 unità, nonché con

la recente sentenza (16 settembre 2014) della Corte di cassazione, secondo la quale ospitare un numero superiore di cani rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale è una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto e che il reato penale in base all'articolo 727 del codice penale si configura se le condizioni di custodia provocano sofferenza anche senza pregiudizio all'integrità fisica. Ne consegue che ai fini del *fumus* è sufficiente il sovraffollamento della struttura;

a parere degli interroganti sarebbe opportuno disporre il sequestro preventivo degli animali detenuti nel canile di Brindisi alla luce delle molteplici irregolarità riscontrate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza degli accadimenti in premessa;

se non ritengano che sia indefettibile disporre il sequestro preventivo degli animali detenuti nel canile comunale di Brindisi, al fine di tutelare la loro condizioni igienico-sanitarie;

quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano adottare al fine di accertare la morte di numerosi cani all'interno del canile in questione, disporre lo smaltimento delle relative carcasse nonché accertare la destinazione di circa un migliaio di cani non risultanti attualmente all'appello;

se non considerino urgente effettuare il controllo e l'analisi del suolo e delle acque sottostanti al canile comunale di Brindisi.

(3-02070)

PEPE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che due sole aree della Sardegna possono contare su un registro tumori: Sassari e Nuoro;

in tutto il resto dell'isola i numeri arrivano, quando arrivano, da varie associazioni *onlus*. Un'azione benemerita, certamente, ma rimane la condizione «particolare» della Regione, che non possiede un archivio completo e non può avere riscontri da 2 maxi territori quali il Cagliaritano e il Sulcis;

si riportano testualmente le parole scritte sulle pagine di «Sardegna oggi»: «Dalle stanze principali dell'assessorato regionale della Sanità arriva l'annuncio di un lavoro serrato condito da interlocuzioni col garante della privacy, e nel capoluogo sardo alzano la voce alcune associazioni che hanno deciso di fare quadrato attraverso la costituzione di un comitato, "Sa Luxi", per spingere verso l'istituzione di un registro tumori sardo»;

sempre secondo il quotidiano *online*, mai smentito, Luigi Arru, assessore regionale della Sanità, avrebbe dichiarato che il registro non si è fatto in questi anni per problemi di *privacy*;

considerato che:

è certamente impensabile a giudizio dell'interrogante fare prevenzione senza sapere quali sono le patologie tumorali più frequenti e le aree dell'isola più interessate, mentre quello della *privacy* appare un falso problema;

nel merito, alle richieste del comitato «Sa Luxi», l'assessore regionale della Sanità avrebbe risposto rimarcando il fatto che sia meglio creare un registro regionale federato,

si chiede di sapere:

se i fatti riportati rispondano a verità;

se la legge sulla *privacy* (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) possa essere stata, in Sardegna, d'impedimento alla realizzazione del prezioso strumento;

se sia opportuno estendere un eventuale registro dei tumori a tutta la Sardegna.

(3-02071)

PETRAGLIA, DE PETRIS. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

sussiste una grave carenza di organico dei dirigenti scolastici;

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), all'articolo 1, comma 329, blocca l'istituto degli esoneri e semiesoneri ai docenti collaboratori del dirigente;

si tratta di uno dei tanti tagli alla scuola, operati dal Governo Renzi, che lascia le scuole in grande difficoltà, perché oltre 1.800 scuole non avranno il dirigente e saranno dirette da un reggente e nemmeno se saranno di grandi dimensioni sarà possibile contare sull'esonero del docente vicario;

a seguito di tale situazione sono migliaia le scuole e i Cpia (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) che sul territorio italiano non avrebbero dirigenza;

ritenuto che a giudizio delle interroganti:

è indispensabile procedere alle assunzioni in Campania, avviare subito le procedure per le assunzioni degli idonei delle graduatorie dell'ultimo concorso, dare seguito rapidamente alle decisioni assunte dal Governo e dall'amministrazione per i concorsi annullati in Toscana e Lombardia e bandire il nuovo concorso;

la fase di inizio anno è molto complessa da gestire ed è impensabile che il dirigente scolastico sia privato della piena operatività dello *staff* organizzativo proprio nel momento più cruciale;

non è pensabile che, una volta iniziate le attività didattiche nelle rispettive classi, i collaboratori vengano distaccati dalle stesse ad anno avviato: ciò non è rispettoso dei diritti degli allievi, in quanto si determinerebbe una penalizzante discontinuità didattica nelle classi, con l'avvicinamento dei docenti subentranti dopo gli esoneri;

vi è uno stato di forte disagio della categoria causato dal continuo incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità,

si chiede di sapere:

quando il Ministro in indirizzo intenda emanare un nuovo bando di concorso per dirigenti scolastici, per scongiurare il rischio, ormai concreto, che nell'anno scolastico 2016/17 la metà delle scuole italiane sia diretta da un dirigente impegnato anche in un'altra scuola;

quali misure intenda intraprendere per risolvere la situazione circa il numero e la tipologia di docenti necessari a coprire gli esoneri/semiesoneri dello *staff* organizzativo del dirigente scolastico, a partire dall'anno scolastico 2015/16, in quanto non è possibile rinviare al 2016/17 la parte di organico funzionale per il supporto organizzativo.

(3-02072)

PETRAGLIA, DE PETRIS. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la sentenza del Tar Lombardia, n. 1487/2015 REG.PROV.COLL., ha annullato il concorso per dirigenti scolastici anche in Lombardia. Si tratta degli ultimi vincitori di concorso (523 dirigenti lombardi) che hanno preso servizio dal 30 giugno 2014, concorso che per altro aveva già visto un precedente annullamento;

il Tar Lombardia ha annullato il concorso per dirigenti scolastici incolpando il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in quanto si legge: «L'Amministrazione ha operato, in relazione a tale fondamentale momento della procedura che ne condiziona intimamente il prosieguo, senza un adeguato livello di diligenza che si sarebbe dovuto imporre in considerazione della delicatezza delle scelte che si accingeva a compiere, tenuto conto che si trattava di una procedura concorsuale già incorsa in un annullamento giurisdizionale, che aveva visto coinvolti un elevatissimo numero di soggetti concorrenti, e considerata l'elevata carenza di organico dei dirigenti scolastici»;

considerato che nella lista dei dirigenti scolastici, a seguito della sentenza del Tar, ne risultano anche 3 di Vimercate (Monza e Brianza), che ora rischiano di lasciare il loro ufficio, con pesanti ricadute sulle scuole del territorio, perché si rischia di paralizzare l'avvio dell'anno scolastico 2015/2016,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per rispondere alle esigenze di organico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2015/16, nonché sui pensionamenti, sullo stato delle procedure di assunzione relative al 2014/15 ancora non effettuate, sulla richiesta di autorizzazione ad assumere per l'anno scolastico 2015/16;

se altresì intenda individuare altrettanto rapidamente e comunque prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, una soluzione finalmente corretta e definitiva a favore dei dirigenti scolastici sottoposti, loro malgrado, ad un percorso umiliante e lesivo della loro dignità professionale.

(3-02073)

**Interrogazioni orali con carattere d'urgenza
ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

GASPARRI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la città metropolitana di Roma è stata trafitta da un'operazione impetuosa denominata «Mondo di mezzo», attraverso la quale si è voluto conoscere e demolire il sistema di «Mafia capitale» operante nel territorio romano;

con precedente atto di sindacato ispettivo 4-04115, al quale ancora non è stata data risposta, l'interrogante aveva già denunciato il sistema criminoso operante in città e chiedeva delucidazioni in merito al *dossier* che sarebbe stato consegnato al prefetto della capitale, dottor Franco Gabrielli;

da notizie in possesso dell'interrogante sembrerebbe che il citato *dossier* sia stato minuziosamente approfondito dal prefetto di Roma e dallo studio del medesimo egli abbia redatto una puntuale relazione;

da detta relazione sarebbe emerso che si dovrà procedere con il solo scioglimento di taluni municipi, il commissariamento di 3 dipartimenti (ambiente/rifiuti, sociale e emergenza casa) e la destituzione di circa 20 persone tra dirigenti e funzionari comunali;

nelle conclusioni della relazione, inviata al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, il dottor Gabrielli avrebbe affermato che: «gli elementi raccolti sulle infiltrazioni mafiose hanno i caratteri di rilevanza e concretezza ma non di univocità», così come riportato dal giornale «il Fatto Quotidiano» in data 9 luglio 2015;

a giudizio dell'interrogante, seppur apparirebbero evidenti le motivazioni per procedere ai sensi di legge allo scioglimento del Comune di Roma, sebbene la relazione della commissione nominata *ad hoc* per procedere alle verifiche della sussistenza di infiltrazioni mafiose si fosse espressa favorevolmente allo scioglimento del medesimo comune, malgrado le circostanze *in itinere* porteranno inevitabilmente ad iniziative in sede giudiziaria per accertare eventuali omissioni di atti dovuti, necessari ed inevitabili, la scelta del prefetto di Roma di non procedere né allo scioglimento né al commissariamento del Comune ha dell'inverosimile e necessita di un'approfondita analisi,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga pubblicata sui siti istituzionali, e sia accessibile a tutta la collettività, l'intera relazione del prefetto di Roma;

se non ritenga opportuno procedere celermente all'analisi e alla successiva pubblicizzazione della relazione affinché non vengano effettuate deduzioni parziali, inidonee e incomplete, così come emerso dagli stralci riportati sui quotidiani, nazionali e locali, in data 9 luglio, nonché per palesi motivi di trasparenza.

(3-02061)

GIARRUSSO, BERTOROTTA, BULGARELLI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, MARTON, MORRA, NUGNES, SANTANGELO, SCIBONA, TAVERNA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 29 luglio 1983 il consigliere istruttore Rocco Chinnici veniva ucciso dalla mafia insieme ai 2 carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e, a seguito della potente esplosione provocata da un'auto imbottita di esplosivo davanti alla sua abitazione, perdeva la vita anche Stefano Li Sacchi, il portiere dello stabile in cui viveva il giudice;

la strage avvenuta in via Pipitone Federico a Palermo, nota come la «strage Chinnici», è il primo episodio di terrorismo mafioso avvenuto in un tempo nel quale la mafia governava Palermo e determinava le scelte dell'amministrazione locale;

in base alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, era finito sotto inchiesta il presidente della Corte d'assise d'appello di Messina, Giuseppe Recupero, che aveva emesso la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco, *boss* della borgata palermitana di Ciaculli. Lo stesso veniva per questo definito «avvicinabile» in quanto, stando alle dichiarazioni di alcuni pentiti, sarebbe stato corrotto dalla mafia per influenzare l'esito del terzo processo d'appello, celebrato a Messina nel 1998;

considerato che:

la magistratura di Reggio Calabria, dove l'inchiesta che coinvolgeva il presidente Recupero era stata trasferita da Messina, si dichiarava incompetente a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in mafia e corruzione e trasferiva nuovamente il fascicolo alla procura della Repubblica di Palermo;

del fascicolo, spedito da Reggio il 7 luglio del 1998, per 15 anni non si è saputo più nulla;

a seguito delle ricerche effettuate da due giornalisti, Fabio De Pasquale ed Eleonora Iannelli, autori del libro «Così non si può vivere» dedicato alla strage Chinnici emergevano diversi interrogativi sulla mancata riapertura del procedimento e dagli stessi veniva inoltrata al procuratore della Repubblica di Palermo la richiesta di revisionare l'*iter* del procedimento stesso;

il procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi, ritrovava il fascicolo e accertava che non era mai avvenuta l'iscrizione del procedimento all'ufficio del Ruolo generale, quindi, nell'aprile 2013, apriva ufficialmente una nuova indagine per concorso in mafia e corruzione nei confronti del giudice messinese Giuseppe Recupero, per verificare se, come sostenuto da alcuni collaboratori di giustizia, la mafia avesse mai «corrotto» lo stesso magistrato per ottenere una sentenza favorevole;

le indagini della procura della Repubblica di Palermo sono durate solo pochi mesi a seguito della constatazione della morte avvenuta, circa 6 anni fa, del giudice Giuseppe Recupero;

considerato inoltre che il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha accolto il 29 luglio 2014 la richiesta di archiviazione dell'indagine avanzata dai magistrati della procura della Repubblica di Palermo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda, per quanto di propria competenza, adottare i provvedimenti necessari ad individuare eventuali responsabilità circa il presunto occultamento del fascicolo che riguarda una delle peggiori stragi del nostro Paese;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, non intenda assumere le opportune iniziative affinché vengano accertati i motivi della mancata iscrizione a ruolo del procedimento penale in questione, considerato che ad oggi restano ancora impuniti i responsabili della strage Chinnici.

(3-02064)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOSATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

ragioni connesse alla sicurezza degli escursionisti e dei lavoratori della montagna, oggetto di sempre più frequenti aggressioni da parte di grandi animali predatori, hanno indotto la popolazione residente nei comuni veronesi del territorio del Baldo e della Lessinia a sottoscrivere una petizione rivolta al Ministro in indirizzo, promossa dall'avvocato Mario Giuliano;

la petizione tende a chiedere la modifica del regolamento recato dal decreto ministeriale n. 103 del 2011, in modo tale da permettere agli escursionisti ed ai lavoratori della montagna di acquistare liberamente e recare con sé uno *spray* al peperoncino simile a quello che già viene utilizzato per repellere i tentativi di stupro, ma di gittata e potenza superiori, in quanto da rivolgere contro i grandi predatori, come gli orsi o i lupi;

lo *spray*, da 400 grammi e 12 metri di gittata, di cui si vorrebbe ottenere il libero acquisto, non sarebbe nocivo per la salute degli animali, limitandosi a repellerli, causando irritazioni temporanee;

sono attualmente soggetti a libera vendita solo gli *spray* di 20 millilitri e 3 metri di gittata, pensati d'altra parte per un uso ravvicinato in ambiente urbano;

l'avvicinarsi del picco della stagione turistica consiglierebbe un intervento urgente,

si chiede di sapere se il Governo intenda accogliere, e in che tempi, la petizione rivolta al Ministro dell'interno dagli abitanti dei comuni veronesi del territorio del Baldo e della Lessinia, che richiede la modifica del regolamento recato dal decreto ministeriale n. 103 del 2011, in modo tale da permettere agli escursionisti ed ai lavoratori della montagna di acquistare liberamente uno *spray* anti-orso o anti-lupo, di maggior potenza e

gittata rispetto a quelli di cui è consentito l'uso per repellere i tentativi di stupro.

(4-04265)

CROSIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

dal 7 luglio 2015 60.000 frontalieri italiani devono pagare per le cure mediche che precedentemente erano praticamente gratuite; si tratta di una nuova tragica sorpresa arrivata senza far rumore: datata 12 maggio, una circolare «di chiarimento», è stata indirizzata dal Ministero della salute italiano agli enti della fascia di confine;

la circolare DGPROGS 0014180-P del 12 maggio 2015 precisa che, visto quanto previsto nell'accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo del 21 giugno 1999, ratificato con legge n. 364 del 2000), firmato dalla Svizzera e dagli Stati dell'Unione europea, si prevede, tra l'altro, che alcune categorie di assistiti (prescindendo dalla cittadinanza) di contratto svizzero, residenti in Italia, possano scegliere il Servizio sanitario nazionale (SSN) esercitando il diritto d'opzione, oppure continuare ad essere assicurati presso l'istituzione svizzera di provenienza;

è il caso ad esempio di titolari di sola pensione svizzera, o di lavoratori (frontalieri o distaccati) assoggettati al regime svizzero che, residenti in Italia, possono presentare il modello S1 per l'iscrizione al SSN, oppure scelgono di iscriversi direttamente al Servizio sanitario italiano versando, in tal caso, un contributo (iscrizione volontaria);

nel verbale della riunione del 3 luglio 2012 del gruppo interistituzionale per la mobilità sanitaria internazionale, il Ministero aveva fornito alle Regioni, già da allora, indicazioni relative alla possibilità dell'iscrizione volontaria per i soggetti che avevano esercitato il diritto di opzione;

come precisato nella circolare «a seguito di numerose richieste di chiarimenti, la circolare precisa che tali indicazioni superano quelle fornite dal Ministero prima del 2010 ed in particolare le note allegate del 2006 e 2007, diramate in vigore dei preesistenti Regolamenti 1408/71 e 574/72. In particolare si fa riferimento al contenuto delle citate note nella parte in cui risultano contrastanti con l'art. 32 del vigente Regolamento 987/2009, norma di seguito riportata, che consente ad uno Stato membro di residenza di non assumersi l'onere dell'assistenza della persona assicurata in altro Stato che chiede l'esonero della assistenza allo Stato di competenza»;

dal 12 maggio 2015 nulla è stato indicato ai lavoratori frontalieri. Infatti sino ad oggi, la circolare era nota solo a qualche funzionario locale, qualche assessore, oltre agli sportellisti delle Asl, ai quali spetterà chiarire ai frontalieri italiani la nuova «stangata»;

secondo le indicazioni di legge la spesa non è da poco: fino a 1.549 euro all'anno (il 7,5 per cento) per i redditi da 0 a 20.658,2 euro (rimane da chiarire la questione del cambio con il franco), fino a un massimo di 2.788 euro per chi guadagna dai 51.564,68 euro in su. Lo dicono i primi moduli ritirati in questi giorni agli sportelli;

in merito alla nuova imposizione si tratta, in ogni caso, di una soluzione transitoria valida fino al 2018, quando entrerà in vigore il nuovo regime fiscale per i pendolari della fascia di confine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se non intenda intervenire sospendendo l'applicazione della norma sulle spese mediche, ricordando come, oltre ad un ulteriore aggravio impositivo per i lavoratori, la stessa porterebbe ad una disparità di trattamento tra i frontalieri che già lavorano in Ticino, visto che non hanno scelta, mentre per i nuovi frontalieri l'assistenza sanitaria svizzera sarà da oggi un'opzione più interessante.

(4-04266)

STUCCHI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la società Grafiche Mazzucchelli SpA, storica realtà produttiva di Seriate (Bergamo), facente parte del gruppo Veneziani editore SpA, ha presentato il mese scorso al Tribunale di Milano una domanda di concordato in bianco, palesando uno stato di crisi e di dissesto;

in data 29 giugno 2015 la stessa società ha fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i 91 dipendenti, per un periodo di 24 mesi;

ai dipendenti non risulta che siano stati corrisposti gli stipendi dal mese di maggio 2015 e dal luglio 2014 non risultano versate dall'azienda le somme accantonate per il fondo pensioni dei lavoratori;

nel caso di specie stupisce il fatto che, senza alcun pregresso sintomo di dissesto (fatturati rilevanti, macchinari all'avanguardia, eccetera), la società abbia in poco tempo formulato la domanda di concordato in bianco e la richiesta di cassa integrazione straordinaria;

le drammatiche conseguenze di una crisi aziendale non preannunciata si manifesterebbero con inevitabili ripercussioni occupazionali sul territorio orobico, già fortemente colpito da alcuni anni dalla situazione di congiuntura economica negativa, che ha messo in ginocchio il tessuto produttivo della provincia di Bergamo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano convocare con urgenza un tavolo istituzionale con la Grafiche Mazzucchelli SpA e i rappresentanti dei lavoratori, al fine di valutare ogni utile soluzione che permetta ai dipendenti interessati di ottenere garanzie circa il loro futuro occupazionale;

quali iniziative intendano intraprendere affinché la proprietà della società fornisca elementi utili per una corretta valutazione della crisi aziendale e per la prosecuzione dell'attività nel territorio bergamasco;

quali iniziative intendano promuovere per fare fronte alla crisi industriale e produttiva che nel nostro Paese sta coinvolgendo, da diversi anni, migliaia di lavoratori.

(4-04267)

CENTINAIO. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

sono anni che si parla della realizzazione del «Museo delle arti e dei mestieri della Toscana» all'interno del sito medievale di Sasso Pisano, a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa;

l'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, oltre alla sponsorizzazione da parte di numerose aziende;

l'aspetto saliente che testimonia la rilevanza del progetto è dato dal fatto che è stato concesso il patrocinio del Presidente della Repubblica, nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Regione Toscana;

il progetto espositivo, sebbene concepito da oltre 4 anni, non è ancora venuto alla luce e il sito museale non è stato ancora aperto al pubblico;

per di più, le molteplici opere sarebbero custodite all'interno di locali in condizioni pessime di conservazione, per questo sembra che molti pezzi preziosi si stiano deteriorando, o peggio siano andati dispersi;

malgrado le vivaci proteste inviate all'amministrazione da coloro che avevano disposto i prestiti, nulla è cambiato; alcuni donanti avrebbero l'intenzione di agire per le vie legali in quanto le opere donate a scopo espositivo non si sa che sorte abbiano avuto, visto che il progetto «Museo delle arti e dei mestieri della Toscana», a distanza di 4 anni, non è ancora stato realizzato;

senza contare che l'amministrazione non ha neppure provveduto alla restituzione di detti beni, malgrado i donanti li abbiano richiesti più volte, visto che il museo non veniva aperto.

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative intenda assumere al fine di conseguire il risultato da anni atteso, ovvero l'apertura del museo;

quali iniziative intenda assumere nei confronti dei responsabili della gestione di questo progetto, viste le gravi inadempienze.

(4-04268)

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Ericsson SpA è una multinazionale con sede in Svezia ed è uno dei più grandi gruppi nel settore delle telecomunicazioni, presente in 150 Paesi. In Italia opera dal 1918 con circa 3.000 dipendenti dislocati in 10 regioni. Un colosso che ha comunque avviato, negli ultimi 10 anni, ben 12 procedure di mobilità, provocando la fuoriuscita di circa 1.000 dipendenti. In queste settimane è scattata l'ennesima apertura di una procedura di licenziamento che riguarda 166 unità, posta in essere senza una manifesta crisi: il bilancio aziendale è anzi in positivo, con produzione di utili, e il «fisiologico» taglio verrebbe motivato dalla necessità di avviare «un processo di trasformazione e di riposizionamento strategico»;

il 26 giugno 2015, in tutte le sedi Ericsson italiane, si è scioperato, anche nelle sedi ove la procedura di mobilità non ha impatti rilevanti;

l'azienda ad una precedente richiesta di chiarimento sulle aree di precettazione allo sciopero, fatta dalle organizzazioni sindacali territoriali, risponde solo nella serata di lunedì 8 giugno 2015;

Ericsson continua a percorrere la strada verso i licenziamenti coatti per delocalizzare dall'Italia il lavoro e, dunque, potrebbero concretamente aggiungersi altri 200 licenziamenti all'anno, fino al 2017, salvo aggravamenti derivanti da fusioni tra operatori di telefonia che potrebbero determinare in Ericsson un esubero di circa 1.000 persone;

il giorno 8 giugno 2015 si è tenuto lo sciopero a livello nazionale per l'intero turno di lavoro di tutto il personale di Ericsson Telecomunicazioni SpA;

i segnali che arrivano dall'azienda non lasciano al momento presagire la possibilità di aprire una discussione sul tema dei licenziamenti, come richiesto nell'incontro del 13 maggio dalle organizzazioni sindacali. Addirittura, nello stesso giorno dello sciopero, l'azienda ha provocatoriamente richiesto un incontro alle organizzazioni sindacali su argomenti di secondaria importanza: non per rivedere la sua posizione sui licenziamenti ma per parlare dell'ulteriore riduzione dei costi, di ferie e permessi, di matrici orarie e delle relazioni sindacali e al tempo stesso annuncia una chiusura collettiva dal 10 al 21 agosto 2015;

la multinazionale svedese non è un'azienda in crisi. Eppure, sta delocalizzando in Cina, India, Romania, Bulgaria, Ungheria. In Italia, negli ultimi 10 anni, ha avviato 12 procedure di mobilità e ha già convinto a lasciare, attraverso incentivi, 1.000 persone. Nel mese di aprile l'ennesima procedura di mobilità, per altre 200 unità. L'azienda invece di riqualificare il personale preferisce assumere neolaureati per usufruire di sgravi e flessibilità previsti dalla legge;

i settori delle telecomunicazioni e dell'*information technology* sono strategici per il nostro Paese e non si può consentire che, in tali ambiti, si effettuino licenziamenti collettivi in assenza di palesi crisi. Ciò costituirebbe un precedente pericoloso proprio perché l'azienda ha un bilancio positivo e non dovrebbe tagliare posti di lavoro né delocalizzare,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo al fine di verificare, nel dettaglio, la fattibilità e la concretezza dei piani industriali per scongiurarne la chiusura;

se intendano, a tal fine, verificare la disponibilità delle collettività coinvolte nell'operazione societaria, affinché non vengano compromessi ulteriormente, in un territorio già ampiamente colpito dal fenomeno di desertificazione industriale, i livelli occupazionali;

se non ritengano, per quanto di competenza, a fronte degli intenti di delocalizzazione all'estero di parte della produzione dei diversi siti dell'azienda, adottare misure preventive atte ad assicurare un futuro lavorativo certo di tutti i dipendenti in Italia attualmente impiegati nell'azienda Ericsson;

se non avvertano urgente la necessità di riorganizzazione del comparto produttivo con l'apertura di un tavolo negoziale, alla presenza delle Regioni interessate, in particolare con la Regione Lazio, tra tutte quella su cui è più pesante la ricaduta occupazionale (103 dipendenti solo a Roma) al fine di evitare i licenziamenti e non trovarsi di fronte all'ennesimo caso di multinazionale che opera in Italia, altrove paga le tasse (in questo caso in Svezia) ed esternalizza il lavoro in altri Paesi, ad esempio in Cina.

(4-04269)

CENTINAIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge n. 244 del 2012, per la revisione dello strumento militare, mira a raggiungere gli obiettivi qualitativi, di operatività e proiettabilità della difesa, riducendone le dimensioni in modo coerente con le risorse che attualmente risultano disponibili, per assicurarne la sostenibilità sotto il profilo finanziario e nel rispetto della *spending review*;

la medesima legge ha previsto altresì che tali obiettivi vengano conseguiti mediante la razionalizzazione delle strutture, da operare con soppressioni ed accorpamenti volti ad assicurare la desiderata contrazione del parco immobiliare da amministrare;

in questo contesto, si è previsto di trasferire nel 2016 anche il reggimento artiglieria a cavallo di Milano, cosiddetto Voloire, ubicato attualmente nella caserma meneghina di Santa Barbara, a Vercelli, dove verrebbe basato presso la locale caserma Scalise;

il trasferimento era stato addirittura inizialmente programmato per il 2013;

il reggimento artiglieria a cavallo è stanziato a Milano dal 1887, è stato insignito dal Comune della cittadinanza onoraria ed è l'ultima unità operativa su piazza coinvolta nell'operazione «Strade sicure» e nel concorso alla protezione dell'Expo 2015;

l'allontanamento del reggimento da Milano implicherebbe conseguentemente un sicuro aggravio dei costi da sostenere per «Strade sicure» e le operazioni di concorso al mantenimento dell'ordine pubblico che le succederanno nel tempo, poiché a militari di stanza nel capoluogo lombardo occorrerà sostituirne altri provenienti da altre sedi, con conseguenti oneri aggiuntivi;

la caserma Santa Barbara, costruita nel 1931, è a sua volta considerata un monumento, in ragione del suo elegante e sobrio disegno architettonico, ed è sufficientemente ampia per continuare ad ospitare il reggimento artiglieria a cavallo anche una volta che vi giungerà il reggimento trasmissioni Spluga, in arrivo dalla caserma Montello di piazzale Firenze;

la caserma Scalise di Vercelli, di contro, non disporrebbe delle strutture idonee ad ospitare i 400 militari e rispettive famiglie che dovrebbero giungere dalla Santa Barbara, al punto che si parla di un piano di edilizia residenziale per provvedere alle loro necessità; la Scalise non potrebbe neanche mantenere i cavalli del reggimento in arrivo, che paradossalmente rimarrebbero quindi a Milano;

il mantenimento del reggimento artiglieria a cavallo a Milano permetterebbe altresì di conservare nel capoluogo lombardo anche gli elementi del reparto destinati a fronteggiare pubbliche calamità nel territorio comunale del capoluogo lombardo ed in quelli delle province di Como, Lecco, Pavia e Monza e Brianza,

si chiede di sapere:

per quali ragioni si sia deciso di trasferire il reggimento artiglieria a cavallo da Milano a Vercelli, in una struttura inadeguata ad ospitarlo;

quali siano i motivi che hanno indotto ad immaginarne il trasferimento prima ancora che avesse luogo l'Expo 2015 in corso a Milano;

quali ragioni impediscano al Ministro in indirizzo di riconsiderare le proprie decisioni in materia.

(4-04270)

CENTINAIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

sabato 18 luglio 2015 si svolgerà l'assemblea nazionale del Partito democratico e il segretario ha scelto come ubicazione la sala congressi all'interno di Expo 2015;

se, da un lato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato una circolare alle scuole per vietare l'introduzione all'interno dei locali della manifestazione di materiale «contenente propaganda di dottrine politiche, ideologiche e religiose» per non connotare politicamente l'evento, dall'altro il partito di maggioranza reputa opportuno organizzare l'assemblea annuale proprio in tale sede;

per quanto risulta all'interrogante le giustificazioni addotte dal Partito democratico fanno riferimento semplicemente al fatto che verrà comunque pagato il canone di locazione giornaliero e che, per gli ospiti, saranno acquistati dei regolari biglietti di ingresso; eppure, non sembra essere questa la sola condizione per affittare lo spazio congressi di Expo 2015, visto che, poche settimane fa, ne è stato negato il permesso ad associazioni cattoliche a sostegno della famiglia tradizionale che volevano organizzare un convegno sulla famiglia;

la scelta di ospitare l'assemblea di un partito politicizza inevitabilmente l'evento e questo non solo comporta un danno all'immagine di Expo che potrebbe erroneamente essere accostata all'immagine del Pd, ma potrebbe anche causare una diminuzione degli ingressi per ragioni politiche estranee alla manifestazione stessa;

oltre tutto, sembrerebbe che sia stata poco incisiva l'attività dell'Enit nell'investimento in promozione del Paese sui mercati esteri, in vista dell'evento Expo 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi oltremodo inopportuno accostare la manifestazione Expo al Partito democratico, anche alla luce delle ricadute negative che questa scelta potrebbe comportare;

se esistano dei dati aggiornati in merito agli incassi di Expo 2015 a partire dal giorno di apertura fino ad oggi, suddivisi per ingressi di visi-

tatori e canoni di locazione degli spazi fieristici, e se questi rispondano alle previsioni economiche ipotizzate nel bilancio iniziale;

se, in occasione di una manifestazione internazionale come Expo 2015, sia prevista, anche dallo statuto dell'Ufficio internazionale delle esposizioni BIE, la possibilità di affittare la sala congressi ad un partito politico.

(4-04271)

MORRA, MORONESE, ENDRIZZI, CAPPELLETTI, CRIMI, NUNGES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, DONNO, SANTANGELO, PUGLIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*
– Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

si apprende da notizie di stampa, un articolo pubblicato su «il Fatto Quotidiano del 1° luglio 2015», e dalle segnalazioni dei suoi stessi clienti che l'unico istituto di credito di proprietà pubblica, la banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale, a suo tempo istituita per finanziare le imprese, soprattutto del Sud, sembra che sia ferma, inerte e quasi indifferente a svolgere i suoi compiti statutari;

ad aprile 2015 è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione, composto da Luigi Ferraris, già in Ubi Banca ed attuale direttore finanziario di Poste italiane, Silvia Marinari e Tancredi Marino nonché Massimiliano Cesare, quale presidente, e Luigi Calabria, che nei mesi precedenti è stato direttore finanziario di Poste italiane poi sostituito dallo stesso Ferraris, come amministratore delegato;

considerato che:

ad aprile 2015, il nuovo consiglio di amministrazione avrebbe ridotto fortemente le competenze dei funzionari e del responsabile dell'ufficio crediti attribuendo tutte le decisioni creditizie rilevanti al comitato crediti ed allo stesso consiglio, generando con questi nuovi «poteri delegati» un collo di bottiglia soprattutto in riferimento al comparto impresa;

risulta agli interroganti che il precedente consiglio di amministrazione avrebbe già valutato e bocciato tali modifiche proprio per gli impatti negativi che avrebbero avuto sulla gestione delle richieste e quindi sulla soddisfazione dei clienti;

nessuno dei nuovi consiglieri della banca, in particolare il presidente e l'amministratore delegato, sembrano avere alcuna competenza in materia di crediti e di erogazione alle imprese e di gestione bancaria in generale;

nonostante la totale mancanza di conoscenza delle procedure e degli aspetti gestionali della banca il nuovo consiglio di amministrazione si è invece affrettato a modificare i «poteri delegati» il giorno stesso del suo insediamento;

la banca, come riportato dalla stampa, fa sapere che «I poteri di delega saranno nuovamente ampliati alla conclusione della fase ricognitiva effettuata dal nuovo *management*»; fase ricognitiva che, a giudizio degli interroganti, appare quantomeno inutile, dal momento che 2 primarie società di consulenza hanno già condotto una costosa *due diligence* durata

ben 5 mesi, che l'azionista Poste italiane ha approvato senza alcun rilievo il bilancio di esercizio 2014 e la trimestrale 2015 e che la società di revisione ha regolarmente certificato il bilancio della banca;

attualmente la banca delibera sulla cessione del quinto sui mutui casa e sulle operazioni destinate alle imprese con tempi enormemente più lunghi della concorrenza e che di fatto la collocano fuori mercato;

per il 2015 il nuovo *management* prevede di far crescere lo *stock* dei crediti erogati almeno del 20 per cento rispetto al 2014 (ammonterebbero quindi a circa 300.000.000 euro le nuove erogazioni) a fronte di un piano industriale vigente che prevede una crescita di un miliardo di euro di cui circa 800 milioni solo per il comparto imprese;

l'ammontare dei crediti ai privati è di appena 82 milioni di euro nei primi 6 mesi del 2015;

risulta agli interroganti che da aprile 2015 ad oggi sono state deliberate soltanto una ventina di operazioni di imprese, con un'erogazione totale che in 6 mesi arriva a 140 milioni di euro, con un tasso di declino che in alcuni segmenti risulta vicino all'80 per cento e si rischia che anche i 300 milioni dichiarati dal *management* siano difficilmente realizzabili;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

le decisioni assunte dalla nuova *governance* paralizzano l'operatività della banca del Mezzogiorno, non le consentono di perseguire la propria missione istituzionale, rallentano le valutazioni dei crediti e provocano notevoli malumori tra i clienti, che, di fronte alle lentezze della banca stessa, protestano con Banca d'Italia e si rivolgono presso altri istituti bancari;

la banca del Mezzogiorno, dopo uno stentato avvio ed una missione improbabile, aveva trovato, sotto la guida del presidente Massimo Sarmi e dell'amministratore delegato, ex capo di Barclays Italia, Pietro D'Anzi, un posizionamento strategico chiaro e finalmente aveva iniziato ad erogare crediti ed a produrre utili;

nel 2012 il bilancio, che si prevedeva in perdita, si chiude invece con un utile netto di 7,1 milioni, a fronte di crediti erogati per 179 milioni di euro;

nel 2013 i frutti dell'espansione della rete commerciale aumentano a vista d'occhio e lo *stock* totale dei crediti erogati sale a 771 milioni di euro e l'utile netto tocca gli 11,6 milioni;

nel 2014 a fronte di 387 milioni di euro prestati a privati e 911 ad imprese, lo *stock* crediti si espande fino a 1.345.000.000 euro, e l'utile netto sale ancora fino a 37,6 milioni di euro;

l'autorizzazione concessa a Poste italiane di esercitare l'attività bancaria attraverso l'acquisizione del Mediocredito centrale è stata data a condizione che l'azienda ne facilitasse l'espletamento della funzione sociale e pubblica di sostegno all'economia, soprattutto a quella del Mezzogiorno;

tale missione verrebbe ora surrettiziamente interrotta da Poste italiane senza dare comunicazioni e senza nemmeno modificare il piano industriale tuttora vigente;

il precedente consiglio ha subito una *prorogatio* di 12 mesi, cosa totalmente inusuale per il sistema bancario, e la banca è stata oggetto di trattative di vendita poco trasparenti prima con Invitalia ed ora, a quanto sembra, con Cassa depositi e prestiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga accettabile che una banca fin qui ben gestita, con ottimi risultati economici, redditizia e che sta assolvendo appieno alla propria missione ed al piano strategico, debba oggi vedere il suo *management* ed i suoi collaboratori mortificati da una continua indifferenza verso la qualità raggiunta, *in primis* dall'azionista Poste italiane, e da continui mutamenti della vocazione strategica (Banca per lo sviluppo, Exim Banca, società prodotto di Poste);

se intenda adottare le opportune iniziative di competenza per vigilare affinché gli obiettivi di nuovo credito concesso, fissati per l'anno 2015 in un miliardo di euro, vengano confermati e semmai potenziati, viste le difficoltà delle imprese del Sud e la continua necessità di credito a medio e lungo termine;

se e quali misure intenda adottare per assicurare che l'attuale *management* di Poste italiane gestisca la banca del Mezzogiorno nel rispetto della sua *mission* statutaria, del suo ruolo strumentale al servizio delle imprese e degli obiettivi economici e sociali di interesse pubblico che le sono propri e senza tradire gli impegni assunti nel 2011.

(4-04272)

RICCHIUTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

su «Il Sole-24 ore» del 14 luglio 2015, a pag. 21, viene data notizia della visita del Ministro della giustizia Orlando, a Londra, nel corso della quale egli si sarebbe vantato della riduzione dei tempi delle cause trattate dalla sezione specializzata dei tribunali civili per le imprese;

Orlando avrebbe anche sostenuto che tale risultato sarebbe una conseguenza degli interventi operati in materia di geografia giudiziaria, con particolare riferimento alla chiusura degli uffici del giudice di pace e delle sedi distaccate;

la realtà, purtroppo, a quanto risulta all'interrogante è ben diversa, poiché la durata dei processi civili è ancora eccessiva: per esempio, una causa in materia condominiale o di possesso può durare fino a 5 anni in primo grado, se non di più, e la chiusura delle sezioni distaccate (come per esempio quella di Desio, in provincia di Monza e Brianza) ha comportato un sovraccarico di lavoro per le sedi più grandi, come nel caso del tribunale di Monza, ormai al collasso,

si chiede di sapere quali siano i dati in possesso del Ministro in indirizzo sullo smaltimento dell'arretrato civile e quali ragioni lo abbiano indotto a sostenere che il miglioramento della situazione sia dovuto ad un effetto della soppressione degli uffici del giudice di pace e delle sedi distaccate.

(4-04273)

PANIZZA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

oltre a quanto stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), con riferimento all'articolo 43 molti cacciatori (ma si ritiene molti soggetti titolari di porto d'armi, anche non cacciatori) ricevono comunicazioni di diniego del rilascio del porto d'armi, o del suo rinnovo, o comunque comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, teso appunto al respingimento delle relative domande di porto d'armi o di rinnovo dello stesso;

queste iniziative, ad avviso dell'interrogante, sono, nella maggior parte dei casi, sorprendenti e palesemente ingiustificate. Spesso, infatti, interviene il diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia (per mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 43) dopo anni, o decenni, nei quali il rinnovo era stato, dalla stessa autorità, invece normalmente e continuamente concesso;

queste ingiustificate iniziative trovano tardivo ingresso soltanto alla luce di una risposta fornita dal Consiglio di Stato (Sezione prima, adunanza del 16 luglio 2014) a conforme quesito posto dal Ministero dell'interno;

è lo stesso Consiglio di Stato a stigmatizzare come viziato da irragionevolezza l'automatismo determinato dalla rigida applicazione della norma. Un'irragionevolezza che si appalesa anche laddove non viene attribuita alcuna efficacia alla (eventualmente) intervenuta riabilitazione e/o estinzione del reato;

sulla scorta del medesimo orientamento, il Ministero dell'interno ha diramato una nota in data 28 novembre 2014;

considerato che:

la rigida e restrittiva interpretazione resa dal Consiglio di Stato e la pedissequa ed ancor più rigida applicazione fatta propria dal Ministero e dai suoi organi periferici contrastano non soltanto con gran parte della giurisprudenza amministrativa, ma anche con la prassi amministrativa da sempre seguita (e da ritenersi buona prassi, soprattutto là dove seguita da anni);

appare di tutta evidenza l'opportunità, ma anche la necessità, in linea con un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (soltanto talvolta contrastante) che venga resa un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata e concretamente pertinente alla *ratio legis*;

sotto il primo profilo (interpretazione costituzionalmente orientata) non è chi non veda come tale esigenza sia duplice: per un verso perché la norma risale al 1931, ed è quindi antecedente l'impianto costituzionale, per altro verso poiché i principi che uniformano il dettato costituzionale non paiono rispettati nella lettura resa dal Ministero e dai suoi organi, con la restrittiva e rigida interpretazione del parere espresso dal Consiglio di Stato. Questo parere, invero, a ben vedere, impone una diversa lettura e certo una modifica legislativa (in attesa della quale si impone, almeno, un'interpretazione più aderente alla *ratio legis*);

sotto il secondo profilo (*ratio legis*) la capacità di un soggetto di usufruire della licenza di porto d'armi deve certo essere verificata ma non potrà essere messa in dubbio in ipotesi di risalenti precedenti penali, magari in materie irrilevanti e dopo che, ad onta dei precedenti medesimi, la licenza è stata, per molti anni, spesso decenni, concessa e rinnovata; considerato inoltre che:

come le vecchie condanne penali non influiscano sull'affidabilità del richiedente emerge dal parere n. 03390/2013 in data 18 luglio 2013, pronunciato dalla prima Sezione del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato dal signor C.L. per l'annullamento del decreto 7 settembre 2011, con il quale il prefetto di Reggio Emilia ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del questore, di diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e della licenza di collezione di armi comuni da sparo;

è riportato, infatti, nel dispositivo: «In sede di rilascio della licenza di porto d'armi, pur dovendosi considerare che l'amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, giustificato dalla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, nella valutazione delle posizioni soggettive dei privati, non è possibile, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 43 del T.U.L.P.S., attribuire efficacia assolutamente ostativa a condotte che, per la loro distanza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di escludere in radice l'affidabilità attuale del soggetto che aspira al rilascio o al rinnovo della licenza del porto d'armi»;

inoltre «l'art. 43 T.U.L.P.S. non può essere interpretato nel senso che i reati ivi indicati siano in ogni caso tassativamente ostativi al rilascio delle licenza di porto e collezione di armi, escludendo la possibilità di ogni valutazione discrezionale più favorevole, ancorché sia intervenuta la riabilitazione, non sembrando significativo il fatto che l'art. 43, a differenza dell'art. 11, non faccia menzione della riabilitazione come evento che fa venir meno il regime di divieto»;

secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, dal quale la Sezione non intende discostarsi, la differenza fra i due articoli consiste essenzialmente nella maggiore ampiezza dell'elenco dei reati ostativi. Mentre «non sembra, invece, significativo il fatto che l'art. 43, a differenza dell'art. 11, non faccia menzione della riabilitazione come evento che fa venir meno il regime di divieto. Al contrario, attribuire rilevanza a questa (apparente) differenza testuale può portare a risultati scarsamente razionali; infatti, dovendosi interpretare l'art. 43 alla lettera, il regime di maggior severità sarebbe limitato ai reati indicati nello stesso art. 43 e non si applicherebbe a fattispecie (in ipotesi, anche molto più gravi) riconducibili soltanto alla previsione dell'art. 11 (nel senso, vedasi Cons. St., sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731)»;

dall'istruttoria svolta, secondo l'amministrazione, era infatti emerso un quadro di inaffidabilità del richiedente ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste (venivano riscontrate una condanna penale per fatti risalenti al 1986 ed una segnalazione alla Procura della Repubblica per ingiurie e lesioni personali);

contro il decreto del prefetto, il signor C.L. ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il ricorrente ha ritenuto illegittimo il provvedimento del prefetto, che condivideva le valutazioni del questore, in quanto l'episodio all'origine della condanna penale risaliva a ben 36 anni prima e che, comunque, l'intervenuta riabilitazione rendeva tale precedente irrilevante ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione. Relativamente, poi, alla segnalazione alla Procura della Repubblica per lesioni lievi e ingiuria, pur essa abbastanza risalente nel tempo, non era sfociata in alcun accertamento della responsabilità del ricorrente, in quanto archiviata per remissione delle querele che le parti si erano scambiate. Quanto, infine, al giudizio di inaffidabilità, il ricorrente ha opposto di svolgere una vita regolare, dedicata alla famiglia e al lavoro di artigiano in campo edile;

di contrario avviso è l'amministrazione resistente, secondo la quale: le autorizzazioni di polizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 43 del testo unico devono essere negate in primo luogo a chi è considerato capace di abusarne o non è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti; inoltre l'art. 43, oltre a escludere che possa essere rilasciata la licenza di portare armi alle persone condannate per gravi reati (delitti non colposi commessi contro le persone con violenza, furto, rapine, estorsioni eccetera ed infine porto abusivo di armi), non contempla che la riabilitazione produca gli effetti di cui all'articolo 11;

decidendo nel merito, il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e del sottostante provvedimento del questore, in quanto, in entrambi i provvedimenti impugnati, la mancanza in capo al ricorrente del requisito della buona condotta viene fatta risalire a una condanna penale riportata circa 36 anni prima, rispetto alla quale l'interessato ha ottenuto la riabilitazione sin dal 1986, e a un successivo diverbio, senza conseguenze penalmente rilevanti, anch'esso molto risalente nel tempo (1999). In secondo luogo perché non può essere applicato al caso concreto l'articolo 43, in quanto l'interessato ha conseguito la riabilitazione in sede penale;

tenuto conto che l'obiettivo finale è, e deve essere, quello di una verifica in concreto circa la capacità richiesta per il porto d'armi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria una modifica dell'articolo 43 del testo unico e delle norme eventualmente collegate, per adeguarlo al nostro impianto legislativo, alla Costituzione, all'evoluzione della società, alle esigenze di tutela ed ai rischi, anche sociali, oggi completamente mutati rispetto al 1931;

se, nelle more, non ritenga utile formulare un indirizzo, se non una norma interpretativa, che sappia aggiornare, uniformare e conformare alle

attuali esigenze un dettato normativo datato e dimostratosi non adeguato, al fine di consentire, in attesa di un riordino legislativo, quanto meno di evitare provvedimenti ingiusti, contraddittori e fonti di inevitabile imbarazzo per quelle amministrazioni che per anni hanno diversamente e, più correttamente, operato;

se non ritenga opportuno che le Questure debbano, come in passato, verificare in concreto la capacità di portare le armi e la rilevanza o meno di eventuali precedenti penali, tenuto conto anche della specificità degli stessi e della loro datazione;

se e in quale modo intenda comunque intervenire affinché si eviti l'ingiusta penalizzazione di soggetti ingiustamente privati della licenza di porto di fucile.

(4-04274)

DONNO, LEZZI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BERTOROTTA, GAETTI, COTTI, MONTEVECCHI, PUGLIA, MORONESE, MORRA, PAGLINI, FATTORI, SANTANGELO. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'olio di palma è un grasso vegetale tropicale contenuto in migliaia di prodotti alimentari. Molte imprese dell'agroalimentare abusano di questa materia prima, sia per il costo estremamente basso, sia per la sua versatilità nell'industria dolciaria. La sua produzione, tuttavia, è correlata alla rapina delle terre, alla deforestazione di aree boschive, alla devastazione degli *habitat* naturali, operazioni che comportano gravi violazioni dei diritti umani, l'eliminazione della sovranità alimentare e la riduzione della biodiversità;

secondo molti nutrizionisti l'assunzione giornaliera di dosi elevate di questo ingrediente è dannosa per la salute a causa della presenza dei grassi saturi, tanto più che l'olio di palma si trova nella maggior parte degli alimenti trasformati più consumati dai giovani;

i grassi contenuti negli *snack* e nei dolci, insieme a zuccheri, sodio, coloranti e conservanti, possono essere considerati tra i principali responsabili dell'obesità infantile; in particolare una percentuale molto alta di questi prodotti è realizzata con olio di palma che contiene dal 45 al 55 per cento di grassi saturi a catena lunga come l'acido palmitico e favorisce l'aumento dei livelli di colesterolo;

il quotidiano *online* «il fatto alimentare» ha lanciato una petizione, già a quota 140.000 firme, per dire «no» all'olio di palma per motivi etici, ambientali e di salute, ed invitare le aziende a sostituirlo con altri oli vegetali non idrogenati o burro. Altre 2 aziende (Misura e Gentilini) si sono affiancate ad Alce Nero dicendo addio all'olio di palma, mentre già 15 catene di supermercati hanno iniziato il processo di riduzione e sostituzione del grasso tropicale; alcune hanno già sugli scaffali i primi biscotti e prodotti «palma free», altre hanno avviato il progetto e dovrebbero concretizzare il cambiamento entro la fine del 2015;

il 12 maggio 2015 la Camera dei deputati ha avuto l'occasione di impegnarsi in tal fronte, in occasione della discussione e votazione delle mozioni congiunte in tema di educazione alimentare; tuttavia, dal testo finale votato dall'Assemblea è stato stralciato l'impegno della mozione a prima firma Gagnarli (1-00836) volto ad escludere dagli appalti delle mense pubbliche di istituti scolastici, ospedali e aziende pubbliche, nonché dei distributori automatici ivi collocati, le ditte fornitrici di prodotti a base di olio di palma;

l'industria alimentare ha sempre nascosto la presenza di olio di palma nei prodotti, tanto da non essere indicato in etichetta, sulla quale compariva sotto la generica dicitura di «grasso vegetale» almeno fino al 13 dicembre 2014, quando per effetto del nuovo regolamento (UE) n. 1169/2011 è stato introdotto l'obbligo di specificazione in etichetta del tipo di grasso vegetale (olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati, eccetera);

da un articolo de «il fatto alimentare» si apprende che Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta) sta lavorando ad un progetto chiamato «Piano di comunicazione sul problema dell'olio di palma» che prevede un investimento di 55.000 euro per fare attività di *lobbying* verso direttori di giornali e televisivi, con l'obiettivo di dimostrare che l'olio di palma è «eccellente», fa bene alla salute e non distrugge le foreste tropicali;

la somma investita dovrebbe essere utilizzata per l'organizzazione di «incontri conviviali» con i *top media*, direttori e capiredattori di quotidiani e televisioni nonché giornalisti specializzati. Agli incontri dovrebbero partecipare nutrizionisti che diano credibilità ai messaggi soprattutto sul fronte della salute e nutrizione ed esperti nel campo della sostenibilità, disponibili ad agire come *endorser* dei messaggi verso i *media* e verso pubblici istituzionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

come giudichino la suddetta iniziativa dell'associazione Aidepi, a fronte delle evidenze scientifiche emerse negli ultimi mesi circa l'abuso di tale grasso alimentare e le sue conseguenze sulla salute, oltre che sull'ambiente;

se non ritengano opportuno promuovere una campagna di sensibilizzazione per diffondere i valori di una sana alimentazione, con minor apporto di calorie e di grassi saturi, con il duplice obiettivo di contrastare il problema dell'obesità e del sovrappeso, nonché contribuire alla tutela delle aree boschive, al blocco della devastazione degli *habitat* naturali ed alla riduzione della biodiversità nei Paesi di importazione dell'olio di palma.

(4-04275)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02060, del senatore Scilipoti, sulla correttezza delle relazioni sindacali presso il Ministero dell'interno;

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-02062, del senatore Gasparri, sulla carenza di personale della Polizia penitenziaria presso l'istituto penale minorile «Ferrante Aporti» di Torino;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02065, del senatore Bocchino, sulla riorganizzazione del CNR;

3-02068, della senatrice Montevecchi ed altri, sull'iniziativa del sindaco di Venezia finalizzata al ritiro dei libri ispirati alla teoria «gender»;

3-02072, delle senatrici Petraglia e De Petris, sulla carenza di organico nelle scuole, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici;

3-02073, delle senatrici Petraglia e De Petris, sulla carenza di organico nelle scuole, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici della Lombardia;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02069, del senatore Orellana, sul sostegno ad Italtel SpA da parte della Società di servizio per la patrimonializzazione e ristrutturazione delle imprese;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02063, della senatrice Padua ed altri, sulle procedure di immissione in commercio dei farmaci omeopatici.;

3-02070, della senatrice Taverna ed altri, sulla situazione del canile comunale di Brindisi.

